

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1226)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1973

### Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974

- Le **TABELLE** relative ai singoli stati di previsione;  
— l'**ALLEGATO A** suddiviso per Ministeri, relativo ai conti dei residui passivi al 31 dicembre 1972;  
— gli **ANNESI** agli stati di previsione dei singoli Ministeri, recanti i conti consuntivi degli enti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 668, e le relazioni la cui presentazione al Parlamento è prevista dalla legge;  
sono riportati nei seguenti stampati:

T A B E L L E		ALLEGATO A	ANNESI
		1226-A/1 (totali dei residui)	
n. 1 (Entrata)	1226/1	—	—
n. 2 (Tesoro)	1226/2	1226-A/2	1226/2 — da 1 a 9
n. 3 (Finanze)	1226/3	1226-A/3	1226/3 — 1
n. 4 (Bilancio e programm. econ.)	1226/4	1226-A/4	1226/4 — 1
n. 5 (Grazia e giustizia)	1226/5	1226-A/5	—
n. 6 (Affari esteri)	1226/6	1226-A/6	—
n. 7 (Pubblica istruzione)	1226/7	1226-A/7	—
n. 8 (Interno)	1226/8	1226-A/8	1226/8 — 1, 2
n. 9 (Lavori pubblici)	1226/9	1226-A/9	1226/9 — 1, 2, 3, 4, 5
n. 10 (Trasporti e aviazione civile)	1226/10	1226-A/10	1226/10 — 1*
n. 11 (Poste e telecomunicazioni)	1226/11	1226-A/11	1226/11 — 1
n. 12 (Difesa)	1226/12	1226-A/12	—
n. 13 (Agricoltura e foreste)	1226/13	1226-A/13	1226/13 — da 1 a 18
n. 14 (Industria, commercio e artigianato)	1226/14	1226-A/14	1226/14 — 1, 2, 3, 4
n. 15 (Lavoro e previdenza sociale)	1226/15	1226-A/15	1226/15 — da 1 a 18
n. 16 (Commercio con l'estero)	1226/16	1226-A/16	1226/16 — 1
n. 17 (Marina mercantile)	1226/17	1226-A/17	—
n. 18 (Partecipazioni statali)	1226/18	1226-A/18	1226/18 — da 1 a 6
n. 19 (Sanità)	1226/19	1226-A/19	1226/19 — 1, 2
n. 20 (Turismo e spettacolo)	1226/20	1226-A/20	1226/20 — 1, 2, 3

\* Vedi pag. 43 della Tabella 10.



**NOTA PRELIMINARE**  
**AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**  
**DEL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**PER L'ANNO FINANZIARIO 1974**

I

1. — Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974 che viene sottoposto all'approvazione del Parlamento, riguardato nelle cifre d'insieme, si determina nei seguenti importi a raffronto con i corrispondenti dati del precedente esercizio finanziario:

VOCI	1973	1974	Differenze
(miliardi di lire)			
ENTRATE			
Tributarie . . . . .	14.601,2	16.107,7	+ 1.506,5
Extra-tributarie . . . . .	752,3	822,6	+ 70,3
Totale entrate tributarie ed extra-tributarie . . . . .	15.353,5	16.930,3	+ 1.576,8
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso crediti . . . . .	65,8	50,7	- 15,1
Accensione di prestiti . . . . .	5-	5-	-
Rinnovo B.T.N. . . . .	236,5	300,5	+ 64-
Totale entrate . . . . .	15.660,8	17.286,5	+ 1.625,7
SPESE			
Correnti . . . . .	16.052,5	19.498,6	+ 3.446,1
In conto capitale . . . . .	2.547,7	3.072,2	+ 524,5
Rimborso prestiti . . . . .	796,4	961,9	+ 165,5
Totale spese . . . . .	19.396,6	23.532,7	+ 4.136,1
Meno totale entrate . . . . .	15.660,8	17.286,5	+ 1.625,7
A) <i>Disavanzo dello Stato</i> . . . . .	3.735,8	6.246,2	+ 2.510,4
B) <i>Disavanzo Aziende autonome</i> . . . . .	941,7	1.129,2	+ 187,5
di cui:			
a) <i>Monopoli</i> . . . . .	—	—	—
b) <i>Poste e telecomunicazioni</i> . . . . .	257,4	329,8	+ 72,4
c) <i>Ferrovie</i> . . . . .	684,3	799,4	+ 115,1
d) <i>A.N.A.S.</i> . . . . .	—	—	—
C) <i>Ricorso al mercato finanziario per la copertura di spese</i> . . . . .	1.298,3	1.230,7	- 67,6
Totale (A + B) . . . . .	4.677,5	7.375,4	+ 2.697,9
Totale (A + B + C) . . . . .	5.975,8	8.606,1	+ 2.630,3

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. — Delineato il quadro generale delle previsioni del nuovo esercizio, è opportuno specificare le motivazioni che sono alla base della individuazione dei livelli del disavanzo, delle entrate e delle spese.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, in collaborazione con i Servizi della Banca d'Italia, ha previsto per il 1974 un aumento del reddito nazionale del 14,5 per cento in termini monetari e del 6 per cento in termini reali. Per l'incremento del reddito è stata ipotizzata la piena utilizzazione (in senso economico, non in termini potenziali) della capacità produttiva esistente; per i prezzi è stato scontato un rallentamento delle tendenze inflazionistiche in atto come conseguenza anche delle misure adottate.

Alla stregua di tali elementi — basandosi sul tasso di formazione di risparmio rilevato negli anni passati — il Ministero del bilancio e della programmazione economica ha valutato che, per non determinare restrizioni di credito a danno dell'attività produttiva che comprometterebbero la possibilità di aumento del 6 per cento del reddito nazionale in termini reali, e nello stesso tempo per non accentuare, invece che rallentare, il processo inflazionistico, il disavanzo di cassa del settore pubblico (Tesoro, Cassa DD.PP., Aziende Autonome) non deve superare i 7.400 miliardi, contro i 7.700 miliardi previsti, alla data di presentazione di questa nota, per il 1973.

Occorre sottolineare che il contenimento del disavanzo del settore statale, nel sopraindicato limite, è condizione necessaria, ma non sufficiente, per permettere il conseguimento degli obiettivi generali indicati. Debbono, infatti, concorrere da un lato il mantenimento di un tasso adeguato di investimenti privati, e dall'altro efficaci politiche di moderazione dei costi e dei prezzi. Occorre anche considerare che la dimensione raggiunta dal tasso di inflazione nei mesi scorsi — dovuta all'innescarsi di rilevanti spinte di origine internazionale nel processo inflazionistico interno — ha introdotto elementi di maggiore fragilità nei meccanismi di accumulazione di risparmio finanziario, riducendo le possibilità della manovra monetaria.

Il disavanzo di cassa di 7.400 miliardi di lire è stato stimato correlativo ad un deficit di competenza del bilancio dello Stato dell'ordine di 8.600 miliardi. La differenza è dovuta alla diversa incidenza temporale che i movimenti di cassa hanno sui movimenti di competenza; ma vi sono preoccupazioni circa la possibilità concreta di rimanere entro i limiti di 7.400 miliardi data la crescente prevalenza delle spese correnti sulle spese per investimenti. Ciò implica un estremo rigore nel mantenere il disavanzo di competenza entro la cifra indicata per tutto il corso del 1974, evitando ciò che si è verificato in passato, per cui da un disavanzo iniziale si è saliti, nel corso dell'anno, a disavanzi sempre maggiori. Se si vuole, come tutte le forze politiche e sindacali vogliono, che il sistema creditizio offra all'attività produttiva il sostegno di cui ha necessità, e se si vuole che non si abbia politica deflazionistica, il disavanzo stabilito per il 1974 non deve essere superato. Del resto, in questo senso si è manifestato l'impegno unanime del Governo all'atto dell'approvazione del bilancio.

3. — Il Ministero delle finanze ha effettuato la previsione delle entrate tributarie sulla base della dinamica del reddito nazionale, nelle sue componenti reali e monetarie.

Le implicazioni connesse all'avviamento della prima fase della « riforma tributaria » e la circostanza che, in relazione alla legge 24 luglio 1972, n. 321, le disposizioni in materia di imposizione sul patrimonio e sul reddito, previste dalla legge di delega per la stessa riforma, dovranno entrare in vigore entro il primo gennaio 1974, hanno indotto il Ministero delle finanze a non trascurare la manifestazione eventuale nel corso del 1974, di fenomeni che possono determinare ritardi ed attriti nella formazione degli accertamenti, riflettendosi, in sostanza,

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sulla piena attuazione della seconda fase della « riforma ». Tali considerazioni hanno consigliato di operare con ogni cautela per cui il « coefficiente » di elasticità fiscale è stato ipotizzato inferiore all'unità (nella specie 0.9) sebbene, in passato, esso sia stato superiore all'unità.

In conseguenza di ciò, l'indice di incremento del gettito tributario è stato preventivato nella misura di 13,05 per cento, tasso questo che costituisce, pur sempre, un obiettivo correlato a quello dell'aumento del reddito nazionale.

Ai fini specifici dell'individuazione del gettito tributario per il 1974, è stato poi considerato che la previsione 1973 non ha potuto tener conto degli effetti della legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente la detassazione dei prodotti petroliferi, per cui, allo scopo di consentire una più corretta comparazione fra i dati relativi alle ipotesi previsionali dei due esercizi, la previsione tributaria 1973 (miliardi 14.601.2) è stata ridotta del presumibile minor gettito derivante dalla ricordata detassazione (miliardi 353). Sulla somma di lire 14.248,2 così ottenuta, è stato quindi applicato il ricordato indice di incremento di 13,05 per cento, il che ha consentito di valutare la lievitazione dei proventi tributari in lire 1.859,5 miliardi, facendo attestare la previsione 1974 nella misura complessiva di lire 16.107.7 miliardi.

Aggiungendo a tale importo gli introiti di natura non tributaria, il livello complessivo delle entrate per l'anno finanziario 1974 resta definito in 17.286,5 miliardi di lire.

4. — La considerazione del livello del disavanzo che si è ritenuto compatibile con le condizioni economiche e finanziarie prevedibili per il 1974 e del volume delle entrate acquisibili nello stesso anno, ha costretto a fissare la spesa per l'anno medesimo, nel suo complesso, nell'ammontare di 25.892,6 miliardi. Prescindendo dalle spese da finanziare con il ricorso al mercato (miliardi 1.230,7 nel 1974 e miliardi 1.298,3 nel 1973) ne risulta un aumento di miliardi 4.323,6 rispetto alla corrispondente previsione iniziale del 1973.

I fattori che hanno determinato tale aumento vanno individuati nelle seguenti esigenze:

i) registrare le variazioni conseguenti a provvedimenti legislativi preesistenti o intervenuti successivamente alla definizione del bilancio di previsione 1973;

ii) tener conto di tutte le variazioni che pur non legate direttamente a specifiche disposizioni legislative costituiscono obblighi inderogabili (adeguamenti automatici ed evoluzione naturale di talune voci di spesa);

iii) registrare le variazioni relative ad obblighi connessi con il servizio dei prestiti (sia di quelli in atto e sia di quelli che, in forza di particolari disposizioni, dovranno porsi in essere nel corso della gestione 1974);

iv) non ignorare la considerazione di apporti aggiuntivi, anche se in limiti ristretti, che risultino indispensabili per l'operatività delle varie branche dell'Amministrazione;

v) stabilire gli accantonamenti da considerare nei cosiddetti « fondi globali » per preordinare il necessario supporto finanziario ai provvedimenti già in corso di definizione parlamentare o che devono essere avviati.

5. — La considerazione della legislazione in atto ha comportato una serie di variazioni operanti sia in senso accrescitivo sia in senso riduttivo, per un complessivo importo netto di 1.509,4 miliardi.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tali variazioni, analizzate per Ministeri e per titoli di bilancio, sono poste in evidenza nel seguente prospetto:

MINISTERI	Parte corrente	Conto capitale	Totale
	(miliardi di lire)		
Tesoro . . . . .	— 0,6	+ 276,8 (a)	+ 276,2
Finanze . . . . .	+ 2,2	—	+ 2,2
Bilancio e programmazione economica . . . . .	+ 1,3	—	+ 1,3
Grazia e giustizia . . . . .	+ 4,5	+ 2 -	+ 6,5
Affari esteri . . . . .	+ 2,1	+ 1,5	+ 3,6
Pubblica istruzione . . . . .	+ 610 -	— 0,8	+ 609,2
Interno . . . . .	+ 8,7	—	+ 8,7
Lavori pubblici . . . . .	— 0,3	+ 48,6	+ 48,3
Trasporti e aviazione civile . . . . .	—	+ 4,1	+ 4,1
Poste e telecomunicazioni . . . . .	—	—	—
Difesa . . . . .	+ 1,9	—	+ 1,9
Agricoltura e foreste . . . . .	+ 0,7	+ 16 -	+ 16,7
Industria, commercio e artigianato . . . . .	+ 0,5	+ 17,5	+ 18 -
Lavoro e previdenza sociale . . . . .	+ 535 -	—	+ 535 -
Commercio estero . . . . .	—	— 0,4	— 0,4
Marina mercantile . . . . .	+ 1,8	— 24,6	— 22,8
Partecipazioni statali . . . . .	—	—	—
Sanità . . . . .	— 1,8	—	— 1,8
Turismo e spettacolo . . . . .	+ 2,8	— 0,1	+ 2,7
In complesso . . . . .	+ 1.168,8	+ 340,6 (a)	+ 1.509,4 (a)

(a) Oltre a miliardi 350 (dotazione Cassa per il Mezzogiorno) al cui finanziamento si provvede con il ricorso al mercato.

6. — Le variazioni per obblighi inderogabili — pur non legate direttamente a specifiche disposizioni legislative — sono vincolate a particolari meccanismi che autonomamente regolano l'evoluzione di molteplici voci di spesa. Tra tali obblighi, particolare rilievo rivestono quelli derivanti:

- dalla nuova disciplina delle funzioni dirigenziali (+ miliardi 24,1);
- dall'aumento dell'indennità integrativa speciale, ai sensi dei decreti del Ministro del tesoro 26 luglio 1972 e 21 luglio 1973 (+ miliardi 152,4);
- dall'adeguamento degli stanziamenti per stipendi e pensioni in relazione alla naturale evoluzione degli oneri (scatti, promozioni, assegni familiari, nuovi pensionamenti, ecc.) (+ miliardi 144,7);

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— dall'incidenza — sempre in materia di spese di personale — della espansione scolastica e, cioè, delle ripercussioni per sdoppiamenti di corsi e nuove istituzioni scolastiche (+ miliardi 70,6);

— dall'adeguamento degli oneri per i Servizi degli Organi costituzionali dello Stato (+ miliardi 9,8);

— dai trasferimenti a favore della finanza locale (+ miliardi 1.208 -);

— dal rigido collegamento di alcune voci di spesa all'andamento delle entrate o dalla particolare natura delle voci stesse, rettificative o compensative delle entrate (+ miliardi 44,9);

— dal regime delle « risorse proprie » da versare alla CEE per il finanziamento delle spese del bilancio comunitario (+ miliardi 200 -);

— dai contributi e rimborsi alle F.S., anche per la « normalizzazione dei conti » in attuazione di specifica regolamentazione comunitaria (+ miliardi 107,3);

— dai contributi all'ANAS (+ miliardi 34,8);

— dall'adeguamento delle sovvenzioni e dei sussidi a favore delle ferrovie in concessione (+ miliardi 52,6);

— dal rimborso all'ENPAS dei maggiori oneri incontrati nella liquidazione delle indennità di buonuscita e di previdenza (+ miliardi 31,1);

— dalle maggiori esigenze per le pensioni di guerra e gli assegni vitalizi (+ miliardi 14,1);

— dagli oneri connessi con il servizio dei prestiti (+ miliardi 368,3);

— dall'adeguamento dei contributi, a carattere obbligatorio, ad Enti ed Organismi internazionali (+ miliardi 8,7);

— dall'ammortamento dei beni patrimoniali, mobili ed immobili (+ miliardi 2,7);

— dalle anticipazioni alle Amministrazioni postale e ferroviaria per la copertura dei rispettivi disavanzi di gestione (+ miliardi 187,5);

— da altri particolari impegni (+ miliardi 70,9).

Nel complesso, dai suddetti fattori è derivato un incremento netto di miliardi 2.732,5 che viene specificatamente analizzato — per Ministeri e per titoli di bilancio — nel seguente prospetto:

MINISTERI	Parte corrente	Conto capitale	Rimborso prestiti	Totale
	(miliardi di lire)			
Tesoro . . . . .	274 -	241,4	149,5	664,9
Finanze . . . . .	1.680,6	—	—	1.680,6
Bilancio e programmazione economica . . . . .	0,2	—	—	0,2
Grazia e giustizia . . . . .	11,4	—	—	11,4
Affari esteri . . . . .	7,5	—	—	7,5
Pubblica istruzione . . . . .	198,4	—	—	198,4
Interno . . . . .	18,7	—	—	18,7
Lavori pubblici . . . . .	8,7	1,2	—	9,9
Trasporti e aviazione civile . . . . .	55 -	—	—	55 -
Poste e telecomunicazioni . . . . .	—	—	—	—
Difesa . . . . .	67,8	—	—	67,8
Agricoltura . . . . .	10,3	—	—	10,3
Industria, commercio e artigianato . . . . .	1 -	—	—	1 -
Lavoro e previdenza sociale . . . . .	3,4	—	—	3,4
Commercio estero . . . . .	0,6	—	—	0,6
Marina mercantile . . . . .	0,5	—	—	0,5
Partecipazioni statali . . . . .	0,2	—	—	0,2
Sanità . . . . .	1,1	—	—	1,1
Turismo e spettacolo . . . . .	1 -	—	—	1 -
In complesso . . . . .	2.340,4	242,6	149,5	2.732,5

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. — Per quanto, in particolare concerne gli oneri connessi con il servizio dei prestiti, si precisa che nella loro valutazione si è, ovviamente, tenuto conto sia dei prestiti già in essere che di quelli da contrarre nel corso del 1974.

Rispetto al 1973 la voce « interessi » fa registrare un aumento di 218,8 miliardi, mentre per la restituzione della sorte capitale l'aumento è di 149,5 miliardi.

8. — Le restanti variazioni — qualificate come « adeguamento del fabbisogno » — rispondono, in realtà, non già ad apprezzamenti delle esigenze esposte dalle singole Amministrazioni, che invero raggiungevano cifre ragguardevoli anche se con deliberazione adottata da un Consiglio dei Ministri, si è collegialmente ritenuto di rinunciarvi, bensì — tenuto conto del limite invalicabile fissato per il volume della spesa — ad un ponderato vaglio degli stanziamenti aggiuntivi risultati indispensabili per l'operatività delle Amministrazioni stesse.

Nell'obiettivo di agevolare una migliore operatività, nel quadro del blocco stabilito, si è consentito alle Amministrazioni di effettuare — come si è già detto — taluni assestamenti delle varie voci di spesa, a carattere meramente compensativo.

I ricordati stanziamenti aggiuntivi si sono concretati in assegnazioni per complessivi 43,9 miliardi che si ripartiscono — per Ministeri e per titoli di bilancio — nei termini di cui al prospetto che segue:

MINISTERI	Parte corrente	Conto capitale	Totale
	(miliardi di lire)		
Tesoro . . . . .	+ 24,2	— 4,8	+ 19,4
Finanze . . . . .	— 9,6	— 1 -	— 10,6
Bilancio e programmazione economica . . . . .	..	..	..
Grazia e giustizia . . . . .	+ 1,1	—	+ 1,1
Affari esteri . . . . .	+ 7 -	—	+ 7 -
Pubblica istruzione . . . . .	+ 6 -	— 0,1	+ 5,9
Interno . . . . .	+ 1,2	—	+ 1,2
Lavori pubblici . . . . .	+ 0,1	..	+ 0,1
Trasporti e aviazione civile . . . . .	+ 0,4	+ 0,9	+ 1,3
Poste e telecomunicazioni . . . . .	—	—	—
Difesa . . . . .	+ 6,3	+ 2,9	+ 9,2
Agricoltura e foreste . . . . .	+ 0,3	— 1,1	— 0,8
Industria, commercio e artigianato . . . . .	+ 0,7	—	+ 0,7
Lavoro e previdenza sociale . . . . .	— 0,1	—	— 0,1
Commercio estero . . . . .	+ 1,8	—	+ 1,8
Marina mercantile . . . . .	..	..	—
Partecipazioni statali . . . . .	+ 0,1	—	+ 0,1
Sanità . . . . .	+ 7,6	—	+ 7,6
Turismo . . . . .	..	—	—
In complesso . . . . .	+ 47,1	— 3,2	+ 43,9



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9. — I ristretti margini consentiti alla spesa per il nuovo esercizio hanno importato una rigorosa revisione degli accantonamenti da effettuare sui fondi globali. Essa è stata condotta sulla base dei seguenti criteri:

a) per i provvedimenti che hanno già iniziato l'iter parlamentare, il relativo onere è stato determinato in relazione all'effettivo stato di avanzamento dell'iter medesimo;

b) per gli accantonamenti già preordinati sul fondo globale del 1973 e per i quali il relativo iter non risulta ancora attivato, si è proceduto o alla loro completa eliminazione o ad una riduzione dell'incidenza sull'esercizio 1974;

c) infine, per le nuove proposte delle Amministrazioni, si è imposto il più rigoroso vaglio, assentendo soltanto le iniziative di particolare urgenza.

In tal modo è stato possibile creare spazio per la considerazione nei fondi globali delle ingenti somme intese a fronteggiare gli specifici impegni assunti in ordine alle piattaforme rivendicative dei pubblici dipendenti, nei limiti della incidenza, in ragione d'anno, delle trattative già definite.

Quelle invece ancora in corso di definizione — Monopoli e Ferrovie dello Stato — introducono un elemento di incertezza nelle nuove previsioni. In ogni caso, esse non possono comportare modificazioni nella cifra del disavanzo indicato.

Sulla scorta di tali criteri il volume dei fondi globali per il 1974 è stato così rideterminato:

— parte corrente . . . . .	miliardi	904,4
— conto capitale . . . . .	»	656,4
— rimborso prestiti . . . . .	»	31 -
<hr/>		
In complesso . . . . .	miliardi	1.591,8

I provvedimenti che concorrono a formare le indicate consistenze dei fondi globali risultano dall'apposito allegato D nel quale si da anche conto sia delle eliminazioni operate che delle riduzioni per differimento della decorrenza. Nei fondi globali figurano taluni accantonamenti sui quali si richiama l'attenzione del Parlamento; per essi — e per le analoghe spese che, per essere autorizzate da leggi preesistenti, sono già considerate in bilancio — il Ministro del Tesoro, nel quadro dell'indirizzo di Governo, si propone di presentare un disegno di legge generale di ordine soppressivo e riduttivo. (Ad essi viene data evidenza con nota apposita, nel ricordato Allegato D).

10. — La legislazione in atto ed i provvedimenti in corso avrebbero comportato spese aggiuntive da finanziare con il ricorso al mercato per complessivi 1.837,9 miliardi, in ordine sia alle competenze proprie del 1974 che a quelle degli esercizi precedenti.

Al fine di contenerne il gravame nei limiti predeterminati per la spesa, si è proceduto ad una ricognizione delle concrete possibilità operative connesse con l'utilizzo dei prestiti

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stessi, determinando selezioni e riduzioni sulla base di un piano globale che ha portato a ridimensionare l'indicato importo in 1.230,7 miliardi così composti:

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	Carico legislativo	Importo considerato
<b>A. — Legislazione in atto</b>		
Apporti dello Stato al « Fondo sociale » (Legge 30 aprile 1969, n. 153 e decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 1972, n. 485) . . . . .	104 -	104 -
Interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (legge 6 ottobre 1971, n. 853) . . . . .	350 -	350 -
Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e 12 marzo 1968, n. 260) . . . . .	40 -	—
Aumento del fondo di dotazione dell'IRI (legge 28 luglio 1971, n. 547) . . . . .	220 -	185 -
Aumento del fondo di dotazione dell'ENI (legge 28 luglio 1971, n. 586) . . . . .	50 -	35 -
Aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema (legge 14 agosto 1971, n. 814) . . . . .	8 -	6 -
Programma edilizio, comprendente anche case di riposo, a favore dei profughi e dei rimpatriati (legge 25 luglio 1971, n. 568) . . . . .	7 -	4 -
Finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (legge di bilancio 1974) . . . . .	120 -	120 -
Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le Aziende minerarie metallurgiche — EGAM — (legge 7 marzo 1973, n. 69) . . . . .	48 -	30 -
Interventi per la salvaguardia di Venezia (legge 16 aprile 1973, n. 171) . . . . .	85 -	25 -
Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM — Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera (legge 7 maggio 1973, n. 243) . . . . .	35 -	27 -
Aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali (legge 7 maggio 1973, n. 244) . . . . .	3 -	3 -
Conferimento di un fondo di dotazione all'Ente nazionale per l'energia elettrica (legge 7 maggio 1973, n. 253) . . . . .	50 -	35 -
Aumento del fondo di dotazione del Medio-credito centrale (legge 28 maggio 1973, n. 295) . . . . .	100 -	80 -
Aumento del capitale sociale dell'Azienda tabacchi italiani — ATI — S.p.A. — (legge 5 marzo 1973, n. 30) . . . . .	0,5	0,5
	<b>1.220,5</b>	<b>1.004,5</b>
<b>B. — Provvedimenti in corso</b>		
Aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'IMI (Atto Camera 1404 appr. — Atto Senato 1163) . . . . .	60 -	20 - (a)
Finanziamento attività agricola (Atto Camera 1182 appr. — Atto Senato 1144) . . . . .	320 -	130 - (b)
Aumento partecipazione dell'Italia al capitale della Banca asiatica di sviluppo (Atto Camera 1840) . . . . .	2,4	1,2
Interventi urgenti negli aeroporti aperti al traffico aereo civile (Atto Senato 882) . . . . .	65 -	45 - (c)
Programmi ordinario e straordinario di edilizia scolastica universitaria (Atti Camera 2240-2241) . . . . .	170 -	30 - (d)
	<b>617,4</b>	<b>226,2</b>
<b>Totale A + B</b> . . . . .	<b>1.837,9</b>	<b>1.230,7</b>

(a) In concreto si ipotizza che il provvedimento abbia inizio dal 1974.

(b) Si ipotizza che il provvedimento si perfezioni nel 1973, per cui nello stesso anno si ha una spesa di 120 miliardi. La quota 1974 (miliardi 200) si prende in considerazione per miliardi 130 corrispondente alla somma da versare — per il tramite del fondo regionale di sviluppo — alle Regioni e che quindi si rinvia ad epoca successiva l'importo di miliardi 70 attribuito all'Amministrazione centrale per settori di competenza, in quanto la stessa può operare con la corrispondente quota 1973 (miliardi 46) che acquisisce nell'ultima parte dell'anno.

(c) Si ipotizza che il perfezionamento del provvedimento avvenga nel 1973 scontando la quota di competenza per miliardi 20.

(d) Si ipotizza che il provvedimento abbia inizio con il 1974.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11. — Il rigoroso contenimento della spesa operato sia per le dotazioni dei capitoli di bilancio, che per gli accantonamenti sui fondi globali, nonché per le quote da reperire sul mercato, non avrebbe tuttavia consentito di rimanere nei limiti globalmente prefissati.

Si è reso così necessario intervenire anche attraverso una riconsiderazione delle dotazioni stabilite per il 1973, con abbattimenti alla base che hanno essenzialmente interessato:

- le sovvenzioni alle società marittime di preminente interesse nazionale;
- la somministrazione al Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- lo stanziamento per la restituzione dell'ige sui prodotti esportati.

Trattasi di riduzioni che complessivamente si stabiliscono nell'ordine di 275 miliardi.

\* \* \*

12. — Dalle risultanze delle previsioni del 1974 appare evidente, tra l'altro, un ulteriore sensibile deterioramento del risparmio pubblico, in conseguenza del forte aumento della spesa corrente, sulla quale incidono in maniera massiccia gli oneri per le piattaforme rivendicative dei pubblici dipendenti e per trasferimenti agli enti pubblici, in primo luogo a quelli territoriali.

Le spese correnti — che rispetto al 1973 aumentano del 21,5 per cento — rappresentano il 79,1 per cento delle spese e quelle in conto capitale il 17 — per cento (le corrispondenti percentuali del 1973 erano, rispettivamente, il 78,9 per cento ed il 17,2 per cento). Peraltro, le spese in conto capitale considerano le anticipazioni a ripiano dei disavanzi di gestione delle Aziende autonome, prescindendo da esse, le spese correnti sono pari all'82,9 per cento del complesso delle spese (contro l'82,8 per cento del 1973) e quelle in conto capitale il 13,0 per cento (rispetto al 13,1 per cento dell'esercizio precedente).

Il fatto che, per fare posto a spese correnti, si debba incidere sulle spese per investimento indica chiaramente al Parlamento quale è la condizione attuale del bilancio dello Stato, caratterizzato ormai da una tale rigidità e da un prevalere di spese correnti, e soprattutto di spese per il personale, per cui la sua funzione propulsiva e di aiuto allo sviluppo economico e sociale diventa sempre più evanescente (1).

(1) La prevalenza delle spese correnti risulta ulteriormente accresciuta, ove si consideri il conto consolidato Stato-Aziende autonome.

Dal conto — che qui di seguito si espone nelle cifre più significative emerge — inoltre l'accentuata incidenza, tra le spese correnti, degli oneri per il personale.

CONTO CONSOLIDATO STATO-AZIENDE AUTONOME					
(miliardi di lire)					
ENTRATE	1973	1974	SPESE	1973	1974
Tributarie . . . . .	14.601,2	16.107,7	Organi costituzionali . . . . .	57,7	67,5
Vendita beni e servizi . . . . .	1.603,9	1.697,5	Personale:		
Altre entrate correnti . . . . .	639,5	734,6	— in attività . . . . .	5.716,3	6.681,3
			— in quiescenza . . . . .	1.235,7	1.389,2
			— fondi speciali . . . . .	363,9	799,6
Totale entrate correnti . . . . .	16.844,6	18.539,8	Acquisto beni e servizi . . . . .	7.315,9	8.870,1
			Trasferimenti . . . . .	2.284,3	2.424,4
Ammortamento beni patrimoniali . . . . .	421	509	Interessi . . . . .	5.261,5	7.937,9
Altre entrate in capitale . . . . .	60,8	38,9	Altre spese correnti . . . . .	1.432,6	1.615,7
				2.197,9	1.406,6
Totale entrate in capitale . . . . .	481,8	547,9	Totale spese correnti . . . . .	18.549,9	22.322,2
			Costituzione capitali fissi . . . . .	691,6	968,6
Accensione prestiti . . . . .	291,5	470,6	Trasferimenti in capitale . . . . .	1.449,6	1.692,8
			Altre spese in capitale . . . . .	641,4	811,6
Totale entrate . . . . .	17.617,9	19.558,3	Totale spese in capitale . . . . .	2.782,6	3.473
Disavanzo . . . . .	4.677,5	7.375,4	Rimborso prestiti . . . . .	962,9	1.138,5
			Totale spese . . . . .	22.295,4	26.933,7
Totale . . . . .	22.295,4	26.933,7			

Per quanto riguarda le spese per il personale a partire da quelle della dirigenza statale, il Governo ha dovuto prendere atto degli impegni assunti, cercando di applicare alle categorie per le quali l'accordo non era ancora intervenuto, i principi, e purtroppo anche le deroghe ai principi, che hanno ispirato gli accordi già definiti. Ma quando il Parlamento si troverà a valutare la globalità dello sforzo finanziario — nel complesso miliardi 1.022, di cui 24 per la dirigenza civile, 476 per il personale della scuola, 116 per il personale amministrativo, 220 per il personale delle Aziende autonome e 186 per il personale militare, compresa la dirigenza militare — che si è dovuto o si dovrà compiere, anche con effetto retroattivo, perché molte nuove condizioni partono da questo o da quel mese del 1973, dovrà porre attenzione alle conseguenze di questo successivo impegno e all'incidenza che esso potrebbe avere sulla politica antinflazionistica in corso, che ha registrato un certo successo iniziale. Le piattaforme rivendicative, accolte in determinati settori della Pubblica amministrazione, esercitano effetti di propagazione sui restanti settori e suscitano incrementi nella domanda di beni che, nelle condizioni attuali, possono non incontrare equivalenti incrementi nella offerta. In assenza di decisioni coordinate le piattaforme rivendicative determinano spinte inflazionistiche e non giovano affatto a coloro che ne usufruiscono, come non giovano al mondo del lavoro in genere.

Anche nel bilancio, che si presenta, la espansione della spesa corrente, ha sacrificato quella per investimenti. Se si tiene conto che vi sono impegni pluriennali di aumento di determinate spese correnti, di cui daremo conto nella discussione parlamentare del bilancio, si comprende come il Governo veda con preoccupazione l'avvenire riservato alla spesa per investimenti produttivi e sociali, il cui sviluppo costituisce, accanto alla lotta contro l'inflazione, l'impegno suo principale del Governo. Anche da questo punto di vista, la discussione parlamentare del bilancio dovrebbe acquistare un rilievo maggiore che nel passato, poiché si tratta, in definitiva, di decidere quale contenuto coerente bisogna dare alla nostra politica economica e finanziaria.

13. — Non è solo la condizione del bilancio dello Stato e quella delle sue aziende autonome che desta gravi preoccupazioni. Un'altra grave incognita è costituita dalle spese crescenti — e si tratta pur sempre di spese correnti — degli Enti locali, degli Enti previdenziali e degli Enti pubblici in genere. Mentre il bilancio di previsione dello Stato ha registrato un'opera pur faticosa di revisione per rimanere nei limiti del disavanzo di cassa compatibile con le necessità di sostegno della attività produttiva, non siamo affatto certi che questa opera di revisione avvenga in tutti gli Enti che si alimentano di spesa pubblica. Occorre impedire che il volume di credito disponibile per l'attività produttiva non si riduca ulteriormente per effetto di un più ampio indebitamento, derivante dal disavanzo di questi enti, non compresi nel citato fabbisogno di 7.400 miliardi.

All'esame di questo problema, che non è meno grave di quello della elaborazione del bilancio dello Stato, si dedicherà immediatamente il Ministro del tesoro dopo aver chiuso appunto la fase di presentazione completa del bilancio dello Stato.

Ma nel frattempo, il monito che il Governo rivolge a se stesso e l'invito che fa al Parlamento, è il monito che il Governo rivolge a tutti gli Enti pubblici, alle Amministrazioni regionali, alle province, ai comuni, agli altri Enti.

Bisogna che lo sforzo che fa oggi il Governo — impegnandosi a non dare maggiore spazio alle pur legittime maggiori esigenze delle singole Amministrazioni, riducendo il disavanzo potenziale — sia rispettato da ogni sede in cui si tratta di pubblica spesa. Se lo sforzo non è simultaneo e parallelo, se il Governo agisce in un senso e le altre Amministrazioni pubbliche in senso opposto, quel fenomeno che si vuol dominare e quella minaccia che si vuol allontanare, prima che sia troppo tardi — che è appunto la minaccia inflazionistica — saranno sulla coscienza di tutti i pubblici amministratori e toglieranno al Paese una prospettiva di stabile benessere, di rapida crescita economica sociale e civile, cui esso ha ben il diritto di tornare ad aspirare.

\* \* \*

14. — Maggiori elementi di dettaglio in ordine alle variazioni relative ai singoli Ministeri possono ricavarsi dalle note preliminari che corredano i rispettivi stati di previsione.

In tali note preliminari, peraltro, — in relazione ai particolari criteri che hanno presieduto alla impostazione delle previsioni del bilancio 1974 — non si rinvengono le esposizioni di natura prettamente politica dirette ad illustrare gli specifici indirizzi dell'attività dei diversi settori.

Saranno pertanto i responsabili dei singoli Dicasteri ad esporre direttamente al Parlamento le linee lungo le quali si muoveranno le varie Amministrazioni per il perseguimento dei fondamentali obiettivi concordati in sede di Governo.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## II

Così delineato il quadro generale delle previsioni di entrata e di spesa per il nuovo esercizio, nelle parti che seguono si da conto in modo specifico — ed a raffronto con i corrispondenti dati del 1973 — delle somme che formano oggetto delle previsioni proprie del bilancio sottoposto all'esame del Parlamento.

## ENTRATA

Le entrate, previste per l'anno finanziario 1974 in milioni 17.286.540, riguardano, come si è già accennato, per milioni 16.107.715 i cespiti tributari, per milioni 822.606, le entrate extra tributarie, per milioni 50.655, quelle per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti e per milioni 305.564 le accensioni di prestiti.

Dette previsioni sono esposte in dettaglio nell'allegato A.

Il raffronto tra le previsioni del nuovo esercizio e quelle iniziali per la corrente gestione risulta dal seguente prospetto:

	Previsioni iniziali per l'anno finanziario 1973		Previsioni iniziali per l'anno finanziario 1974		Differenze	
	importi in milioni di lire	propor- zioni percen- tuali	importi in milioni di lire	propor- zioni percen- tuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le propor- zioni percen- tuali
<i>Entrate tributarie:</i>						
Imposte sul patrimonio e sul reddito	4.027.855	25,7	4.259.600	24,6	+ 231.745	- 1,1
Tasse ed imposte sugli affari . . . . .	4.813.550	30,7	5.658.005	32,7	+ 844.455	+ 2 -
Imposte sulla produzione, sui con- sumi e dogane . . . . .	4.588.917	29,3	5.008.100	29 -	+ 419.183	- 0,3
Monopoli . . . . .	976.010	6,2	976.010	5,7	-	- 0,5
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco . . . . .	194.911	1,3	206.000	1,2	+ 11.089	- 0,1
<b>Totale delle entrate tributarie . . . . .</b>	<b>14.601.243</b>	<b>93,2</b>	<b>16.107.715</b>	<b>93,2</b>	<b>+ 1.506.472</b>	<b>-</b>
<i>Entrate extra tributarie . . . . .</i>	<i>752.243</i>	<i>4,8</i>	<i>822.606</i>	<i>4,7</i>	<i>+ 70.363</i>	<i>- 0,1</i>
<b>Totale delle entrate tributarie ed extra tributarie . . . . .</b>	<b>15.353.486</b>	<b>98 -</b>	<b>16.930.321</b>	<b>97,9</b>	<b>+ 1.576.835</b>	<b>- 0,1</b>
<i>Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti .</i>	<i>65.800</i>	<i>0,4</i>	<i>50.655</i>	<i>0,3</i>	<i>- 15.145</i>	<i>- 0,1</i>
<i>Accensione di prestiti. . . . .</i>	<i>241.481</i>	<i>1,6</i>	<i>305.564</i>	<i>1,8</i>	<i>+ 64.083</i>	<i>+ 0,2</i>
	<b>15.660.767</b>	<b>100 -</b>	<b>17.286.540</b>	<b>100 -</b>	<b>+ 1.625.773</b>	<b>-</b>

Il complessivo aumento netto di milioni 1.625.773 è dovuto a variazioni operanti in senso opposto, intese ad adeguare le previsioni ai gettiti che si presume di realizzare nell'anno 1974.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esso riguarda: i cespiti tributari (+ milioni 1.506.472); quelli extra tributari (+ milioni 70.363), le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti (— milioni 15.145) e le accensioni prestiti (+ milioni 64.083).

Il maggior gettito netto valutato per i cespiti tributari è da porre soprattutto in relazione al previsto andamento delle attività produttive e del reddito nazionale, nonché agli accertamenti derivanti da una sempre più attenta azione dell'Amministrazione finanziaria, tenuto anche conto degli effetti della legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente la detassazione dei prodotti petroliferi e della legge 16 maggio 1970, n. 281, relativa ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

## ENTRATE TRIBUTARIE

Come si rileva dal prospetto riassuntivo, per i cespiti tributari si prevede di realizzare un introito complessivo di milioni 16.107.715, pari al 93,2 per cento delle entrate statali. Detto introito concerne:

a) *Imposte sul patrimonio e sul reddito*: il gettito previsto in miliardi 4.259,6 riguarda essenzialmente, l'imposta di ricchezza mobile (miliardi 2.350), l'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (miliardi 570,3), quelle sulle società e sulle obbligazioni (miliardi 330), l'addizionale di cui all'articolo 80 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, prorogata dal decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito in legge 7 febbraio 1968, n. 27 e integrata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 801 (miliardi 450), l'addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali e a tributi comunali e provinciali (miliardi 190), le entrate riservate all'erario derivanti dalla estensione all'imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento (miliardi 205), le imposte sulle successioni e donazioni (miliardi 80), e la ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (miliardi 32,5).

Rispetto alle previsioni 1973 il gruppo di cespiti in questione presenta un aumento netto di miliardi 231,7 dovuto, essenzialmente, ai maggiori introiti che si prevede di realizzare per l'imposta di ricchezza mobile (+ miliardi 130), per quella complementare (+ miliardi 52,3), per l'addizionale di cui al citato articolo 80 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 (+ miliardi 28), per addizionale 5 per cento ad imposte dirette erariali ed a tributi comunali e provinciali (+ miliardi 8,5), per le entrate riservate all'erario derivanti dall'estensione alla imposta sulle società della predetta addizionale e dall'aumento della medesima addizionale del 5 per cento (+ miliardi 12) e per le imposte sulle società e sulle obbligazioni (+ miliardi 20). Per contro, viene, tra l'altro, previsto un minore introito netto di miliardi 13 per imposta sulle successioni e donazioni e sul valore globale netto dell'asse ereditario, avuto riguardo agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, che disciplina detta imposta.

b) *Tasse ed imposte sugli affari*: l'introito di miliardi 5.658 concerne, soprattutto: l'imposta sul valore aggiunto (miliardi 4.190); quella di registro (miliardi 408); le imposte di bollo (miliardi 305); quelle in surrogazione del registro e del bollo (miliardi 113); le tasse automobilistiche (miliardi 175); quelle sulle concessioni governative (miliardi 117); i canoni di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione (miliardi 140); l'imposta ipotecaria (miliardi 85) e l'imposta sugli spettacoli e sul giuoco nelle case da giuoco (miliardi 45,3).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario, i cespiti considerati nella voce in esame presentano un incremento netto di miliardi 844,5 (17,5 per cento nei riguardi del 1973), dovuto, essenzialmente, al maggior volume di introiti che si prevede di realizzare per l'imposta sul valore aggiunto. Tra gli altri tributi di un certo rilievo nel settore si ricordano, poi, l'imposta ipotecaria (+ miliardi 40), quelle in surrogazione del registro e del bollo (+ miliardi 11)

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e i canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione (+ miliardi 10). È previsto, per contro, tra l'altro, un minore introito di miliardi 50 nel gettito delle tasse automobilistiche, tenuto anche conto degli effetti della richiamata legge n. 281 del 1972, che riduce, dal 1° gennaio 1974, dal 75 al 50 per cento, la tassa erariale di circolazione in corrispondenza di un uguale incremento percentuale dell'omonima tassa a favore delle regioni a statuto ordinario.

c) *Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane*: il gettito dei tributi di che trattasi, previsto in miliardi 5.008,1 riguarda, essenzialmente, il provento dell'imposta sul valore aggiunto relativo alle importazioni (miliardi 1.300); quello dei dazi della tariffa doganale comune ed altri diritti fissati dalle istituzioni della CEE sugli scambi con i Paesi non membri (miliardi 250); i prelievi, gli importi addizionali ed altri diritti fissati dalla CEE sugli scambi con i Paesi terzi nel quadro della politica agricola comune, nonché i prelievi agricoli applicabili all'importazione dagli Stati membri (miliardi 130); i dazi CECA, altri diritti doganali e diritti marittimi (miliardi 18); le sovrimposte di confine (miliardi 84,1); le imposte di fabbricazione sugli oli minerali e loro derivati (miliardi 2.600), sugli spiriti (miliardi 120,4), sui gas incondensabili (miliardi 107) sullo zucchero e sulle materie zuccherine (miliardi 53,5) e sulla birra (miliardi 40,1), l'imposta sul gas e sull'energia elettrica (miliardi 82,1); le imposte sul consumo del caffè (miliardi 117,2) e delle banane (miliardi 42,5); i proventi della vendita dei denaturanti e dei contrassegni di Stato (miliardi 29,3).

Rispetto alla corrente gestione, il gruppo di cespiti in questione presenta un incremento netto di miliardi 419,2, sulla formazione del quale incidono gli effetti della ricordata legge 19 marzo 1973, n. 32, riguardante la detassazione di prodotti petroliferi in correlazione con l'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto. Il cennato incremento interessa per miliardi 223,4 le imposte di fabbricazione e, per miliardi 195,8, i proventi doganali e marittimi e i tributi affini. Per le prime vanno in particolare ricordati i maggiori proventi che si prevede di realizzare per l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e loro derivati (+ miliardi 165), sui gas incondensabili (+ miliardi 15,2), sul gas e sull'energia elettrica (+ miliardi 12,1), sugli spiriti (+ miliardi 20,4), sullo zucchero (+ miliardi 8,4) e sulla birra (+ miliardi 6,1). Per quanto concerne i proventi doganali ed i diritti marittimi, degne di menzione, fra le altre, la ricordata imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni (+ miliardi 200), i dazi della tariffa doganale comune ed altri diritti fissati dalla CEE sugli scambi con i paesi terzi (+ miliardi 20), le sovrimposte di confine (+ miliardi 27,4) e l'imposta sul consumo del caffè (+ miliardi 17,2). Per contro, viene, tra l'altro, previsto un minore introito per i prelievi, importi addizionali ed altri diritti fissati dalla CEE sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune (— miliardi 60).

d) *Monopoli*: l'introito spettante allo Stato, quale quota fiscale dei proventi che si prevede di realizzare nell'anno finanziario 1974 rimane invariato rispetto a quello relativo al 1973 (miliardi 976, di cui miliardi 950 per l'imposta sul consumo dei tabacchi e miliardi 26 per quella sulla fabbricazione dei fiammiferi).

e) *Lotto lotterie ed altre attività di giuoco*: la previsione concerne, prevalentemente, il provento del giuoco del lotto (miliardi 186) e l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (miliardi 13,9).

Rispetto alle previsioni 1973 è valutato un maggior gettito netto di miliardi 11,1 riferibile particolarmente al provento dei cespiti dianzi citati.

## ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

Come si è già detto, le entrate extra-tributarie vengono previste in miliardi 822,6, pari al 4,7 per cento delle entrate statali. Esse risultano così costituite:



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Proventi speciali:* per questi cespiti è previsto un introito di miliardi 129,4, riguardante, principalmente: il saldo dei conti concernenti l'Istituto di emissione per l'imposta di bollo sulla circolazione di biglietti, vaglia ed assegni bancari liberi (miliardi 23,5); i diritti per visita sanitaria del bestiame (miliardi 12); i diritti catastali e di scritturato (miliardi 16); i diritti dovuti in relazione alle operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (miliardi 6,7); i prelievi e le ritenute operate sui diritti, proventi e compensi al personale da erogare per gli scopi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 (miliardi 12,3); i tributi speciali e diritti (miliardi 16,1); le tasse portuali (miliardi 13); i diritti di cancellerie e segreterie giudiziarie (miliardi 5,5); i diritti inerenti al movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile (miliardi 9); la soprattassa sulle licenze di caccia e di uccellazione (miliardi 2,5) ed i diritti introitati dagli Uffici all'estero (miliardi 2,5).

Il previsto maggior introito netto di miliardi 5,9 concerne, per la più gran parte, le entrate derivanti dai richiamati prelievi e dalle ritenute operate sui diritti, proventi e compensi al personale (+ miliardi 3,6), nonché dai diritti catastali (+ miliardi 2).

*Proventi di servizi pubblici minori:* questi proventi, valutati in miliardi 167,6 (contro miliardi 164,1 del 1973), riguardano, soprattutto, le entrate eventuali e diverse dei Ministeri (miliardi 60), le multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative (miliardi 27), le oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (miliardi 20,5) e gli utili di gestione dell'Istituto di emissione ed interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria provinciale (miliardi 45,3).

Il previsto maggior introito netto di miliardi 3,5 interessa, per miliardi 3, le multe inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative.

*Proventi dei beni dello Stato:* per questi redditi è previsto un introito di miliardi 30,8 riguardante, principalmente, i proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, canali, pertinenze di bonifica e proventi della pesca (miliardi 14,4); i redditi dei terreni e fabbricati (miliardi 4) ed i diritti erariali sui permessi di prospezione e di ricerca mineraria (miliardi 4).

Il previsto maggior introito netto di miliardi 3,5 è, soprattutto, in relazione al positivo andamento del gettito dei diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria.

*Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione:* i proventi di che trattasi riguardano per miliardi 89,5 l'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (miliardi 87,5) e dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (miliardi 2) e per miliardi 120,2 i proventi di gestioni speciali. Tra questi vanno segnalati le quote degli utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (miliardi 72) e della gestione dei buoni postali fruttiferi (miliardi 40).

Il maggior introito netto di miliardi 16,8 è essenzialmente determinato dai previsti maggiori utili delle gestioni dei buoni postali fruttiferi (+ miliardi 10) e della Cassa depositi e prestiti (+ miliardi 2), nonché dell'Ente nazionale idrocarburi (+ miliardi 2,5).

*Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro:* la previsione di miliardi 7 concerne, essenzialmente, gli interessi compresi nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse ad Amministrazioni statali, Enti locali ed altri diversi (miliardi 1,3) e gli interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato (miliardi 2,8).

*Ricuperi, rimborsi e contributi:* la previsione di miliardi 242,7 riguarda soprattutto: la ritenuta sugli stipendi, retribuzioni e pensioni (miliardi 170), il recupero di fondi riferibili

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a capitoli di spesa inseriti negli stati di previsione dei diversi Ministeri (miliardi 12,2); il concorso dei Paesi della NATO nelle spese di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa (miliardi 14,6); le somme da versare dalle regioni e dalle province di Trento e di Bolzano a titolo di rimborsi e concorsi diversi dovuti allo Stato (miliardi 8); i rimborsi dovuti da Aziende autonome per spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato (miliardi 8,8) e il contributo degli Istituti ed Enti previdenziali o assistenziali nella spesa per il trattamento economico del personale addetto al collocamento della manodopera, di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1336, e per la corresponsione del premio speciale di cui alla legge 22 luglio 1961, n. 628 (miliardi 10).

Il maggior introito di miliardi 35,2 che si prevede di realizzare per questo gruppo di cespiti è, per la massima parte, in relazione al previsto andamento del gettito delle ritenute sugli stipendi, paghe e pensioni.

*Partite che si compensano nella spesa:* l'importo di miliardi 35,4 previsto per il 1974 è costituito, soprattutto, dai fondi scorta degli Enti militari e di quelli affini (Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo della guardia di finanza e Capitanerie di porto: miliardi 25,3) e dalla rifusione del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli Uffici diplomatici e consolari (miliardi 4).

## ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI

L'importo di miliardi 50,6, pari allo 0,3 per cento delle entrate che si prevede di realizzare nel prossimo anno finanziario, riguarda: vendita di beni immobili ed affrancamento di canoni, per miliardi 3,5; ammortamento di beni patrimoniali, per miliardi 27,3; rimborso di anticipazioni e di crediti vari del tesoro, per miliardi 19,8.

Il previsto minore introito netto di miliardi 15,2 è essenzialmente dovuto alla cessazione dell'entrata relativa al recupero delle somme anticipate dallo Stato per il pagamento delle rette di spedalità.

## ACCENSIONE DI PRESTITI

La previsione di miliardi 305,6 concerne prevalentemente il ricavo delle emissioni di titoli del debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace (miliardi 5) e dei buoni poliennali del tesoro, in relazione al previsto rinnovo di quelli in scadenza il 1° aprile 1974 (miliardi 300,5).

Il maggiore introito di miliardi 64,1 è determinato dalla consistenza di tale rinnovo.

## SPESA

Le previsioni di spesa per l'anno finanziario 1974, nell'indicato complessivo importo di milioni 24.661.903 (la sua ripartizione per Ministeri risulta dall'allegato B), includono milioni 961.858 per oneri relativi a rimborso di prestiti. Il restante importo di milioni 23.700.045 (riguardante per milioni 19.498.649 spese correnti e per milioni 4.201.396 spese in conto capitale) si riassume, per voci funzionali ed economiche, come dal prospetto che segue:



LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	Sez. I - Amministrazione generale	Sez. II - Difesa nazionale	Sez. III - Giustizia	Sez. IV - Sicurezza pubblica	Sez. V - Relazioni internazionali	Sez. VI - Istruzione e cultura	Sez. VII - A. - Venturi ed interventi nel campo delle abitazioni	Sez. VIII - A. - Venturi ed interventi nel campo sociale	Sez. IX - Trasporti e comunicazioni	Sez. X - Azioni ed interventi nel campo economico	Sez. XI - Interventi a favore della finanza regionale e locale	Sez. XII - Opere non ripartibili	In complesso
		(milioni di lire)	(milioni di lire)	(milioni di lire)	(milioni di lire)	(milioni di lire)	(milioni di lire)	(milioni di lire)	(milioni di lire)	(milioni di lire)	(milioni di lire)	(milioni di lire)	(milioni di lire)	(milioni di lire)
<b>TITOLO II</b>														
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>														
CATEGORIA X. — Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato . . .		6.368	»	23.000	»	2.000	7.700	2.511	2.300	54.742	107.782	»	3.000	209.403
CATEGORIA XI. — Beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche scientifiche a carico diretto dello Stato . . .		400	1.426	»	»	»	12.571	»	300	18.876	522	»	»	34.095
CATEGORIA XII. — Trasferimenti . . . . .		8.675	331	5.500	»	»	102.381	213.713	96.327	418.757	1.152.937	23.000	»	2.021.621
CATEGORIA XIII. — Partecipazioni azionarie e conferimenti . . . . .		»	»	»	»	»	»	»	»	»	16.240	»	»	16.240
CATEGORIA XIV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive . . . . .		»	»	»	»	»	»	»	»	3.000	54.040	»	»	57.040
CATEGORIA XV. — Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive . . . . .		»	»	»	»	»	»	»	3.635	1.129.234	50.000	14.000	9.738	1.206.607
CATEGORIA XVI. — Somme non attribuibili . . . . .		15.443	1.757	28.500	»	2.000	122.652	216.224	102.562	1.624.609	1.381.521	37.000	656.390	656.390
		1.165.304	1.991.346	299.782	847.270	777.427	4.218.758	255.529	2.905.878	2.537.640	2.156.764	3.720.173	2.824.174	23.700.045

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qui di seguito, le previsioni di che trattasi vengono esaminate ed illustrate sotto i due aspetti.

\* \* \*

## CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE SPESE

La classificazione funzionale delle spese (correnti ed in conto capitale) previste per l'anno finanziario 1974, posta a raffronto con le corrispondenti previsioni per il 1973, risulta dal prospetto che segue, nel quale, per ciascuna voce funzionale viene anche indicata l'incidenza percentuale sul totale della spesa corrente ed in conto capitale:

	Previsioni anno 1973		Previsioni anno 1974		Differenze	
	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
Amministrazione generale . . . . .	1.078.766	5,5	1.165.304	4,9	+ 86.538	— 0,6
Difesa nazionale . . . . .	1.934.741	9,9	1.991.346	8,4	+ 56.605	— 1,5
Giustizia . . . . .	275.260	1,4	299.782	1,3	+ 24.522	— 0,1
Sicurezza pubblica . . . . .	820.982	4,2	847.270	3,6	+ 26.288	— 0,6
Relazioni internazionali . . . . .	552.178	2,8	777.427	3,3	+ 225.249	+ 0,5
Istruzione e cultura . . . . .	3.411.893	17,5	4.218.758	17,8	+ 806.865	+ 0,3
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni . . . . .	255.393	1,3	255.529	1,1	+ 136	— 0,2
Azione ed interventi nel campo sociale	2.276.627	11,6	2.905.878	12,2	+ 629.251	+ 0,6
Trasporti e comunicazioni . . . . .	2.213.938	11,3	2.537.640	10,7	+ 323.702	— 0,6
Azione ed interventi nel campo economico . . . . .	1.716.656	8,8	2.156.764	9,1	+ 440.108	+ 0,3
Interventi a favore della finanza regionale e locale . . . . .	1.927.533	9,9	3.720.173	15,7	+ 1.792.640	+ 5,8
Oneri non ripartibili . . . . .	3.077.959	15,8	2.824.174	11,9	— 253.785	— 3,9
	19.541.926	100	23.700.045	100	+ 4.158.119	—

Il prospetto che precede pone in evidenza che il primo posto in ordine d'importanza è mantenuto dalle spese relative all'istruzione ed alla cultura (17,8 per cento); seguono gli interventi a favore della finanza regionale e locale (15,7 per cento), le spese riguardanti gli interventi nel campo sociale (12,2 per cento), i trasporti e le comunicazioni (10,7 per cento) e via via le altre.

Per la ripartizione fra gli stati di previsione dei vari Ministeri dei raggruppamenti relativi alle suindicate voci funzionali, si rinvia all'apposito allegato al quadro generale riassuntivo.

Lo sviluppo delle spese considerate nei gruppi di oneri sopraindicati risulta dall'allegato C, nel quale le spese stesse sono esposte nei singoli fattori costitutivi.

Qui di seguito si indicano, per i singoli raggruppamenti, le principali voci di spesa in essi considerate.

## I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE

Gli oneri di che trattasi, che rappresentano il 4,9 per cento della complessiva spesa di parte corrente ed in conto capitale prevista per l'anno finanziario 1974, considerano, oltre alle spese per gli Organi costituzionali e per i servizi che interessano la generalità dei settori nei quali si estrinseca l'attività dello Stato, quelle relative ai servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio, nonché le erogazioni rivolte a finalità di culto.

Le spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato, ammontanti a miliardi 219,8 (contro miliardi 203,5 del 1973), riguardano, essenzialmente, il funzionamento degli Organi costituzionali (miliardi 67,5), le spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (miliardi 18,1), quelle per i servizi dell'Amministrazione civile dell'interno (miliardi 66,5) e le spese per il Consiglio di Stato, per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e per i tribunali amministrativi regionali (miliardi 4,4), per la Corte dei conti (miliardi 18,5) e per l'Avvocatura dello Stato (miliardi 5).

Le spese per i servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio in miliardi 911 (rispetto a miliardi 841,9 del 1973), concernono, a loro volta, per miliardi 608,2 i servizi delle Finanze (di cui miliardi 149,5 per i servizi della Guardia di finanza, miliardi 61,1 per quelli delle imposte dirette, miliardi 47,6 per i servizi del catasto, miliardi 82,4 per quelli delle tasse ed imposte indirette sugli affari), per miliardi 295,8 i servizi del Tesoro (compresi miliardi 49,4 per i servizi del Provveditorato generale dello Stato per tutte le Amministrazioni) e per miliardi 7 i servizi del Bilancio e della programmazione economica.

Le spese per gli affari di culto, previste in miliardi 34,5 riguardano, soprattutto, i contributi e concorsi a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma (miliardi 25,4) e quelli per la costruzione, completamento e ricostruzione di chiese e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco (miliardi 8,7).

Rispetto alle corrispondenti previsioni per il corrente anno finanziario, queste spese presentano un aumento netto di milioni 86.538, dovuto, soprattutto:

— alle maggiori spese per i servizi finanziari, del tesoro e del bilancio (+ milioni 69.107), riguardanti per milioni 21.125 oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (sull'espansione dei quali ha inciso, tra l'altro, per milioni 6.130 il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato, per milioni 5.000 il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1972, n. 593, di attuazione dell'articolo 11, numeri 4 e 4-bis, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, relativamente ai ruoli del personale dei servizi meccanografici del Ministero delle finanze, per milioni 7.124 il decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1972, emanato ai termini della legge 27 maggio 1959, n. 324, sull'indennità integrativa speciale, nonché per milioni 1.073 la legge 28 luglio 1971, n. 546, relativa agli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza) e per il restante importo occorrente per i servizi, tra i quali sono da menzionare la maggiore spesa di milioni 40.000 per interessi e provvigioni da corrispondere alla Banca d'Italia sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa a sollievo della circolazione; le previste maggiori esigenze per i servizi del Provveditorato generale dello Stato per tutte le Amministrazioni statali (+ milioni 6.031), nonché l'aumento del contributo all'Istituto di studi per la programmazione economica (I.S.P.E.) ed all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.) disposto dalla legge 23 dicembre 1972, n. 822 (+ milioni 1.250);

— alle maggiori occorrenze per il funzionamento degli Organi costituzionali (+ milioni 9.780);

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— alle accresciute esigenze per i servizi dell'Amministrazione dell'interno (+ milioni 7.753, di cui 6.201 per maggiori oneri di personale, in relazione, soprattutto, all'applicazione del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972).

Le spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri presentano, per contro, una diminuzione netta di milioni 6.001, connessa, essenzialmente, alla cessazione dell'efficacia delle leggi 31 gennaio 1969, n. 14 (milioni 4.000) e 5 novembre 1971, n. 1060 (milioni 2.700) di finanziamento di censimenti generali della popolazione e dell'industria e del commercio, compensata solo in parte dal proposto aumento all'Istituto centrale di statistica.

## II. — DIFESA NAZIONALE

Nella sezione in oggetto trovano allocazione le spese per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione militare e per l'organizzazione, il mantenimento, l'addestramento e il potenziamento delle Forze armate.

Per le finalità anzidette le previsioni per il 1974 recano la spesa complessiva di miliardi 1.991,3 di cui miliardi 1.876,5 per le occorrenze relative al normale funzionamento delle Amministrazioni militari e miliardi 114,8 per le esigenze connesse con il potenziamento della difesa.

Il complessivo aumento di milioni 56.605 che il gruppo di oneri in esame presenta rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del 1973, è, soprattutto, in relazione, oltre che alle esigenze della difesa militare, alle maggiori spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 31.843), sull'incremento delle quali hanno inciso, tra l'altro, la nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita col richiamato decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1972 (+ milioni 13.377), nonché la legge 6 giugno 1973, n. 313, che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonché lo stato giuridico del personale addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della Difesa (+ milioni 1.500).

## III. — GIUSTIZIA

Le spese connesse con l'esercizio di tale attività concernono, oltre agli oneri per i servizi generali (miliardi 49,4), le spese per l'Amministrazione giudiziaria (miliardi 128,3) e per gli Istituti di prevenzione e di pena (miliardi 93,6), le spese per la costruzione, il completamento e l'adattamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena (miliardi 20), nonché i contributi integrativi ai Comuni per la costruzione, ricostruzione, ampliamento e restauro di edifici giudiziari (miliardi 5,5) e le spese per la costruzione e l'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia di Napoli e di Ancona (miliardi 3).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario le spese di che trattasi presentano un aumento di milioni 24.522 riguardante per milioni 14.006 spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza, in relazione, essenzialmente, oltre che al maggior carico delle pensioni, all'applicazione della legge 4 agosto 1971, n. 607, sulla revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione, per detto Corpo, del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio (+ milioni 2.727), nonché all'incidenza del decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1972 sull'indennità integrativa speciale (+ milioni 2.199) e del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla disciplina delle funzioni dirigenziali (+ milioni 692).

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Su tale aumento, hanno, inoltre, inciso, tra l'altro, i maggiori interventi previsti per il 1974 dalla legge 12 dicembre 1971, n. 1133, per l'edilizia carceraria (+ milioni 5.000), l'aumento dei contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari disposto dalla legge 11 maggio 1973, n. 271 (+ milioni 2.000), la rideterminazione dei contributi statali nelle spese sostenute da alcuni comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari operata dalla legge 29 maggio 1973, n. 345 (+ milioni 1.256), nonché lo stanziamento di milioni 1.000, autorizzato dal decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 1972, n. 734, per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Ancona.

## IV. — SICUREZZA PUBBLICA

Le spese per la *sicurezza pubblica* comprendono oltre a quelle rivolte all'organizzazione, all'addestramento, al mantenimento ed all'impiego delle forze di pubblica sicurezza e dei carabinieri, anche le spese relative ai servizi antincendi, le cui finalità si inquadrano nel più vasto campo della sicurezza pubblica.

Il complessivo importo di miliardi 847,3 previsto per l'anno finanziario in esame per le occorrenze di cui trattasi, riguarda per miliardi 411,4 i servizi della pubblica sicurezza, per miliardi 380,4, quelli relativi all'Arma dei carabinieri e per miliardi 55,5 i servizi antincendi.

Per questo settore l'aumento netto di milioni 26.288, risultante rispetto alle corrispondenti previsioni del corrente anno finanziario, è essenzialmente connesso con i maggiori oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 19.191), per effetto, soprattutto, dei ricordati provvedimenti economici riguardanti la generalità dei dipendenti statali (+ milioni 10.887).

## V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI

Le spese comprese in questo gruppo hanno riferimento con le occorrenze relative ai servizi generali del Ministero degli affari esteri, a quelli delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei rapporti economici e commerciali con l'estero, nonché con le assegnazioni riguardanti contribuzioni e spese per partecipazioni ad organismi, istituzioni, commissioni ed uffici in esecuzione di accordi internazionali.

La complessiva spesa di miliardi 777,4 prevista per le occorrenze in esame riguarda, soprattutto, il funzionamento delle rappresentanze all'estero (miliardi 58) ed i contributi e le spese per la partecipazione ad organismi internazionali (miliardi 681,1, di cui miliardi 666,8 per la partecipazione dell'Italia alle Comunità economiche europee).

L'incremento netto di milioni 225.249 risultante per questo gruppo di oneri è, essenzialmente, da attribuire alla corresponsione alle Comunità europee delle maggiori somme dovute in relazione al regime delle « risorse proprie » istituito con decisione del Consiglio dei Ministri CEE del 21 aprile 1970 (+ milioni 200.000), nonché all'incidenza delle leggi 18 dicembre 1972, n. 864, relativa all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (+ milioni 4.463); 7 dicembre 1970, n. 1048, che ratifica gli Accordi di Yaoundé del 29 luglio 1969 sulla associazione tra la richiamata Comunità economica e gli Stati africani e Malgascio (+ milioni 2.000); 23 dicembre 1972, n. 910, autorizzativa della spesa per l'acquisto e la costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche (+ milioni 2.000); 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo (+ milioni 1.500) e 18 dicembre 1972, n. 879, che ratifica l'accordo con la Tunisia in materia di esercizio della pesca nelle acque



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tunisine (+ milioni 1.000). Tra le variazioni in diminuzione è da citare quella di milioni 1.000 relativa alla cooperazione tecnica con la Repubblica Somala di cui all'articolo 23 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

In aumento incidono, inoltre, le maggiori spese per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 11.801), sull'incremento delle quali ha operato, tra l'altro, il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, del 1972.

## VI. — ISTRUZIONE E CULTURA

Queste spese comprendono, oltre agli oneri per i servizi generali del Ministero della pubblica istruzione, le occorrenze relative all'istituzione ed al funzionamento delle scuole statali di ogni ordine e grado, le spese per le accademie, le biblioteche, le antichità e le belle arti, nonché le spese per la diffusione della cultura italiana nel mondo e quelle per gli Archivi di Stato.

In esse trovano, altresì, considerazione le spese per l'edilizia scolastica e quelle per la ricerca scientifica effettuata per il tramite del Consiglio nazionale delle ricerche.

Sono, infine, collocate in questo gruppo le occorrenze attinenti ai servizi di informazione e della proprietà intellettuale e quelle per manifestazioni culturali, essenzialmente espresse attraverso il teatro e la radiotelevisone.

Complessivamente per *l'istruzione e la cultura* sono previste spese per miliardi 4.218,8 (le previsioni per il 1973 recavano spese per miliardi 3.411,9) pari al 17,8 per cento della spesa corrente ed in conto capitale, di cui miliardi 4.039,8 per *l'istruzione pubblica* e miliardi 179 per le *informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale*.

Le spese per *l'istruzione pubblica* riguardano, soprattutto: per miliardi 1.017 la scuola materna, l'istruzione elementare e la scuola popolare, per miliardi 765 l'istruzione secondaria di primo grado, per miliardi 389,5 l'istruzione tecnica, per miliardi 53,7 quella artistica, per miliardi 178,5 l'istruzione classica, scientifica e magistrale, per miliardi 365,2 l'istruzione universitaria e, per miliardi 476, il fondo da ripartire per l'attuazione del provvedimento concernente lo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica.

Il restante importo riguarda: per miliardi 44,5 le spese per le antichità e belle arti, per miliardi 30,4 l'assistenza scolastica, per miliardi 57 le spese per la ricerca scientifica, per miliardi 46,1 quelle per l'edilizia scolastica, per miliardi 90 contributi alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza degli enti locali (detto importo viene determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, recante norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali, con l'articolo 8 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'esercizio di che trattasi) e per miliardi 526,9 oneri per servizi generali ed altre spese diverse, incluse quelle per le relazioni culturali con l'estero e gli Archivi di Stato.

Le spese per le *informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale* concernono, a loro volta, per miliardi 35,1 il teatro, gli enti lirici e le istituzioni musicali, per miliardi 135,4 la radiotelevisone e, per miliardi 8,5, i servizi generali ed altre spese diverse.

Il complessivo aumento netto di milioni 806.865 proposto per queste spese è da attribuire, tra l'altro, all'applicazione dei seguenti provvedimenti legislativi:

— legge 31 luglio 1973, di delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato (+ milioni 476.000);

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— legge 8 agosto 1972, n. 483, relativa all'aumento di indennità e compensi per maggiori impegni al personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante in servizio nella scuola materna, elementare, secondaria e artistica (+ milioni 132.050);

— decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, relativamente all'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e restauro del patrimonio artistico nei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972 (+ milioni 4.000);

— legge 23 dicembre 1972, n. 920, che ratifica la convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo in Firenze (+ milioni 2.210);

— legge 9 giugno 1973, n. 308, concernente interventi finanziari a favore delle attività musicali (+ milioni 3.118).

In aumento operano, inoltre, la nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita con il più volte citato decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1972 (+ milioni 40.570), la disciplina delle funzioni dirigenziali di cui al ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 (+ milioni 3.113), nonché l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio della Pubblica istruzione alle effettive occorrenze della gestione (+ milioni 161.097, di cui milioni 70.564 per ripercussione di nuove istituzioni e sdoppiamenti di corsi e classi, milioni 66.333 in relazione alla situazione del personale in servizio e milioni 18.245 in relazione allo stato degli impegni per il debito vitalizio).

In aumento, infine, incidono, anche, le maggiori somme da devolvere alla società concessionaria e ad altri enti sui proventi dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione, in relazione al maggior gettito valutato per i cespiti ai quali vanno commisurate le erogazioni in parola (+ milioni 9.675).

Tra le variazioni in diminuzione si citano, tra le altre, le minori esigenze del Consiglio nazionale delle ricerche (— milioni 25.000), nonché per interessi sul « Prestito per l'edilizia scolastica », in relazione allo sviluppo dei piani di ammortamento (— milioni 3.523).

## VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI

In questo gruppo trovano considerazione tre distinte forme d'intervento dello Stato nel settore delle abitazioni, di cui una è rappresentata dall'edilizia sovvenzionata, in cui lo Stato concorre nella spesa per la costruzione di case di abitazioni di tipo economico e popolare, una seconda, nella quale realizza programmi costruttivi in favore di particolari categorie ed una terza, infine, rivolta alla ricostruzione ed al ripristino di case di abitazione distrutte o danneggiate dalla guerra o da eventi calamitosi.

La spesa complessiva di miliardi 255,5 prevista per gli oneri di che trattasi per l'anno finanziario in esame concerne, soprattutto: i contributi a favore dell'edilizia economica e popolare (miliardi 123,4), l'annualità da corrispondere alla Gestione case per i lavoratori (miliardi 25), i contributi a favore di Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e l'onere assunto dai mutuatari (miliardi 42,5), nonché i contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra (miliardi 21,2).

Detta spesa complessiva comprende nuovi limiti di impegno decorrenti dall'anno 1974 per milioni 4.510.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rispetto alle corrispondenti previsioni del 1973 questo gruppo presenta un incremento netto di soli milioni 136 dovuto a fattori diversi operanti in senso opposto.

Tra le variazioni in aumento si citano, tra le altre:

— il decreto legge 1° maggio 1970, n. 210, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 1970, n. 419, che proroga il contributo di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 per il finanziamento degli interventi della GESCAL (+ milioni 12.000. Cessa, per contro, col 1973, l'analoga spesa di milioni 11.000 prevista dalla richiamata legge n. 60 del 1963, istitutiva di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori);

— i decreti-legge 6 ottobre 1972, n. 552 e 16 marzo 1973, n. 31, convertiti, con modificazioni, rispettivamente nelle leggi 2 dicembre 1972, n. 734 e 17 maggio 1973, n. 205, recanti provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto (+ milioni 2.040);

— la legge 23 marzo 1973, n. 36, che converte, con modificazioni il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, relativa alle provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (+ milioni 2.000).

In aumento operano, inoltre, le maggiori autorizzazioni nette proposte, rispetto alla precedente gestione, con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1974 relativi all'Amministrazione dei lavori pubblici, per la quota inerente al gruppo di spese in esame (+ milioni 2.910. Detto importo è determinato dalla differenza tra nuovi limiti d'impegno per milioni 4.510 decorrenti dal 1974 e la cessazione dell'onere di milioni 1.600 a favore delle zone devastate dalla catastrofe dei Vajont, stabilito per il 1973 pure con la legge di bilancio in forza di espressa delega prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1042).

Tra le variazioni in diminuzione si ricorda la cessazione della spesa di milioni 8.000 autorizzata dalla legge 28 marzo 1968, n. 373, per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

## VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

L'azione e gli interventi nel campo sociale considerano l'attività dello Stato nei settori del *lavoro e previdenza sociale*, nel quale trovano considerazione le spese per la tutela economica e l'assistenza previdenziale dei lavoratori, nonché quelle relative all'orientamento professionale ed all'impianto di cantieri scuola; dell'*assistenza e beneficenza* a favore delle classi bisognose, attuata direttamente dallo Stato e sotto forma di contributi a enti, istituti ed associazioni varie; dell'*igiene e sanità* che comprende le spese che lo Stato sostiene per la tutela della salute pubblica, incluse quelle per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie, nonché le *pensioni di guerra*.

Le spese di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 2.905,9 riguardano:

— per miliardi 1.887,6 il settore del *lavoro e della previdenza sociale* (di cui miliardi 1.664,9 per la previdenza e l'assistenza, miliardi 20,4 per l'orientamento e l'addestramento professionale, miliardi 1 per i cantieri scuola e miliardi 140,5 per interessi sui certificati di credito emessi e sui mutui contratti per il finanziamento di interventi nel campo sociale);

— per miliardi 277,7 *l'assistenza e la beneficenza* (di cui miliardi 96,4 per l'assistenza agli invalidi, profughi, inabili al lavoro e indigenti, miliardi 45,6 per l'educazione e l'assistenza dei sordomuti e dei ciechi, miliardi 44,5 per contributi a favore dell'Opera nazionale per la pro-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia e miliardi 10,2 per il finanziamento ed il contributo all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali);

— per miliardi 235,2 *l'igiene e la sanità* (di cui miliardi 48,9 per l'igiene pubblica e gli ospedali, miliardi 34,3 per le malattie sociali e miliardi 74,7 per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie);

— per miliardi 505,4 *i servizi delle pensioni di guerra* (di cui miliardi 502,8 per la corresponsione delle pensioni di guerra e di altri assegni vitalizi).

L'aumento di milioni 629.251 registrato da questo gruppo di oneri rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del corrente anno finanziario, è dovuto:

— ai maggiori interventi netti nel settore del *lavoro e della previdenza sociale* (+ milioni 587.696), essenzialmente determinati dall'incidenza della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (+ milioni 286.000), del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 1972, n. 485, recante miglioramento ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali (+ milioni 253.034, di cui milioni 4.574 per interessi e spese connessi alla contrazione di nuovi mutui) e della legge 22 febbraio 1973, n. 27, relativamente al contributo straordinario a favore della Cassa nazionale della previdenza marinara (+ milioni 2.000). Per quanto concerne i contributi alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e al Fondo adeguamento pensioni presso l'I.N.P.S., la cessazione della spesa di miliardi 20 di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115 è stata confermata, anche per l'anno finanziario 1974 e per lo stesso importo, dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

In aumento operano, inoltre, le maggiori somme da corrispondere all'ENPAS a titolo di rimborso degli oneri incontrati per effetto degli articoli 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nella liquidazione delle indennità di buonuscita e di previdenza ai dipendenti dello Stato ex combattenti e assimilati (+ milioni 31.073), nonché le somme occorrenti per l'integrazione degli oneri previdenziali gravanti sul fondo pensioni del personale delle abolite imposte comunali di consumo (+ milioni 20.000);

— alle maggiori spese per *l'assistenza e la beneficenza* (+ milioni 16.413), essenzialmente connesse con il maggior contributo all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (+ milioni 5.500) e con le proposte maggiori assegnazioni per pensioni, assegni mensili di assistenza e di accompagnamento ai ciechi civili ed ai sordomuti (+ milioni 5.100) e per concorso al Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma, nonché agli Istituti fisioterapici ospedalieri nella spesa per degenze (+ milioni 5.200);

— ai maggiori interventi netti nei settori della *sanità pubblica* (+ milioni 6.042), dovuti, per la massima parte, all'incidenza della richiamata legge n. 36 del 1973, che ha disposto provvidenze a favore dei comuni alluvionati della Sicilia e della Calabria (+ milioni 3.800), dei decreti-legge n. 552 del 1972 e n. 31 del 1973, relativi agli interventi a favore dei comuni terremotati delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio (+ milioni 1.450) e della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sull'istituzione di asili nido comunali (+ milioni 2.000).

Tra gli aumenti va, poi, ricordata la proposta maggiore somma di milioni 1.500 da corrispondere alla Croce Rossa italiana per l'espletamento dei servizi d'istituto.

In diminuzione incidono, per contro, la cessazione delle spese di milioni 4.000 di cui alle leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e di milioni 1.300 di cui alla legge 13 agosto 1969, n. 617, che ha disposto la concessione di contributi straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani;

— alle maggiori spese per *i servizi delle pensioni di guerra* (+ milioni 19.100) dovute per milioni 9.000 all'incidenza della legge 8 luglio 1971, n. 585, recante nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra e, per milioni 5.000, ai maggiori assegni vitalizi ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti.

## IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Questo gruppo considera, oltre alle spese di carattere generale delle Amministrazioni statali operanti nel settore dei trasporti e delle comunicazioni, quelle per interventi rientranti in detto settore, nonché le particolari assegnazioni a favore di Aziende ed Amministrazioni autonome (Ferrovie, ANAS, e Poste e telecomunicazioni) per finalità che attengono al settore medesimo.

Il complessivo importo di miliardi 2.537,6 (contro miliardi 2.213,9 corrispondentemente inclusi nelle previsioni per il 1973) riguarda, soprattutto:

— le spese per l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 89,5 di cui miliardi 21,9 per opere stradali, miliardi 17,3 per opere marittime, miliardi 10 per l'attuazione, a cura dell'ANAS, del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali e per la costruzione di autostrade statali e miliardi 29,3 per la costruzione di strade ferrate);

— le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 44,6 di cui miliardi 9,5 per opere stradali, miliardi 2,4 per quelle marittime e miliardi 29,4 da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade — ANAS — ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la concessione di contributi trentennali ad enti e società per la costruzione di autostrade);

— i contributi del Tesoro all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (miliardi 348,5 al netto della quota, pari a miliardi 10,7, stanziata ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la concessione alle province, ai comuni e loro consorzi delle Regioni a statuto speciale di contributi per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade);

— i contributi alle Amministrazioni provinciali delle Regioni a statuto speciale per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali (miliardi 2);

— le spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per l'educazione stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali (miliardi 3);

— le anticipazioni alle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato (miliardi 799,4) e delle poste e delle telecomunicazioni (miliardi 329,8) a copertura dei rispettivi previsti disavanzi di gestione;

— altre assegnazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: miliardi 562,7, di cui miliardi 83,4 per rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge, miliardi 192,3 per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda, miliardi 239,1 a titolo di compensazioni finanziarie per oneri relativi agli obblighi di servizio pubblico e miliardi 47 per la normalizzazione dei conti ai sensi del Regolamento CEE del 26 giugno 1969, n. 1192;

— le sovvenzioni chilometriche ed i sussidi integrativi di esercizio per i servizi di trasporto concessi (miliardi 106,5);

— le spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (miliardi 40);

— le spese per l'aviazione civile, escluse quelle per la sistemazione e costruzione di campi d'aviazione e dei relativi impianti (miliardi 32,8, di cui miliardi 17,4 per servizi di assistenza al volo);

— le sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi (miliardi 100,5).

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il complessivo incremento netto di milioni 323.702 risultante per questo settore è da attribuire, per milioni 187.545, alle maggiori anticipazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura dei relativi disavanzi di gestione. Il restante aumento di milioni 136.157 è determinato, fra l'altro, dagli interventi nel settore di che trattasi disposti dalla legge 23 marzo 1973, n. 36, sulle provvidenze a favore dei comuni alluvionati della Sicilia e della Calabria (+ milioni 6.000) e dal decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, relativo ai provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia (+ milioni 1.000).

Ulteriori fattori di aumento sono costituiti, tra l'altro:

— dal maggior contributo all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) determinato in base al disposto di cui all'articolo 26, lettera *a*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 (+ milioni 34.844);

— dalle maggiori somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per contributi alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda (+ milioni 44.790), a titolo di compensazioni finanziarie per oneri relativi agli obblighi di servizio pubblico (+ milioni 34.783), per rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge (+ milioni 14.478) e per la normalizzazione dei conti ai sensi del Regolamento CEE del 26 giugno 1969, n. 1192 (+ milioni 13.261);

— dalle maggiori sovvenzioni chilometriche e sussidi integrativi di esercizio per i servizi di trasporto concessi (+ milioni 51.000);

— dalle maggiori autorizzazioni proposte con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1974 relativi all'Amministrazione dei lavori pubblici, per la quota inerente al settore in esame (+ milioni 7.080);

— dai maggiori contributi nelle spese per la costruzione di ferrovie metropolitane (+ milioni 4.125);

— dalle maggiori spese per i servizi di assistenza al volo per l'Aviazione civile (+ milioni 2.424).

Per contro, in senso riduttivo hanno inciso fra l'altro:

— le proposte minori sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi (— milioni 50.300);

— la cessazione dell'onere di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, che ha disposto provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale (— milioni 23.700);

— l'esaurimento dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1967, n. 1246, sulle opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino (— milioni 4.730);

— la cessazione delle spese di cui alle leggi 10 luglio 1969, n. 470 e 27 ottobre 1969, n. 810, riguardanti la costruzione di bacini di carenaggio, rispettivamente, nei porti di Napoli e di Genova (— milioni 5.000);

— la cessazione del contributo a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, per il Centro d'idrodinamica di Roma, disposto dalla legge 22 luglio 1971, n. 567 (— milioni 1.000).

#### X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO

Questo gruppo inquadra le spese che lo Stato sostiene per il progresso economico della Nazione attraverso interventi nei settori delle opere pubbliche, dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli oneri di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 2.156,8 (rispetto a miliardi 1.706,7 corrispondentemente previsti nel 1973) pari al 9,1 per cento della complessiva spesa corrente e in conto capitale, riguardano, soprattutto:

— le spese per l'esecuzione, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed insulare, di cui alle leggi 8 aprile 1969, n. 160 e 6 ottobre 1971, n. 853 (miliardi 693,5);

— le spese per l'esecuzione di opere straordinarie in Calabria di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437 (miliardi 28);

— quelle per l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 588 (miliardi 20) e per l'esecuzione di un piano di interventi nelle zone interne della medesima Regione a prevalente economia pastorale, ai termini della legge 30 ottobre 1969, n. 811 (miliardi 8);

— le spese per l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 107,9, di cui miliardi 10 per la riparazione di danni bellici);

— le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 35,7, di cui miliardi 7,5 per la riparazione di danni bellici);

— le spese per le opere di bonifica e per miglioramenti fondiari (miliardi 152,9, di cui miliardi 46,3 per contributi in annualità);

— gli interventi nel settore dell'agricoltura e le spese per la zootecnia, la caccia e la pesca (miliardi 31,3);

— le spese per l'economia montana e forestale (miliardi 62,4);

— il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (miliardi 50);

— le spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero dell'agricoltura (miliardi 58,4, di cui miliardi 6,1 da corrispondere all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — AIMA — per le spese generali di funzionamento);

— gli interventi nel settore dell'industria (miliardi 105,7);

— i contributi nelle spese di ricerche e di investimenti dalla Comunità europea della energia atomica — Euratom — (miliardi 8,7);

— gli interventi a favore della cinematografia (miliardi 20,1);

— le spese per i servizi del turismo (miliardi 12,2);

— lo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero (miliardi 22,6);

— gli interessi e le spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico (miliardi 493,1, oltre a miliardi 70,5 per il fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi ed altre spese connessi alle operazioni finanziarie previste da particolari disposizioni di legge).

Queste spese presentano un aumento netto complessivo di milioni 440.108 (pari al 25,6 per cento), essenzialmente determinato dall'applicazione dei seguenti provvedimenti legislativi:

— legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno (+ milioni 259.000);

— legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale (+ milioni 36.800);

— decreti-legge 1° giugno 1971, n. 289 e 12 febbraio 1973, n. 8, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nelle leggi 30 luglio 1971, n. 491 e 15 aprile 1973, n. 94 recanti provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto (+ milioni 19.292, di cui milioni 1.597 per interessi ed altre spese connessi alle operazioni di finanziamento);

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— legge 23 marzo 1973, n. 36, che ha disposto provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e gennaio 1973 (+ milioni 7.500);

— decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, in legge 17 maggio 1973, n. 205, relativo alle provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 (+ milioni 5.250);

— legge 12 aprile 1973, n. 168, concernente il trasferimento degli abitati di Gairo e Osini — Nuoro (+ milioni 1.000);

— legge 6 giugno 1973, n. 321, che integra il fondo di rotazione per iniziative economiche del territorio di Trieste e della provincia di Bolzano, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908 (+ milioni 5.000);

— legge 8 agosto 1972, n. 464, relativamente ai contributi in conto interessi sui finanziamenti alle imprese ed agli imprenditori che provvedano alla riorganizzazione, ristrutturazione e conversione dell'azienda (+ milioni 6.000);

— legge 4 agosto 1971, n. 594, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, recante provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nel settore dell'industria, del commercio e dell'artigianato (+ milioni 3.000);

— legge 1° dicembre 1971, n. 1101, che dispone la ristrutturazione, la riorganizzazione e la conversione dell'industria e dell'artigianato tessili (+ milioni 2.000).

In aumento operano, inoltre, tra l'altro:

— il restante maggior carico netto di interessi e spese sui mutui contratti e da contrarre col consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi e da emettere per il finanziamento di interventi nel campo economico (+ milioni 85.406, di cui milioni 19.360, in dipendenza della legge 28 luglio 1971, n. 547, sull'aumento del fondo di dotazione dell'IRI; milioni 4.400, della legge 28 luglio 1971, n. 586, relativa all'aumento del fondo di dotazione dell'ENI; milioni 12.045, della legge 7 maggio 1973, n. 243, sull'aumento del fondo di dotazione dell'EFIM; milioni 11.844, della legge 7 marzo 1973, n. 69, relativa al conferimento al fondo di dotazione dell'EGAM; milioni 11.871, della legge 7 maggio 1973, n. 253, sul conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL; milioni 23.741, della legge 28 maggio 1973, n. 295, sull'aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale; milioni 7.480, della legge 16 aprile 1973, n. 171, sugli interventi per la salvaguardia di Venezia);

— le maggiori autorizzazioni proposte rispetto alla precedente gestione con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1974 relativi all'Amministrazione dei lavori pubblici, per la quota inerente al gruppo di spese in esame (+ milioni 9.150, di cui milioni 1.050 per nuovi limiti di impegno decorrenti dal 1974);

— i maggiori contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie (+ milioni 11.000);

— le maggiori spese per la partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari — C.E.R.N. — e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica — A.I.E.A. (+ milioni 6.117).

Per contro, in senso riduttivo, oltre alla minore somma di milioni 5.000 da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno in dipendenza dei prestiti esteri stipulati ai termini dell'articolo 27 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967 n. 1523, hanno inciso, tra gli altri, i seguenti provvedimenti legislativi:

— legge 11 giugno 1962, n. 588, relativa al piano finanziario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna (— milioni 10.000);





## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attribuite alle Regioni a statuto ordinario ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281; per miliardi 3, altri interventi a favore delle Regioni Calabria e Marche in relazione agli eventi calamitosi del 1972 e 1973 ed al terremoto del 1972, e, per miliardi 2.459,3, interventi a favore delle province e dei comuni, camere di commercio ed aziende di soggiorno ed altre spese diverse.

Relativamente alle regioni a statuto speciale è da porre in evidenza che, dell'indicato importo, miliardi 290 si riferiscono alla regolazione contabile delle entrate erariali riscosse direttamente dalla Regione siciliana, miliardi 50 riguardano la regolazione di quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda e miliardi 220 concernono il fondo per l'attuazione dello ordinamento regionale.

Circa gli interventi a favore della finanza locale, sono da segnalare:

— le devoluzioni a favore dei comuni e delle province in sostituzione delle partecipazioni ai tributi erariali (miliardi 809);

— le devoluzioni a favore dei comuni in sostituzione delle abolite imposte di consumo (miliardi 658) e dei soppressi tributi, contributi e relative maggiorazioni di aliquote (miliardi 575);

— le devoluzioni a favore delle province in sostituzione delle abolite sovrainposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, nonché dell'addizionale provinciale all'imposta comunale ICAP (miliardi 187);

— le devoluzioni a favore dei comuni e delle province in sostituzione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria (miliardi 26);

— le devoluzioni alle Camere di commercio ed alle Aziende autonome di soggiorno e cura in sostituzione delle abolite imposte camerale e contributi speciali di cura e sui pubblici spettacoli (miliardi 78).

È anche da far presente che gli interventi in parola considerano il fondo di miliardi 71,4 destinato alla concessione a favore dei comuni e delle province dei contributi previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 637, prorogata dalla legge 28 marzo 1968, n. 420, concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali per gli anni dal 1966 al 1970; la somma di miliardi 14 da erogare, ai sensi della legge 27 gennaio 1962, n. 7, a favore del comune di Napoli per l'ammortamento dei mutui contratti a copertura dei disavanzi economici dei bilanci del comune medesimo per gli esercizi dal 1946 al 1960; quella di miliardi 4,3 per l'ammortamento di mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi fino al 1958 incluso, nonché il contributo annuo ordinario di miliardi 10 a favore del comune di Roma disposto dalle leggi 25 novembre 1964, n. 1280 e 21 marzo 1969, n. 99, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica.

L'aumento complessivo di milioni 1.792.640, che questo settore registra rispetto alla precedente gestione, risulta il più elevato sia in valore assoluto che percentuale, in relazione anche alla considerazione nel gruppo di che trattasi di buona parte del fondo di miliardi 565 da ripartire per l'attuazione dei provvedimenti emanati in forza della legge sulla riforma tributaria, considerato nel bilancio per il 1973 negli « *Oneri non ripartibili* ».

Sulla evoluzione notevole di queste spese ha influito, essenzialmente, il nuovo assetto del finanziamento statale degli enti locali indicati nell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, regolato dal decreto delegato n. 638 del 26 ottobre 1972.

Tra le cause di aumento vanno, infine, ricordate le provvidenze adottate a favore dei comuni alluvionati e terremotati della Sicilia, della Calabria e delle Marche, nonché l'aumento del fondo per la concessione, a favore dei comuni e delle province, di contributi per il ripianamento dei rispettivi bilanci, disposto dalla legge n. 964 del 22 dicembre 1969.

## XII. — ONERI NON RIPARTIBILI

Questo gruppo inquadra le spese non attribuibili in modo specifico ad alcuna voce funzionale. In esso sono, pertanto, considerate, tra l'altro, le spese per interessi di debiti pubblici; quelle per la liquidazione degli oneri di guerra e per l'esecuzione del trattato di pace; le restituzioni ed i rimborsi di tributi, le vincite al lotto e l'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico.

In detto gruppo trovano, inoltre, considerazione i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per quelle imprevedute, nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso, somme che, dopo il compimento dell'*iter* legislativo dei relativi provvedimenti, saranno trasferite alle competenti voci funzionali ed economiche.

Il complessivo importo di miliardi 2.824,2 previsto per questo gruppo per il 1974 concerne:

— le *spese per interessi di debiti pubblici* (miliardi 492,4) riguardanti soprattutto, gli interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali (miliardi 161,1); gli interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (miliardi 90) e gli interessi sui buoni del tesoro ordinari (miliardi 230);

— le *spese per la liquidazione di oneri di guerra* (miliardi 15,4) riguardanti, essenzialmente, le somme da erogare per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, escluse quelle per la riparazione e la ricostruzione di case di abitazione;

— le *spese per l'esecuzione del trattato di pace* (miliardi 10,1) concernenti, essenzialmente, gli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche relative al Trattato ed agli accordi internazionali ad esso connessi;

— *altri oneri diversi* (miliardi 387,2), tra i quali sono da segnalare: le restituzioni ed i rimborsi (miliardi 236,6, di cui miliardi 40 per rimborso IGE sui prodotti esportati, miliardi 85,9 per rimborsi di imposte dirette e miliardi 65 per restituzioni di diritti all'esportazione), le vincite al lotto (miliardi 75), le somme da conferire al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 9,7) e gli interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dello autunno 1968 (miliardi 12,1);

— *i fondi di riserva e speciali*, ammontanti a miliardi 1.919,1 concernenti, essenzialmente: per miliardi 145 i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per le spese imprevedute; per miliardi 9,7 il fondo per le occorrenze relative al territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi statali nel territorio medesimo; per miliardi 156 un fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, misura determinata ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, con decreto del Ministro del tesoro 21 luglio 1973 sulla base della variazione registrata dall'indice del costo della vita; per miliardi 27,3 la somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali; per miliardi 7 un fondo pure da ripartire tra le diverse Amministrazioni per provvedere all'onere derivante dall'elevazione, fino ad un massimo del 50 per cento, dei limiti mensili di orario e di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti statali, in relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749; per miliardi 10 un fondo da ripartire per l'attuazione della legge 24 dicembre 1969, n. 975, concernente regolazioni finanziarie varie; per miliardi 3 un fondo pure da ripartire per l'attuazione della legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione di spesa per la costruzione

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della nuova sede degli istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica e, per miliardi 1.560,8 le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso. Quest'ultimo importo si ripartisce fra le diverse Amministrazioni come segue:

Tesoro . . . . .	miliardi	261,8
Finanze . . . . .	»	5,8
Giustizia . . . . .	»	5 -
Esteri . . . . .	»	23,3
Istruzione . . . . .	»	80,7
Interno . . . . .	»	15,7
Lavori pubblici . . . . .	»	80,2
Trasporti . . . . .	»	6,4
Difesa . . . . .	»	16,2
Agricoltura . . . . .	»	146,7
Industria . . . . .	»	66 -
Lavoro . . . . .	»	2,8
Commercio estero . . . . .	»	0,3
Marina mercantile . . . . .	»	30,5
Sanità . . . . .	»	73,7
Turismo . . . . .	»	12,4
Amministrazioni diverse . . . . .	»	733,3
	miliardi	1.560,8

La contrazione netta complessiva di milioni 253.785 risultante per il gruppo di oneri di che trattasi, è essenzialmente determinata, oltre che dall'avvenuta attribuzione, ai pertinenti stati di previsione dei vari Ministeri, del fondo di miliardi 565 da ripartire per l'attuazione dei provvedimenti emanati in forza della legge sulla riforma tributaria:

— dalle minori occorrenze nette per restituzioni e rimborsi di tributi (— milioni 175.879) connesse con le effettive esigenze di rimborsi di imposta generale sull'entrata;

— dalla cessazione della spesa relativa alla somma da attribuire ai comuni per gli anni 1967, 1968 e 1969, a compensazione della perdita da essi subita a seguito della totale abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino (— milioni 10.000);

— dall'esaurimento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 marzo 1971, n. 212, che ha disposto la concessione di indennizzi in favore di cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazione in Tunisia (— milioni 2.000).

Tra le variazioni in aumento, oltre all'accresciuta entità del fondo per le spese obbligatorie e d'ordine (+ milioni 30.000) e del fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1974 (+ milioni 76.000), sono da ricordare soprattutto quelle relative:

— ai maggiori accantonamenti effettuati in relazione a provvedimenti legislativi in corso (+ milioni 296.988);

— agli interessi di debiti pubblici (+ milioni 89.699), in relazione al previsto carico di interessi sui buoni ordinari del tesoro (+ milioni 70.000) e sulle somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (+ milioni 20.000);

— agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace (+ milioni 4.500);

— alle somme da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali (+ milioni 2.695).

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE SPESE

Le spese correnti ed in conto capitale — già considerate sotto il profilo funzionale — si presentano sotto l'aspetto economico come appresso, in raffronto con quelle approvate per il corrente anno finanziario.

	Previsioni anno 1973		Previsioni anno 1974		Differenze	
	Importi in milioni di lire	Propor- zioni percen- tuali	Importi in milioni di lire	Propor- zioni percen- tuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le pro- porzioni percen- tuali
<i>Spese correnti</i>						
Servizi degli Organi costituzionali dello Stato . . . . .	57.730	0,3	67.510	0,3	+ 9.780	—
Personale in attività di servizio . . . . .	4.419.398	22,6	5.258.039	22,2	+ 838.641	— 0,4
Personale in quiescenza . . . . .	866.837	4,4	966.754	4,1	+ 99.917	— 0,3
Acquisto di beni e servizi . . . . .	1.648.835	8,4	1.665.950	7,—	+ 17.115	— 1,4
Trasferimenti . . . . .	5.794.438	29,7	8.569.031	36,2	+ 2.774.593	+ 6,5
Interessi . . . . .	1.131.608	5,8	1.310.386	5,5	+ 178.778	— 0,3
Poste correttive e compensative delle entrate . . . . .	517.310	2,7	346.524	1,5	— 170.786	— 1,2
Ammortamenti . . . . .	24.576	0,1	27.271	0,1	+ 2.695	—
Somme non attribuibili . . . . .	1.591.779	8,1	1.287.184	5,4	— 304.595	— 2,7
	16.052.511	82,1	19.498.649	82,3	+ 3.446.138	+ 0,2
<i>Spese in conto capitale</i>						
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato . . . . .	160.191	0,8	209.403	0,9	+ 49.212	+ 0,1
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato . . . . .	18.594	0,1	34.095	0,1	+ 15.501	—
Trasferimenti . . . . .	1.730.659	8,9	2.021.621	8,5	+ 290.962	— 0,4
Partecipazioni azionarie e conferimenti . . . . .	16.240	0,1	16.240	0,1	—	—
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive . . . . .	52.140	0,3	57.040	0,2	+ 4.900	— 0,1
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive . . . . .	999.261	5,1	1.206.607	5,1	+ 207.346	—
Somme non attribuibili . . . . .	512.330	2,6	656.390	2,8	+ 144.060	+ 0,2
	3.489.415	17,9	4.201.396	17,7	+ 711.981	— 0,2
	19.541.926	100 —	23.700.045	100 —	+ 4.158.119	—

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La ripartizione per Ministeri delle spese predette risulta dall'allegato 2 al quadro generale riassuntivo.

Qui di seguito le spese in questione vengono esaminate per singoli aggregati.

## SPESE CORRENTI

## SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO

In questa categoria sono considerate le spese relative al funzionamento degli Organi costituzionali: Presidenza della Repubblica, Assemblee legislative, Corte Costituzionale, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Consiglio superiore della magistratura, spese che per il 1974 sono previste in miliardi 67,5 con un aumento di miliardi 9,8 rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario.

## PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO

La categoria in questione raggruppa le spese relative alle competenze in denaro da corrispondere ai dipendenti in attività di servizio quale corrispettivo delle prestazioni da essi rese.

Il bilancio per il 1974 include, a tal fine, stanziamenti per milioni 5.258.039 così ripartiti tra le diverse categorie di personale, tenuto conto della natura degli assegni da corrispondere:

	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri pre- videnziali	Totale
		<i>(milioni di lire)</i>		
Personale civile . . . . .	915.217	190.121	77.889	1.183.227
Personale militare (compreso quello dei Corpi di polizia e degli altri Corpi armati) . . . . .	1.007.975	80.591	70.810	1.159.376
Personale insegnante . . . . .	2.497.557	44.069	231.009	2.772.635
Personale operaio . . . . .	122.978	7.295	12.528	142.801
	4.543.727	322.076	392.236	5.258.039

I predetti importi non includono le analoghe spese recate da provvedimenti legislativi in corso — quali quelli relativi alla piattaforma delle diverse categorie di personale dello Stato e delle Aziende autonome — considerate negli appositi fondi speciali.

Rispetto alle corrispondenti spese previste per l'anno 1973 si ha un maggior onere complessivo netto di miliardi 838,6, dipendente, per la quasi totalità, oltre che dalle maggiori occorrenze in relazione allo stato di fatto del personale, dal provvedimento legislativo di delega al governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato (+ miliardi 476); dalla legge 8 agosto 1972, n. 483, relativa all'aumento di indennità e compensi per maggiori impegni al medesimo personale della scuola (+ milioni 132,1); dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle

funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato (+ miliardi 24,1); dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593, relativamente ai ruoli del personale dei servizi meccanografici del Ministero delle finanze (+ miliardi 5) e dalla nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1973, con decreto del Ministro del tesoro 26 luglio 1972 (+ miliardi 60,7, in relazione all'ulteriore aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1974, della misura della predetta indennità integrativa speciale da corrispondere al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza — stabilito con decreto del Ministro del tesoro 21 luglio 1973, emanato ai sensi della legge n. 324 del 1959 — nella categoria « *Somme non attribuibili* » è compreso apposito fondo di miliardi 156 da ripartire tra i diversi Ministeri).

#### PERSONALE IN QUIESCENZA

Le spese relative ai trattamenti a favore del personale cessato dal servizio attivo, siano o meno essi di carattere ricorrente, sono previste per il 1974 in milioni 966.754.

Rispetto ai corrispondenti stanziamenti del bilancio per l'anno finanziario 1973, si ha una maggiore spesa di miliardi 99,9, dovuta, oltre che all'adeguamento degli stanziamenti di bilancio allo stato degli impegni in atto, alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante dal 1° gennaio 1973 (+ miliardi 15,5).

#### ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI

Questo aggregato considera le erogazioni che rappresentano il corrispettivo pagato dalla Amministrazione in correlazione ad un servizio o ad un bene ricevuto, esclusi quelli aventi carattere di investimento.

La complessiva spesa di miliardi 1.665,9 (rispetto a miliardi 1.648,8 del 1973) riguarda, soprattutto, il settore della *Difesa nazionale* (miliardi 977,2) e quelli dell'*Amministrazione generale* (miliardi 192,8), della *Sicurezza pubblica* (miliardi 120,5) e dell'*Istruzione e cultura* (miliardi 115,6).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario queste spese presentano un aumento netto di miliardi 17,1 dovuto soprattutto alle maggiori occorrenze per la *difesa nazionale* (+ miliardi 17,3), per la *sicurezza pubblica* (+ miliardi 6,5) e per l'*amministrazione generale* (+ miliardi 9,8). Il settore relativo all'*istruzione e cultura* registra, per contro, una flessione netta di miliardi 21,6 essenzialmente determinata dalla considerazione nella categoria economica *beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato* di talune spese relative all'acquisto di arredi, attrezzature e sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, dotazioni librerie e attrezzature tecnico-scientifiche per la scuola materna, elementare, secondarie di primo grado, classica, scientifica e magistrale e per l'educazione fisica.

#### TRASFERIMENTI CORRENTI

La categoria considera le erogazioni (escluse quelle aventi fini d'investimento), effettuate dallo Stato a favore di altri soggetti, senza una diretta controprestazione.

Il bilancio per il 1974 reca a tale titolo spese per miliardi 8.569. Esse riguardano, soprattutto, gli *interventi a favore della finanza regionale e locale* (miliardi 3.674,2), l'*azione ed interventi nel campo sociale* (miliardi 2.544,4); il settore *trasporti e comunicazioni* (miliardi 845,2), quello delle *relazioni internazionali* (miliardi 681) e quello dell'*istruzione e cultura* (miliardi 517,3).

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il bilancio dello Stato, come gli importi dianzi citati mettono in evidenza, si evolve sempre più, nel senso di caratterizzarsi in un *bilancio di trasferimenti* verso altri centri di spesa della pubblica Amministrazione statale, in relazione, soprattutto, al trapasso di funzioni agli organismi regionali.

L'incremento di miliardi 2.774,6 (+ 47,9 per cento) che queste spese registrano rispetto ai corrispondenti stanziamenti del bilancio 1973, riguarda, in massima parte, i settori relativi agli *interventi a favore della finanza regionale e locale* (+ miliardi 1.780,7, dovuto, essenzialmente all'attribuzione di somme agli enti locali regolata dal decreto delegato n. 638 del 1972, in sede di attuazione della seconda fase della riforma tributaria), all'*azione ed interventi nel campo sociale* (+ miliardi 624,1, connessi, in massima parte, all'incidenza della legge n. 153 del 1969 e del decreto-legge n. 267 del 1972, convertito, con modificazioni, nella legge n. 485 dello stesso anno, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici) e alle *relazioni internazionali* (+ miliardi 210,3, di cui miliardi 200 in relazione al regime delle « risorse proprie » istituito con decisione del Consiglio dei Ministri CEE del 21 aprile 1970).

Per quanto concerne il settore dei *trasporti e comunicazioni*, l'aumento netto di miliardi 96,6 è, soprattutto, determinato dalle maggiori somme da corrispondere alle Aziende autonome, il cui ammontare resta vincolato da particolari disposizioni, e ai concessionari di pubblici servizi di trasporto per sovvenzioni chilometriche. Sono previste, per contro, minori sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi.

## INTERESSI

Questa categoria considera le spese relative sia agli interessi per il debito pubblico dello Stato, sia quelle per interessi sui mutui contratti dallo Stato con enti ed istituti.

La spesa di miliardi 1.310,4 prevista per il 1974 (5,5 per cento delle spese correnti e di quelle in conto capitale), riguarda, essenzialmente, interessi di debiti pubblici e di mutui contratti per il finanziamento di spese particolari.

L'aumento netto di miliardi 178,8 è, per la massima parte, connesso con le maggiori spese per interessi sui mutui contratti e sui certificati di credito emessi per il finanziamento degli interventi nel *campo economico* (+ miliardi 86), nonché per interessi di debiti pubblici (+ miliardi 89,7).

## POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE

In questo aggregato sono incluse le spese che rettificano il gettito delle entrate (quali le restituzioni di tributi), le vincite al lotto, nonché altre assegnazioni che trovano corrispondenza in equivalenti entrate.

A tale titolo, il bilancio per il 1974 include spese per miliardi 346,5 riguardanti, per la più gran parte, restituzioni e rimborsi di tributi, con una contrazione netta di miliardi 170,8 dovuta, per la quasi totalità, ai presunti minori rimborsi di imposta generale sull'entrata.

## AMMORTAMENTI

In ottemperanza al criterio introdotto dalla legge 1° marzo 1964, n. 62, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974, è considerata, tra le spese correnti, la posta relativa all'ammortamento di beni patrimoniali di milioni 27.271.



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In corrispondenza di tale posta tra le entrate del titolo III — *alienazione ed ammortamenti di beni patrimoniali e rimborso di crediti* — è, come già detto, compreso un uguale importo di milioni 27.271.

L'aumento di miliardi 2,7 è in relazione all'aggiornamento delle quote di ammortamento.

## SOMME NON ATTRIBUIBILI

In questa categoria sono comprese le dotazioni non specificatamente collocabili nelle voci d'anziano considerate (quali i fondi di riserva), nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

La spesa di miliardi 1.287,2 riguarda, precipuamente, per miliardi 904,4 i predetti accantonamenti per provvedimenti legislativi in corso, per miliardi 145 i fondi di riserva e per miliardi 156, il già cennato fondo da ripartire tra i diversi Ministeri in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza dal 1° gennaio 1974.

## SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, previste in milioni 4.201.396 considerano tutte le erogazioni per investimenti sia diretti che indiretti, nonché quelle per la concessione di crediti e di anticipazioni per finalità non produttive. Queste ultime, previste per il 1974 in milioni 1.206.607, concernono, soprattutto, le anticipazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (miliardi 799,4) ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (miliardi 329,8) a copertura dei rispettivi disavanzi di gestione; la somma da versare al conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale » per reintegro delle disponibilità del fondo medesimo (miliardi 50); l'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 9,7) e le somme da erogare per l'ammortamento dei mutui contratti dal Comune di Napoli per la copertura di disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960, nonché per l'esecuzione di opere ai sensi della legge 9 aprile 1953, n. 297 (miliardi 14).

Il restante importo di milioni 2.994.789, ivi compresi gli accantonamenti sull'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso, concerne spese di investimento, riguardanti:

— beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato . . . . .	per milioni	209.403
— beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche a carico diretto dello Stato . . . . .	» »	34.095
— trasferimenti in conto capitale . . . . .	» »	2.021.621
— partecipazioni azionarie e conferimenti . . . . .	» »	16.240
— concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità produttive . . . . .	» »	57.040
— somme non attribuibili . . . . .	» »	656.390
	<u>milioni</u>	<u>2.994.789</u>

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sotto il profilo funzionale, le spese di che trattasi si ripartiscono come dal prospetto che segue, nel quale le spese medesime vengono poste a raffronto con quelle comprese nel bilancio del corrente anno finanziario:

	Previsioni anno finanziario 1973	Previsioni anno finanziario 1974	Differenze	
	(milioni di lire)			
Amministrazione generale . . . . .	12.640	15.443	+	2.803
Difesa nazionale . . . . .	1.231	1.757	+	526
Giustizia . . . . .	21.000	28.500	+	7.500
Relazioni internazionali . . . . .	500	2.000	+	1.500
Istruzione e cultura . . . . .	129.635	122.652	—	6.983
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	216.806	216.224	—	582
Azione ed interventi nel campo sociale . .	94.230	98.927	+	4.697
Trasporti e comunicazioni . . . . .	459.662	495.375	+	35.713
Azione ed interventi nel campo economico .	1.019.120	1.331.521	+	312.401
Interventi a favore della finanza regionale e locale . . . . .	20.000	23.000	+	3.000
Oneri non ripartibili . . . . .	515.330	659.390	+	144.060
	2.490.154	2.994.789	+	504.635

Per quanto concerne, in particolare, il settore della *giustizia*, va precisato che l'importo di miliardi 28,5 concerne, principalmente, l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena e i contributi ai comuni per gli edifici giudiziari.

Circa il settore dell'*istruzione e cultura*, l'importo di miliardi 122,7 riguarda, in massima parte, contributi per opere di edilizia scolastica e spese per la ricerca scientifica.

Relativamente agli *interventi nel campo delle abitazioni*, la spesa di miliardi 216,2 concerne, essenzialmente, i contributi a favore dell'edilizia economica e popolare (miliardi 123,4); l'annualità da corrispondere alla Gestione case per i lavoratori (miliardi 25) e i contributi a favore di istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 e l'onere assunto dai mutuatari (miliardi 42,5).

Circa l'importo di miliardi 98,9 riguardante gli *interventi nel campo sociale*, il medesimo si riferisce, per la quasi totalità, all'esecuzione di acquedotti, di opere igieniche e sanitarie (miliardi 74,7) ed al contributo al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (miliardi 20,4).

Relativamente ai *trasporti e comunicazioni*, la spesa di miliardi 495,4 concerne, principalmente, interventi per opere stradali (miliardi 308,6, di cui miliardi 277,2 da corrispondere all'ANAS), il settore delle ferrovie (miliardi 119, di cui miliardi 83,4 per rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge) e quello dei trasporti marittimi (miliardi 34,7) di cui miliardi 19,7 per opere marittime).

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda gli *interventi nel campo economico*, la previsione di miliardi 1.331,5 concerne, essenzialmente: l'esecuzione, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed insulare (miliardi 693,5); l'esecuzione di opere straordinarie in Calabria (miliardi 28); l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna (miliardi 20); l'esecuzione di un piano di interventi nelle zone interne della Sardegna a prevalente economia pastorale (miliardi 8); l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 107,9, di cui miliardi 10 per la riparazione di danni bellici); le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 35,7, di cui miliardi 7,5 per la riparazione di danni bellici); gli interventi a favore dell'agricoltura (miliardi 208,6 di cui miliardi 146,8 per opere di bonifica e miglioramento fondiario, miliardi 40,8 per l'economia montana e forestale e miliardi 4,9 per la zootecnia, la caccia e la pesca); gli interventi a favore della cinematografia (miliardi 20,1); quelli a favore dell'industria, del commercio e dell'artigianato (miliardi 174,4, di cui: miliardi 88,7 per contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie e miliardi 14 per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione delle aziende, nonché per la realizzazione di nuovi stabilimenti industriali).

Relativamente agli *interventi a favore della finanza regionale e locale*, l'importo di miliardi 23 riguarda per miliardi 20 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Infine, per quanto riguarda gli *oneri non ripartibili*, l'importo di miliardi 659,4 concerne, per miliardi 3 il fondo da ripartire per l'attuazione della legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede degli Istituti Archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica e, per miliardi 656,4, i già accennati accantonamenti in relazione a provvedimenti in corso, tra i quali si ricordano quelli riguardanti: il contributo di solidarietà alla Regione siciliana (miliardi 140); gli interventi per la casa (miliardi 30); la concessione di contributi per l'esecuzione di opere ospedaliere (miliardi 10,8); la spesa per l'esecuzione di opere portuali (miliardi 10); i contributi per la costruzione di bacini di carenaggio (miliardi 5); gli interventi urgenti negli aeroporti aperti al traffico aereo civile (miliardi 7); le idrovie (miliardi 5); le provvidenze per la Basilicata e la provincia di Cosenza (miliardi 26); il completamento della ricostruzione e la rinascita economica delle zone dell'Irpinia e del Sannio colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (miliardi 5) e le provvidenze a favore della zona del Vajont (miliardi 9,4); l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di ristrutturazione agricola (miliardi 98,5); il finanziamento degli enti interregionali di sviluppo (miliardi 45); l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo (miliardi 20); il finanziamento di programmi di intervento nei settori delle infrastrutture industriali e sociali (miliardi 60); il contributo al CNEN (miliardi 60) e all'Istituto di fisica nucleare (miliardi 9); la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma (miliardi 5); il potenziamento dei servizi di assistenza al volo (miliardi 10); le provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale (miliardi 25); il credito navale (miliardi 2,5); l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di programmi nazionali e di collaborazione internazionale nel settore spaziale (miliardi 26,9).

Gli stanziamenti predetti includono spese relative ad interventi che hanno già esplicato la loro azione stimolatrice, od hanno iniziato ad esplicarla, in precedenti esercizi finanziari, continuando ad interessare il bilancio con effetti protratti. Le altre spese attengono, in gran parte, a stanziamenti intesi a stimolare l'attività economica nazionale. Con essi verranno assicurati correlativi notevoli interventi aggiuntivi.

Rispetto alle analoghe spese considerate nel bilancio per il 1973 quelle per il prossimo anno finanziario presentano un aumento netto di miliardi 504,6 dovuto a variazioni operanti in senso opposto. Quelle in aumento riguardano, soprattutto: le somme nette da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno per l'attuazione di interventi di sua competenza, autorizzate dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853 e in dipendenza di prestiti esteri (+ miliardi 254); le prov-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

videnze a favore delle popolazioni dei comuni alluvionati della Sicilia e della Calabria (+ miliardi 21,3) e delle zone terremotate della Sicilia (+ miliardi 18,7) e delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio (+ miliardi 13,7; cessa, per contro, l'onere di miliardi 4,5 disposto col decreto-legge n. 119 del 1971, convertito, con modificazioni, nella legge n. 288 dello stesso anno, per interventi a favore dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo); l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena (+ miliardi 5) e i contributi ai comuni per costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e restauri di edifici giudiziari (+ miliardi 2); la costruzione e l'arredamento dell'Istituto universitario europeo in Firenze (+ miliardi 2); il trasferimento degli abitati di Gairo e Osini-Nuoro (+ miliardi 1); i contributi da corrispondere all'ANAS (+ miliardi 33,3); il rimborso all'Amministrazione ferroviaria delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge (+ miliardi 14,5); la costruzione di linee e provviste di materiale rotabile e di esercizio di ferrovie metropolitane (+ miliardi 4,1); il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (+ miliardi 17); le autorizzazioni di spesa relative al settore dei lavori pubblici considerate nel disegno di legge di approvazione del bilancio per il 1974 (+ miliardi 20,5); il fondo di rotazione per iniziative economiche del territorio di Trieste e della provincia di Gorizia (+ miliardi 5); i contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie (+ miliardi 10), sui finanziamenti per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili (+ miliardi 2) e sui finanziamenti alle imprese ed agli imprenditori che provvedano alla riorganizzazione, ristrutturazione e conversione dell'azienda (+ miliardi 6); le provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato (+ miliardi 3) e la partecipazione al Centro europeo di ricerche nucleari e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (+ miliardi 6,1).

In aumento operano anche i nuovi o maggiori accantonamenti considerati nell'apposito fondo speciale per il 1974 per provvedimenti legislativi in corso, tra i quali si ricordano quelli già citati, riguardanti: il contributo di solidarietà alla Regione siciliana (+ miliardi 30), la legge per la casa (+ miliardi 30), le provvidenze per la Basilicata e la provincia di Cosenza (+ miliardi 26); i programmi di intervento nei settori delle infrastrutture industriali e sociali (+ miliardi 60); il contributo al Comitato nazionale per l'energia nucleare (+ miliardi 10) e all'Istituto di fisica nucleare (+ miliardi 3), gli interventi in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia (+ miliardi 10), il potenziamento dei servizi di assistenza al volo (+ miliardi 10) e l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di programmi nazionali e di collaborazione internazionale nel settore spaziale (+ miliardi 11,9).

Tra le variazioni in diminuzione, oltre quelle dipendenti da accantonamenti effettuati sul fondo globale 1973 per il finanziamento di provvedimenti ora perfezionati in legge, vanno ricordate quelle relative al piano per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna (— miliardi 10), alle provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale (— miliardi 23,7), alla costruzione dei bacini di carenaggio di Napoli e di Genova (— miliardi 5), alla ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 in Irpinia (— miliardi 10) e alle opere di completamento ed ampliamento dell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino (— miliardi 4,7). Come si può più avanti notare, per la prosecuzione di alcuni dei programmi innanzi accennati che vengono a cessare col 1973, si è provveduto ad accantonare apposite somme nel fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio 1974.

Va, infine, tenuto presente che le spese di che trattasi potranno incrementarsi, nel corso dell'esercizio, in corrispondenza dell'acquisizione in entrata del provento delle operazioni di mutuo che sarà possibile concretare, in relazione a quanto indicato nella già citata « premessa » della presente nota preliminare, per il finanziamento degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno; per l'aumento dei fondi di dotazione dell'ENI, dell'IRI, dell'EGAM, dell'EFIM, del Mediocredito centrale, dell'ENEL e dell'Ente autonomo di ge-

stione per le aziende termali; per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, degli interventi per la salvaguardia di Venezia, del programma edilizio a favore dei profughi e rimpatriati e per l'aumento del capitale dell'ATI, nonché per il finanziamento dell'attività agricola, per gli interventi urgenti negli aeroporti aperti al traffico aereo civile, per l'edilizia universitaria, per l'aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'IMI e per la partecipazione al capitale della Banca asiatica di sviluppo.

### RIMBORSO DI PRESTITI

Come si è già accennato, il bilancio per l'anno finanziario 1974 reca, per oneri relativi a rimborso di prestiti, stanziamenti per milioni 961.858. Essi riguardano, soprattutto:

— il rimborso di buoni del tesoro poliennali 5 per cento a premi con scadenza 1° aprile 1974 (miliardi 300,5);

— l'ammortamento di debiti redimibili dello Stato (miliardi 24,8 di cui: miliardi 11 per i prestiti della ricostruzione 3,50 e 5 per cento; miliardi 6 per la riforma fondiaria redimibile 5 per cento; miliardi 2 per il prestito nazionale redimibile 5 per cento Trieste e miliardi 5 per il debito redimibile 5 per cento per indennizzo di beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace);

— gli ammortamenti del « Prestito per l'edilizia scolastica », ai sensi delle leggi 28 luglio 1967, n. 641 e 25 febbraio 1972, n. 13 (miliardi 72);

— le annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo sociale (miliardi 78,9);

— le annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico (miliardi 77,8);

— le quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi nel campo economico (miliardi 267,5, relativi, in massima parte, ai mutui contratti per l'attuazione del primo e del secondo piano verde, per il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno e per conferimenti a fondi di rotazione e di dotazione);

— l'annualità di rimborso dei certificati speciali di credito emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari con le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (miliardi 9);

— la quota di capitale compresa nelle rate di ammortamento dei mutui contratti, ai termini delle leggi 30 dicembre 1960, n. 1676, e 12 marzo 1968, n. 260, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione dei programmi di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (miliardi 10,8);

— le annualità di ammortamento dei certificati di credito rilasciati alla Banca d'Italia ad estinzione del debito maturato al 31 dicembre 1967 per interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti dalle Aziende di credito presso la Banca medesima, di cui alla legge 18 giugno 1969, n. 324 (miliardi 24);

— il rimborso dei prestiti connessi alle operazioni finanziarie previste dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e dal decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, per la copertura degli oneri derivanti dalla revisione degli ordinamenti pensionistici e dalle norme in materia di sicurezza sociale (miliardi 47,9).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario, queste spese presentano un incremento netto di miliardi 165,5, di cui miliardi 64,1 per il rimborso di buoni poliennali del

tesoro in scadenza il 1° aprile 1974 e miliardi 16 per maggiori accantonamenti effettuati in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

Il restante aumento di miliardi 85,4 è essenzialmente dovuto ai maggiori rimborsi connessi alle operazioni finanziarie previste da varie disposizioni legislative per interventi nel campo economico (+ miliardi 54,1) e nel campo sociale (+ miliardi 21,5), alle maggiori quote capitale comprese nelle rate di ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica (+ miliardi 3) e, infine, alle quote di capitale per l'ammortamento del mutuo per l'integrazione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (+ miliardi 3,2).

**A L L E G A T I**





## ALLEGATO A

SVILUPPO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1974  
POSTE A RAFFRONTO CON QUELLE DELL'ANNO 1973

	Previsioni anno finanziario 1973	Previsioni anno finanziario 1974	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>			
<i>Imposte sul patrimonio e sul reddito:</i>			
Imposta sui redditi di ricchezza mobile . .	2.220.000	2.350.000	+ 130.000
Imposta sul reddito dominicale dei terreni .	3.500	3.500	—
Imposta sui fabbricati . . . . .	32.000	32.000	—
Imposta speciale sui redditi dei fabbricati di lusso . . . . .	1.500	1.500	—
Imposte sulle società e sulle obbligazioni . .	310.000	330.000	+ 20.000
Ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società . . . . .	40.500	32.456	— 8.044
Imposta complementare progressiva . . . .	518.000	570.268	+ 52.268
Imposta sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 35 per cento . . .	8.680	12.141	+ 3.461
Quota del 12,25 per cento dell'incasso lordo dei proventi delle attività di giuoco e dei concorsi pronostici . . . . .	1.715	1.635	— 80
Imposta sulle successioni e donazioni e imposta sul valore netto globale . . . . .	93.000	80.000	— 13.000
Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio . . . . .	1.500	400	— 1.100
Addizionale 5 per cento ad imposte dirette era- riali e a tributi comunali e provinciali .	181.500	190.000	+ 8.500
Aumento riservato all'erario, dell'addizionale ad imposte dirette erariali e a tributi co- munali e provinciali e sua estensione alla imposta sulle società . . . . .	193.000	205.000	+ 12.000
Entrate riservate all'Erario dello Stato de- rivanti dalla proroga dell'addizionale straordinaria alle imposte dirette . . .	422.000	450.000	+ 28.000
Entrate eventuali e diverse . . . . .	960	700	— 260
	4.027.855	4.259.600	+ 231.745
	4.027.855	4.259.600	+ 231.745

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973 —	Previsioni anno finanziario 1974 —		Differenze —
	(milioni di lire)			
<i>Tasse ed imposte sugli affari:</i>				
Imposta sul valore aggiunto . . . . .	2.950.000	4.190.000	+	1.240.000
Imposta generale sull'entrata . . . . .	400.000	30.000	—	370.000
Imposta di registro . . . . .	445.000	408.000	—	37.000
Imposta ipotecaria . . . . .	45.000	85.000	+	40.000
Addizionale 5 per cento alle imposte di registro e ipotecaria . . . . .	—	4.000	+	4.000
Aumento dell'addizionale 5 per cento alle im- poste di registro e ipotecaria riservato all'erario . . . . .	—	183	+	183
Imposta di bollo . . . . .	313.000	305.000	—	8.000
Imposte in surrogazione del registro e del bollo	102.000	113.000	+	11.000
Tasse sulle concessioni governative . . . . .	117.000	117.000	—	—
Tasse automobilistiche . . . . .	225.000	175.000	—	50.000
Addizionale 5 per cento sull'imposta di circo- lazione degli autoveicoli . . . . .	13.500	13.750	+	250
Canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione . . . . .	130.000	140.000	+	10.000
Imposta sugli spettacoli e sul giuoco nelle case da giuoco . . . . .	45.250	45.250	—	—
Diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse . . . . .	10.700	11.750	+	1.050
Imposta unica sui giuochi di abilità e sui con- corsi pronostici: quota del 25 per cento .	6.200	8.672	+	2.472
Tasse di pubblico insegnamento e relative alla istruzione superiore . . . . .	10.500	11.000	+	500
Entrate eventuali diverse . . . . .	400	400	—	—
	4.813.550	5.658.005	+	844.455
	4.813.550	5.658.005	+	844.455

*Imposte sulla produzione, sui consumi  
e dogane:*

Imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni . . . . .	1.100.000	1.300.000	+	200.000
Dazi della tariffa doganale comune ed altri diritti fissati dalla C.E.E. sugli scambi con i Paesi terzi . . . . .	230.000	250.000	+	20.000
Dazi C.E.C.A., altri diritti doganali e diritti marittimi . . . . .	24.000	18.000	—	6.000

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973	Previsioni anno finanziario 1974		Differenze
	—	—		—
	(milioni di lire)			
Prelievi, importi addizionali ed altri diritti fissati dalla C.E.E. sugli scambi con i Paesi non membri nel quadro della politica agricola comune e prelievi agricoli applicabili all'importazione dagli Stati membri	190.050	130.020	—	60.030
Prelievi agricoli applicabili all'importazione dai Paesi terzi non comunitari relativi ad operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1970 . . . . .	10.000	100	—	9.900
Diritto per traffico di perfezionamento della C.E.E. dovuto sui prodotti di origine non comunitaria . . . . .	500	150	—	350
Sovrimposte di confine . . . . .	56.700	84.132	+	27.432
Imposta di fabbricazione sugli oli minerali e loro derivati . . . . .	2.435.000	2.600.000	+	165.000
Imposta di fabbricazione sui gas incondensabili	91.755	107.000	+	15.245
Imposta di fabbricazione sulla margarina . .	900	1.100	+	200
Imposta di fabbricazione sugli oli di semi .	3.500	4.500	+	1.000
Imposta di fabbricazione sugli oli di oliva .	9.000	10.551	+	1.551
Imposta di fabbricazione sullo zucchero e sulle materie zuccherine . . . . .	44.900	53.500	+	8.600
Imposta di fabbricazione sugli spiriti . . . .	100.000	120.350	+	20.350
Imposta di fabbricazione sulla birra . . . .	34.000	40.100	+	6.100
Imposta sul gas e sull'energia elettrica . . . .	70.000	82.068	+	12.068
Imposta sul gas metano . . . . .	9.500	—	—	9.500
Imposta sul consumo del caffè . . . . .	100.000	117.240	+	17.240
Imposta sul consumo del cacao . . . . .	7.000	8.207	+	1.207
Imposta sul consumo delle banane . . . . .	36.000	42.486	+	6.486
Imposta sul consumo del sale alimentare e dei prodotti commestibili salati importati direttamente da privati . . . . .	400	—	—	400
Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati . . . . .	82	90	+	8
Entrate riservate all'Erario derivanti dall'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica . . . . .	10.000	8.500	—	1.500
Proventi della vendita dei denaturanti e dei contrassegni di Stato . . . . .	25.000	29.310	+	4.310
Entrate eventuali e diverse . . . . .	630	696	+	66
	<u>4.588.917</u>	<u>5.008.100</u>	+	<u>419.183</u>

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973 —	Previsioni anno finanziario 1974 —	Differenze —	
	(milioni di lire)			
<i>Monopoli:</i>				
Imposta sul consumo dei tabacchi . . . . .	950.000	950.000	—	
Imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi e proventi della bollatura degli apparecchi di accensione . . . . .	26.000	26.000	—	
Entrate eventuali e diverse . . . . .	10	10	—	
	976.010	976.010	—	
<i>Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco:</i>				
Proventi del lotto . . . . .	180.000	186.000	+	6.000
Tassa di lotteria . . . . .	2.200	3.150	+	950
Proventi delle attività di giuoco . . . . .	1.765	1.600	—	165
Imposta unica sui giuochi di abilità e sui con- corsi pronostici: quota del 40 per cento . . . . .	9.920	13.875	+	3.955
Addizionale alla tassa di lotteria sui concorsi a premio ed alla tassa di licenza sulle ope- razioni a premio . . . . .	1.000	1.344	+	344
Entrate eventuali diverse . . . . .	26	31	+	5
	194.911	206.000	+	11.089
Totale entrate tributarie . . . . .	14.601.243	16.107.715	+	1.506.472
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE				
Proventi speciali . . . . .	123.495	129.367	+	5.872
Proventi di servizi pubblici minori . . . . .	164.086	167.551	+	3.465
Proventi dei beni dello Stato . . . . .	27.351	30.831	+	3.480
Prodotti netti di Aziende autonome ed utili di gestioni . . . . .	192.878	209.707	+	16.829
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro . . . . .	5.764	7.022	+	1.258
Ricuperi, rimborsi e contributi . . . . .	207.554	242.723	+	35.169
Partite che si compensano nella spesa . . . . .	31.115	35.405	+	4.290
Totale entrate extra-tributarie . . . . .	752.243	822.606	+	70.363
Totale delle entrate tributarie ed extra- tributarie . . . . .	15.353.486	16.930.321	+	1.576.835

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973	Previsioni anno finanziario 1974	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
<b>ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI</b>			
Vendita di beni immobili ed affrancazione di canoni . . . . .	4.010	3.510	— 500
Ammortamento di beni patrimoniali . . . .	24.576	27.271	+ 2.695
Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro . . . . .	37.214	19.874	— 17.340
<b>Totale alienazione ed ammortamento beni patrimoniali e rimborso crediti . . . .</b>	<b>65.800</b>	<b>50.655</b>	<b>— 15.145</b>
<b>ACCENSIONE DI PRESTITI . . . . .</b>	<b>241.481</b>	<b>305.564</b>	<b>+ 64.083</b>
<b>Totale entrate . . . . .</b>	<b>15.660.767</b>	<b>17.286.540</b>	<b>+ 1.625.773</b>

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B

RIEPILOGO PER MINISTERI DELLE PREVISIONI DI SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1974 POSTE A RAFFRONTO  
CON QUELLE PER L'ANNO 1973

MINISTERI	PREVISIONI PER L'ANNO FINANZIARIO 1974					Previsioni per l'anno finanziario 1973	Differenze
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale delle spese correnti ed in conto capitale	Rimborso prestiti	In complesso		
Tesoro (escluso il fondo globale) . . . . .	5.432.112	2.512.228	7.944.340	930.858	8.875.198	7.938.422	+ 936.776
fondo globale . . . . .	904.384	656.390	1.560.774	31.000	1.591.774	1.278.786	+ 312.988
	6.336.496	3.168.618	9.505.114	961.858	10.466.972	9.217.208	+ 1.249.764
Finanze . . . . .	3.477.288	3.625	3.480.913	—	3.480.913	2.008.657	+ 1.472.256
Bilancio . . . . .	7.013	20.000	27.013	—	27.013	25.575	+ 1.438
Giustizia . . . . .	272.148	5.500	277.648	—	277.648	258.626	+ 19.022
Esteri . . . . .	135.522	2.000	137.522	—	137.522	119.745	+ 17.777
Istruzione . . . . .	3.733.669	22.271	3.755.940	—	3.755.940	2.942.404	+ 813.536
Interno . . . . .	772.203	100	772.303	—	772.303	744.603	+ 27.700
Lavori pubblici . . . . .	69.672	541.533	611.205	—	611.205	552.983	+ 58.222
Trasporti . . . . .	182.455	34.978	217.433	—	217.433	157.118	+ 60.315
Poste . . . . .	187	—	187	—	187	176	+ 11
Difesa . . . . .	2.353.335	20.071	2.373.406	—	2.373.406	2.294.480	+ 78.926
Agricoltura . . . . .	94.078	211.019	305.097	—	305.097	278.777	+ 26.320
Industria . . . . .	13.183	108.463	121.646	—	121.646	101.953	+ 19.693
Lavoro . . . . .	1.656.987	20.385	1.677.372	—	1.677.372	1.139.103	+ 538.269
Commercio estero . . . . .	26.324	550	26.874	—	26.874	24.868	+ 2.006
Marina mercantile . . . . .	120.929	15.020	135.949	—	135.949	208.535	- 72.586
Partecipazioni statali . . . . .	1.504	—	1.504	—	1.504	394	+ 1.110
Sanità . . . . .	202.160	300	202.460	—	202.460	195.615	+ 6.845
Turismo . . . . .	43.496	26.963	70.459	—	70.459	66.733	+ 3.726
	19.498.649	4.201.396	23.700.045	961.858	24.661.903	20.338.269	+ 4.323.634
Previsioni per l'anno finanziario 1973 . . . . .	16.052.511	3.489.415	19.541.926	796.343	20.338.269		
Differenze . . . . .	3.446.138	711.981	4.158.119	165.515	4.323.634		

(milioni di lire)

## ALLEGATO C

DETTAGLIO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PREVISTE  
PER L'ANNO FINANZIARIO 1974 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI POSTE  
A RAFFRONTO CON LE PREVISIONI INIZIALI PER L'ANNO 1973

	Previsioni anno finanziario 1973	Previsioni anno finanziario 1974		Differenze
	—	—		—
	(milioni di lire)			
<b>SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>				
<i>Spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato:</i>				
Presidenza della Repubblica . . . . .	5.710	7.210	+	1.500
Assemblee legislative . . . . .	49.500	57.100	+	7.600
Corte costituzionale . . . . .	1.200	1.550	+	350
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	500	700	+	200
Consiglio superiore della Magistratura . . . .	820	950	+	130
Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . .	24.129	18.128	—	6.001
Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia ammi- nistrativa per la Regione siciliana e tri- bunali amministrativi regionali . . . . .	2.951	4.436	+	1.485
Corte dei conti . . . . .	17.264	18.527	+	1.263
Avvocatura dello Stato . . . . .	4.617	5.011	+	394
Servizi dell'Amministrazione dell'Interno . .	58.778	66.531	+	7.753
Spese per immobili demaniali privati in uso alla Presidenza della Repubblica e ad organismi internazionali . . . . .	—	1.700	+	1.700
Fondo da ripartire per il <i>referendum</i> . . . .	34.521	34.521	—	—
Fondo da ripartire per le spese inerenti all'or- ganizzazione e al funzionamento dei Com- missari del Governo presso le Regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle Commissioni di controllo . . . . .	1.200	1.200	—	—
Fondo da ripartire per le spese inerenti ai tribunali amministrativi regionali . . . . .	600	300	—	300
Altri servizi e spese diverse . . . . .	1.707	1.962	+	255
	<u>203.497</u>	<u>219.826</u>	+	<u>16.329</u>

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973	Previsioni anno finanziario 1974		Differenze
				—
	(milioni di lire)			
<i>Servizi finanziari:</i>				
Servizi generali . . . . .	119.758	142.678	+	22.920
Guardia di finanza . . . . .	139.340	149.508	+	10.168
Catasto e servizi tecnici erariali . . . . .	47.964	47.551	—	413
Tasse ed imposte indirette sugli affari . . . . .	83.457	82.391	—	1.066
Imposte dirette . . . . .	59.756	61.084	+	1.328
Dogane ed imposte di fabbricazione . . . . .	26.454	26.586	+	132
Demanio . . . . .	14.747	13.715	—	1.032
Entrate speciali . . . . .	15.675	15.565	—	110
Finanza locale . . . . .	70.202	50.050	—	20.152
Organizzazione dei servizi tributari . . . . .	7.436	8.832	+	1.396
Fondo da ripartire in relazione alle spese per l'attuazione della riforma tributaria . . . . .	8.000	8.000	—	—
Altri . . . . .	2.266	2.266	—	—
	<u>595.055</u>	<u>608.226</u>	+	<u>13.171</u>
<i>Servizi del Tesoro:</i>				
Servizi centrali del Tesoro . . . . .	144.316	187.288	+	42.972
Servizi del Provveditorato generale dello Stato . . . . .	43.384	49.428	+	6.044
Servizi speciali ed uffici esterni del Tesoro . . . . .	20.738	23.284	+	2.546
Servizi della Zecca . . . . .	6.280	6.530	+	250
Ragioneria generale dello Stato . . . . .	26.419	29.105	+	2.686
Altri . . . . .	107	107	—	—
	<u>241.244</u>	<u>295.742</u>	+	<u>54.498</u>
<i>Servizi del Bilancio e della programma- zione economica . . . . .</i>				
	<u>5.575</u>	<u>7.013</u>	+	<u>1.438</u>
<i>Affari del culto:</i>				
Contributi e concorsi nelle spese della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma . . . . .	25.343	25.437	+	94
Contributi e concorso dello Stato nella costruzione, completamento e ricostruzione di chiese e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco . . . . .	7.675	8.675	+	1.000
Altre spese . . . . .	377	385	+	8
	<u>33.395</u>	<u>34.497</u>	+	<u>1.102</u>
	<u>1.078.766</u>	<u>1.165.304</u>	+	<u>86.538</u>



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973	Previsioni anno finanziario 1974		Differenze
	—	—		—
	(milioni di lire)			
<b>SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE</b>				
Servizi generali . . . . .	265.120	283.292	+	18.172
Personale militare . . . . .	476.461	487.706	+	11.245
Personale civile . . . . .	199.783	204.519	+	4.736
Provvidenze per il personale . . . . .	4.439	5.202	+	763
Costruzioni, armi ed armamenti . . . . .	408.584	376.378	—	32.206
Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni . . . . .	22.832	32.713	+	9.881
Motorizzazione e combustibili . . . . .	127.961	129.659	+	1.698
Commissariato . . . . .	159.831	181.688	+	21.857
Lavori, demanio e materiali del genio . . .	71.725	79.233	+	7.508
Sanità . . . . .	7.768	9.547	+	1.779
Servizi speciali . . . . .	81.229	86.576	+	5.347
Potenziamento della Difesa . . . . .	92.408	98.233	+	5.825
Fondo per il finanziamento dei programmi di infrastrutture da eseguire, nel quadro degli accordi di comune difesa, con contributi multinazionali . . . . .	16.600	16.600	—	—
	<u>1.934.741</u>	<u>1.991.346</u>	+	<u>56.605</u>

**SEZIONE III. — GIUSTIZIA**

Servizi generali . . . . .	44.728	49.340	+	4.612
Amministrazione giudiziaria . . . . .	121.417	128.317	+	6.900
Istituti di prevenzione e di pena . . . . .	88.115	93.625	+	5.510
Costruzione e arredamento dei nuovi palazzi di giustizia di Napoli e di Ancona . . .	2.500	3.000	+	500
Spese per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena . . . . .	15.000	20.000	+	5.000
Contributi integrativi ai Comuni per costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari . . .	3.500	5.500	+	2.000
	<u>275.260</u>	<u>299.782</u>	+	<u>24.522</u>

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973	Previsioni anno finanziario 1974		Differenze
	—	—		—
	(milioni di lire)			
<b>SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA</b>				
Pubblica sicurezza . . . . .	401.395	411.382	+	9.987
Arma dei carabinieri . . . . .	360.448	380.346	+	19.898
Servizi antincendi . . . . .	59.139	55.542	—	3.597
	820.982	847.270	+	26.288
	820.982	847.270	+	26.288

SEZIONE V. — RELAZIONI  
INTERNAZIONALI

Servizi generali . . . . .	22.483	28.172	+	5.689
Rappresentanze all'estero . . . . .	49.234	57.953	+	8.719
Relazioni culturali con l'estero . . . . .	9.500	10.000	+	500
Organismi nazionali ed internazionali . . . . .	10.452	14.294	+	3.842
Partecipazione alle Comunità economiche europee . . . . .	460.295	666.793	+	206.498
Altre spese diverse . . . . .	214	215	+	1
	552.178	777.427	+	225.249
	552.178	777.427	+	225.249

SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E  
CULTURA*Istruzione pubblica:*

Scuola materna . . . . .	64.665	75.466	+	10.801
Istruzione elementare . . . . .	836.075	924.725	+	88.650
Scuola popolare e scuole elementari per adulti	15.241	16.824	+	1.583
Istruzione secondaria di 1° grado . . . . .	667.113	764.970	+	97.857
Istruzione classica, scientifica e magistrale .	159.150	178.507	+	19.357
Istruzione tecnica . . . . .	343.021	389.480	+	46.459
Istruzione artistica . . . . .	49.213	53.734	+	4.521
Educazione fisica . . . . .	74.739	89.554	+	14.815
Istituti di educazione . . . . .	6.757	6.153	—	604
Istruzione universitaria . . . . .	332.026	365.198	+	33.172
Antichità e belle arti . . . . .	42.098	44.460	+	2.362
Accademie, biblioteche e diffusione della cultura . . . . .	12.539	13.366	+	827
Istituti vari di educazione ed altre spese diverse	2.958	2.966	+	8

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973	Previsioni anno finanziario 1974	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Fondo da ripartire per l'attuazione del provvedimento concernente lo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica . . . . .	—	476.000	+ 476.000
Assistenza scolastica . . . . .	30.444	30.444	—
Contributi per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province . . . . .	90.000	90.000	—
Spese per la ricerca scientifica . . . . .	82.000	57.000	— 25.000
Edilizia scolastica . . . . .	44.916	46.064	+ 1.148
Interessi sul « Prestito per l'edilizia scolastica » . . . . .	69.583	66.060	— 3.523
Costruzione e arredamento della sede dell'Istituto universitario europeo in Firenze . . . . .	—	2.000	+ 2.000
Contributi e spese per la tutela e la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico di opere d'arte . . . . .	218	2.218	+ 2.000
Relazioni culturali con l'estero . . . . .	18.892	20.593	+ 1.701
Archivi di Stato . . . . .	5.433	5.893	+ 460
Spese generali e diverse . . . . .	299.501	318.049	+ 18.548
	<u>3.246.582</u>	<u>4.039.724</u>	+ <u>793.142</u>

*Informazioni, teatro e proprietà intellettuale:*

Servizi generali . . . . .	7.799	8.493	+ 694
Teatro, enti lirici ed altre istituzioni teatrali e musicali . . . . .	31.737	35.091	+ 3.354
Radiotelevisone . . . . .	125.775	135.450	+ 9.675
	<u>165.311</u>	<u>179.034</u>	+ <u>13.723</u>
	<u>3.411.893</u>	<u>4.218.758</u>	+ <u>806.865</u>

SEZIONE VII. — AZIONE E INTERVENTI  
NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI

Edilizia economica e popolare . . . . .	115.863	123.380	+ 7.517
Annualità dovuta alla Gestione case per lavoratori . . . . .	24.000	25.000	+ 1.000
Alloggi per i dipendenti delle Amministrazioni militari, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . .	1.097	1.097	—

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973	Previsioni anno finanziario 1974		Differenze
	—	—		—
	(milioni di lire)			
Contributi per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 . . . . .	8.000	—	—	8.000
Contributi a favore di Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965 n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e l'onere assunto dai mutuatari	42.460	42.460	—	—
Premio da attribuire alle cartelle fondiarie ai sensi del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo 1970, n. 73 . . . . .	23.000	23.000	—	—
Ricostruzione e riparazione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra . . .	20.705	21.205	+	500
Costruzione di fabbricati a carattere popolare nei comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per cause di guerra . . . . .	2.511	2.511	—	—
Costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti . . . . .	15.384	15.945	+	561
Contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata nelle zone devastate dalla catastrofe del Vajont . . . . .	1.600	—	—	1.600
Costruzione in Abruzzo di case da destinare a famiglie alloggiate in baracche o in edifici comunque fatiscenti, costruiti per dare ricovero ai rimasti senza tetto in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915, nonché delle opere sociali ed accessorie .	500	—	—	500
Costruzione di fabbricati per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta . . . . .	203	331	+	128
Altri interventi minori e spese varie . . . . .	70	600	+	530
	255.393	255.529	+	136

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973	Previsioni anno finanziario 1974		Differenze
	—	—		—
	(milioni di lire)			
<b>SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE</b>				
<i>Lavoro e previdenza sociale:</i>				
Servizi generali . . . . .	6.642	8.687	+	2.045
Uffici del lavoro e della massima occupazione (incluse le sezioni comunali e frazionali) e centri di emigrazione . . . . .	37.346	38.554	+	1.208
Previdenza ed assistenza . . . . .	1.076.701	1.664.881	+	588.180
Collocamento della manodopera (incluse le spese per le emigrazioni) . . . . .	11.856	10.399	—	1.457
Orientamento ed addestramento professionale Cantieri scuola . . . . .	20.385	20.385	—	—
Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo sociale . . . . .	32.868	27.738	—	5.130
Interessi e altre spese connesse alle operazioni finanziarie previste dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in ma- teria di sicurezza sociale e dal decreto- legge 30 giugno 1972, n. 267, recante mi- glioramenti ad alcuni trattamenti pen- sionistici ed assistenziali . . . . .	109.798	112.770	+	2.972
Altre spese diverse . . . . .	3.304	3.182	—	122
	<u>1.299.900</u>	<u>1.887.596</u>	+	<u>587.696</u>
<i>Assistenza e beneficenza:</i>				
Contributo all'Opera nazionale per la prote- zione e l'assistenza della maternità e del- l'infanzia . . . . .	39.000	44.500	+	5.500
Assistenza agli invalidi, profughi, inabili al lavoro e indigenti . . . . .	96.049	96.449	+	400
Assistenza ai sordomuti ed ai ciechi . . . . .	40.479	45.579	+	5.100
Istituzioni pubbliche di assistenza e benefi- cenza di carattere nazionale o pluri- regionale . . . . .	7.625	7.625	—	—
Interventi di carattere straordinario o urgente in relazione alle necessità degli enti comu- nali di assistenza nelle diverse regioni a statuto ordinario e speciale e finanzia- menti ordinari per l'integrazione dei bi- lanci dei predetti enti nelle Regioni della Sardegna, Trentino-Alto Adige e Friuli- Venezia Giulia . . . . .	15.300	15.300	—	—

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973	Previsioni anno finanziario 1974		Differenze
	(milioni di lire)			
Assistenza a cura dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed interna- zionali (incluse le spese generali) . . . . .	9.928	10.205	+	277
Beneficenza romana . . . . .	46.300	51.500	+	5.200
Altri interventi diversi . . . . .	6.606	6.542	—	64
	<u>261.287</u>	<u>277.700</u>	+	<u>16.413</u>
<i>Igiene e sanità:</i>				
Servizi generali . . . . .	41.236	46.250	+	5.014
Igiene pubblica e ospedali . . . . .	48.895	48.875	—	20
Malattie sociali . . . . .	34.339	34.339	—	—
Servizi veterinari . . . . .	24.457	20.742	—	3.715
Istituto superiore di sanità . . . . .	6.044	6.115	+	71
Acquedotti ed opere ospedaliere, igieniche e sanitarie . . . . .	72.545	74.742	+	2.197
Opere varie nelle province e nei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 1972 e del gen- naio e febbraio 1973 . . . . .	—	2.500	+	2.500
Altri servizi . . . . .	1.644	1.639	—	5
	<u>229.160</u>	<u>235.202</u>	+	<u>6.042</u>
<i>Servizi delle pensioni di guerra:</i>				
Spese generali . . . . .	2.571	2.571	—	—
Pensioni di guerra . . . . .	431.860	445.760	+	13.900
Assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti . . . . .	50.000	55.000	+	5.000
Altri assegni . . . . .	1.849	2.049	+	200
	<u>486.280</u>	<u>505.380</u>	+	<u>19.100</u>
	<u>2.276.627</u>	<u>2.905.878</u>	+	<u>629.251</u>

SEZIONE IX. — TRASPORTI E  
COMUNICAZIONI

Spese in unica soluzione per l'esecuzione di opere stradali . . . . .	14.661	21.894	+	7.233
Contributi in annualità per l'esecuzione di opere stradali . . . . .	9.465	9.525	+	60

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973 —	Previsioni anno finanziario 1974 —		Differenze —
	(milioni di lire)			
Contributi all'Azienda nazionale autonoma delle strade:				
— ad integrazione del bilancio . . .	313.623	348.467	+	34.844
— per l'esecuzione di opere stradali .	41.895	41.895		—
Contributo alle Amministrazioni provinciali delle Regioni a statuto speciale per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali . .	2.000	2.000		—
Spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale, per l'educazione stradale, per la propaganda e la prevenzione degli incidenti stradali . .	3.000	3.000		—
Somma da versare al « Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane » per gli oneri derivanti dalla operatività della garanzia statale sui mutui contratti e sulle obbligazioni emesse per la costruzione e l'esercizio di autostrade e di ferrovie metropolitane . . .	3.000	3.000		—
Costruzione di strade ferrate . . . . .	19.172	29.297	+	10.125
Anticipazioni a copertura del disavanzo di gestione:				
— all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . . . .	684.276	799.390	+	115.114
— all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . . . . .	257.413	329.844	+	72.431
Assegnazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:				
— per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda . . . . .	147.525	192.315	+	44.790
— per rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge . . . . .	68.923	83.401	+	14.478
— a titolo di compensazioni finanziarie per oneri relativi agli obblighi di servizio pubblico . . . . .	204.287	239.070	+	34.783
— per la normalizzazione dei conti ai sensi del Regolamento CEE del 26 giugno 1969, n. 1192 . . . . .	33.733	46.994	+	13.261

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973 —	Previsioni anno finanziario 1974 —		Differenze —
	(milioni di lire)			
— per rimborso delle quote capitale comprese nelle annualità di ammor- tamento delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti a co- pertura dei disavanzi di gestione per l'esercizio 1963-64 e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 . . . . .	851	898	+	47
Motorizzazione civile e trasporti in concessione (esclusi gli oneri per le sovvenzioni chilo- metriche, le spese per i sussidi integrativi di esercizio e quelle per la costruzione di strade ferrate) . . . . .	23.539	24.409	+	870
Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie, autolinee e servizi di navigazione interna . . . . .	49.000	99.000	+	50.000
Spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato . . . . .	37.876	40.000	+	2.124
Sussidi integrativi di esercizio di carattere tem- poraneo per servizi di trasporto . . . . .	6.500	7.500	+	1.000
Spese per l'aviazione civile (escluse quelle per la costruzione di campi di aviazione) . . . . .	14.525	15.382	+	857
Sistemazione e costruzione di campi di avia- zione e dei relativi impianti . . . . .	16.503	11.774	—	4.729
Spese per i servizi di assistenza al volo per la aviazione civile . . . . .	15.000	17.424	+	2.424
Servizi generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile . . . . .	1.714	3.060	+	1.346
Spese in unica soluzione per l'esecuzione di opere marittime . . . . .	20.655	17.278	—	3.377
Contributi in annualità per l'esecuzione di opere marittime . . . . .	2.355	2.375	+	20
Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti e delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei medesimi . . . . .	5.000	5.000	—	
Interessi e spese sui mutui contratti col Consor- zio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione di opere portuali e per l'am- modernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti . . . . .	1.488	1.426	—	62
Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi . . . . .	150.805	100.505	—	50.300



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973 —	Previsioni anno finanziario 1974 —		Differenze —
	(milioni di lire)			
Contributi per costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili, nonché per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione delle industrie cantieristiche . . .	24.700	700	—	24.000
Contributo negli interessi sulle operazioni di credito navale . . . . .	12.800	13.200	+	400
Interessi sui certificati di credito emessi per il pagamento di quanto dovuto dallo Stato alle Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale . . . . .	1.655	1.205	—	450
Spese per le capitanerie di porto . . . . .	5.115	5.245	+	130
Contributo a favore dell'Istituto per studi ed esperienze di architettura navale per il completamento del centro di idrodinamica di Roma . . . . .	1.000	—	—	1.000
Servizi generali e diversi del Ministero della marina mercantile ed altri interventi minori . . . . .	11.751	11.936	+	185
Spese sostenute dal Provveditorato generale dello Stato per forniture all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	7.715	8.805	+	1.090
Altre spese varie . . . . .	418	426	+	8
	2.213.938	2.537.640	+	323.702
	2.213.938	2.537.640	+	323.702

SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI  
NEL CAMPO ECONOMICO

Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale . . . . .	439.500	693.500	+	254.000
Esecuzione di opere straordinarie in Calabria	28.000	28.000	—	—
Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna . . . . .	30.000	20.000	—	10.000
Contributo straordinario alla Regione sarda per l'esecuzione di un piano di interventi nelle zone interne a prevalente economia pastorale . . . . .	8.000	8.000	—	—
Costruzione di opere straordinarie a pagamento non differito, esclusa la riparazione di danni bellici . . . . .	72.815	97.910	+	25.095
Opere a pagamento non differito per la riparazione di danni bellici . . . . .	10.000	10.000	—	—

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973 —	Previsioni anno finanziario 1974 —		Differenze —
	(milioni di lire)			
Annualità per opere straordinarie in concessione, sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, esclusi quelli relativi a danni bellici . . . . .	24.593	25.142	+	549
Annualità e semestralità per opere in dipendenza di danni bellici . . . . .	6.780	7.530	+	750
Contributi e concorsi diversi nel settore delle opere pubbliche, compresi quelli in dipendenza di pubbliche calamità . . . .	2.954	3.040	+	86
Manutenzione ordinaria di opere pubbliche .	10.015	10.015	—	
Servizi generali del Ministero dei lavori pubblici . . . . .	42.302	50.732	+	8.430
Bonifica . . . . .	19.948	19.942	—	6
Miglioramenti fondiari . . . . .	122.006	132.942	+	10.936
Economia montana e forestale . . . . .	59.409	62.446	+	3.037
Zootecnia, caccia e pesca . . . . .	5.941	8.311	+	2.370
Altri interventi nel settore dell'agricoltura .	17.883	23.033	+	5.150
Somma da versare al conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale » per reintegro delle disponibilità del fondo medesimo . . . . .	30.200	50.000	+	19.800
Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico . . . . .	359.396	493.122	+	133.726
Fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi e altre spese connessi alle operazioni finanziarie per il finanziamento di interventi nel campo economico . . . .	118.180	70.457	—	47.723
Interessi sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi per la concessione, tramite l'IMI, di finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata . . .	1.190	1.190	—	
Somma da corrispondere all'UNIRE per abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo alle corse dei cavalli . . . . .	3.500	—	—	3.500
Alimentazione . . . . .	10.027	9.286	—	741
Servizi generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed altre spese diverse . .	43.513	49.137	+	5.624
Interventi nel settore dell'industria . . . . .	87.650	105.650	+	18.000

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973 —	Previsioni anno finanziario 1974 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
Integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia . . . . .	—	5.000 +	5.000
Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265 . . . . .	10.000	7.000 —	3.000
Contributi negli interessi a favore degli Istituti ed Aziende di credito autorizzati a concedere crediti finanziari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 sui crediti alla esportazione . . . . .	13.425	13.425	—
Contributi negli interessi sui finanziamenti concessi dagli istituti ed aziende di credito a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani . . . . .	1.000	1.000	—
Conferimento per l'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane . . . . .	10.000	10.000	—
Aumento del fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane . . . . .	11.000	14.000 +	3.000
Contributo nelle spese di ricerche e di investimenti della Comunità europea della energia atomica (Euratom) . . . . .	8.659	8.659	—
Partecipazione al Centro europeo di ricerche nucleari (CERN) e alla Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) . . . . .	12.564	18.681 +	6.117
Conferimento per la costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali, nonché su quelle a favore di professionisti e privati danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 e dell'agosto, settembre e ottobre 1970 . . . . .	9.500	8.500 —	1.000
Conferimento per l'aumento del fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro . . . . .	6.000	6.000	—

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973	Previsioni anno finanziario 1974		Differenze
	—	—		—
	(milioni di lire)			
Spese per i servizi della cinematografia . . .	20.236	20.116	—	120
Altre spese per l'industria, il commercio e lo artigianato . . . . .	14.303	15.996	+	1.693
Spese per i servizi del turismo . . . . .	12.216	12.185	—	31
Spese per i servizi generali del Ministero del turismo e dello spettacolo . . . . .	2.544	3.037	+	493
Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero delle partecipazioni statali . .	1.110	1.504	+	394
Sviluppo degli scambi commerciali con l'estero	20.933	22.584	+	1.651
Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero del commercio con l'estero . .	3.930	4.286	+	356
Interessi sui prestiti di cui agli accordi con gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole . . . . .	1.632	1.601	—	31
Altre spese varie . . . . .	3.802	3.805	+	3
	1.716.656	2.156.764	+	440.108
	1.716.656	2.156.764	+	440.108

SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE  
DELLA FINANZA REGIONALE E  
LOCALE

Fondo comune da ripartire tra le regioni a statuto ordinario . . . . .	564.646	585.352	+	20.706
Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordina- mento regionale delle Regioni a statuto speciale . . . . .	155.400	220.000	+	64.600
Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo . . . . .	20.000	20.000	—	
Regolazione contabile delle entrate erariali riscosse direttamente dalla Regione siciliana . . . . .	250.000	290.000	+	40.000
Regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda . . . . .	45.000	50.000	+	5.000
Somme da attribuire alle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e alle province auto- nome di Trento e Bolzano in sostituzione delle quote fisse e variabili dei tributi sop- pressi dal 1° gennaio 1973 . . . . .	60.000	70.000	+	10.000

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973 —	Previsioni anno finanziario 1974 —		Differenze —
	(milioni di lire)			
Regolazione contabile delle entrate relative alle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati attribuite alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e oneri derivanti dalla prima applicazione dell'articolo 4, ultimo comma, della legge medesima . . .	20.000	22.500	+	2.500
Somme da versare alle regioni Calabria e Marche in relazione agli eventi calamitosi del 1972 e 1973 ed al terremoto del 1972	—	3.000	+	3.000
Somme da attribuire ai comuni ed alle province in sostituzione delle compartecipazioni ai tributi erariali . . . . .	710.060	809.000	+	98.940
Somme da attribuire ai comuni in sostituzione delle abolite imposte comunali di consumo	—	658.000	+	658.000
Somme da attribuire ai comuni in sostituzione dei soppressi tributi, contributi e relative maggiorazioni di aliquote . . . . .	—	575.000	+	575.000
Somme da attribuire alle province in sostituzione delle abolite sovraimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, nonché dell'addizionale provinciale all'imposta comunale I.C.A.P. . . . .	—	187.000	+	187.000
Somme da attribuire ai comuni ed alle province in sostituzione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria . . . . .	—	26.000	+	26.000
Somme da attribuire alle Camere di commercio ed alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo in sostituzione delle abolite imposte camerale e dei soppressi contributi speciali di cura, sui pubblici spettacoli e tassa di musica . . . . .	—	78.000	+	78.000
Somma corrispondente al gettito dell'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'ENEL da ripartire fra i comuni, le province, le camere di commercio e le aziende di cura e soggiorno . . . . .	4.000	3.995	—	5
Somme da attribuire ai comuni ed alle province a compensazione della perdita di entrate tributarie da essi subita a seguito di esenzioni generalizzate disposte con legge in conseguenza di eventi straordinari o calamità naturali . . . . .	—	1.000	+	1.000

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973 —	Previsioni anno finanziario 1974 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
Oneri derivanti dalla definizione dei rapporti con gli appaltatori delle sopresse imposte comunali di consumo . . . . .	—	5.000	+ 5.000
Interessi e spese sui mutui contratti col consorzio di credito per le opere pubbliche per l'integrazione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo . . . . .	—	8.965	+ 8.965
Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso . . . . .	4.250	4.250	—
Fondo destinato alla concessione, a favore dei comuni e delle province, di contributi per il ripianamento dei rispettivi bilanci . .	65.334	71.405	+ 6.071
Contributo a favore del comune di Roma a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica . . . . .	10.000	10.000	—
Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui contratti dal comune di Napoli per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960 . . . . .	14.000	14.000	—
Quote di ammortamento e spese relative ai prestiti contratti dal comune di Venezia per l'attuazione di un programma di opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città . . . . .	4.000	4.000	—
Contributi a favore dei bilanci dei comuni delle zone terremotate della Sicilia . . . . .	—	3.000	+ 3.000
Contributi ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ponte nelle Alpi, Erto, Casso, Claut e Cimolais, fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio . . . . .	385	—	— 385
Contributi di minore rilievo a favore di enti locali . . . . .	458	706	+ 248
	<u>1.927.533</u>	<u>3.720.173</u>	<u>+ 1.792.640</u>

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973	Previsioni anno finanziario 1974	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
<b>SEZIONE XII. — ONERI NON RIPARTIBILI</b>			
<i>Interessi di debiti pubblici:</i>			
Debiti perpetui . . . . .	2.111	2.110	— 1
Debiti redimibili al netto del debito estero . . .	7.169	6.498	— 671
Interessi di buoni del tesoro poliennali . . .	160.724	161.100	+ 376
Interessi di buoni del tesoro ordinari . . . .	160.000	230.000	+ 70.000
Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato . . . . .	70.000	90.000	+ 20.000
Altre partite minori . . . . .	2.649	2.644	— 5
	402.653	492.352	+ 89.699
	402.653	492.352	+ 89.699
<i>Spese per la liquidazione degli oneri di guerra:</i>			
Spese per i servizi speciali dei danni di guerra e requisizioni . . . . .	3.251	3.020	— 231
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra . . . . .	12.890	12.390	— 500
Altre spese diverse . . . . .	24	20	— 4
	16.165	15.430	— 735
	16.165	15.430	— 735
<i>Spese per l'esecuzione del trattato di pace:</i>			
Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi di internazionali ad esso connessi . . . .	5.500	10.000	+ 4.500
Altre spese varie . . . . .	103	103	—
	5.603	10.103	+ 4.500
	5.603	10.103	+ 4.500
<i>Fondi di riserva e speciali:</i>			
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . .	105.000	135.000	+ 30.000
Fondo di riserva per le spese impreviste . . .	10.000	10.000	—
Fondo per le occorrenze relative al territorio di Trieste e per il funzionamento dei ser- vizi statali nel territorio medesimo . . .	9.700	9.700	—

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973 —	Previsioni anno finanziario 1974 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
Fondo occorrente per provvedere all'onere derivante dall'elevazione, fino ad un massimo del 50 per cento, dei limiti mensili di orario e di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti dello Stato, in relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio . . . . .	7.000	7.000	—
Fondo da ripartire per l'attuazione dei provvedimenti emanati in forza della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e successive modificazioni e integrazioni, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria . . . . .	565.000	—	565.000
Fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324	80.000	156.000	+
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 24 dicembre 1969, n. 975, concernente regolazioni finanziarie varie . . . . .	10.000	10.000	—
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede degli istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica . . . . .	3.000	3.000	—
Fondo da ripartire per le spese relative all'adeguamento dell'organico del Magistrato alle acque di Venezia, all'istituzione di una sezione specializzata in materia di inquinamento, nonché all'istituzione delle soprintendenze ai monumenti ed alle gallerie di Venezia e del Veneto . . . . .	—	350	+
Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali . . . . .	24.576	27.271	+
Somme accantonate per far fronte ad oneri recati da provvedimenti legislativi in corso . . . . .	1.263.786	1.560.774	+
	<u>2.078.062</u>	<u>1.919.095</u>	<u>—</u>
			<u>296.988</u>
			<u>158.967</u>



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Previsioni anno finanziario 1973	Previsioni anno finanziario 1974	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
<i>Altri oneri diversi:</i>			
Restituzioni e rimborsi . . . . .	412.433	236.554	— 175.879
Vincite al lotto . . . . .	75.000	75.000	—
Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico . . . . .	9.738	9.738	—
Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 . . . . .	12.528	12.085	— 443
Somma da attribuire ai comuni per gli anni 1967, 1968 e 1969 a compensazione della perdita da essi subita a seguito della totale abolizione dell'imposta comunale sul vino . . . . .	10.000	—	— 10.000
Somme da corrispondere a titolo di indennizzi e di contributi ai cittadini colpiti da provvedimenti di espropriazioni in Tunisia . . . . .	2.000	—	— 2.000
Somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, nonché per la regolazione di partite pregresse . . . . .	53.500	53.500	—
Altre spese diverse . . . . .	277	317	+ 40
	<u>575.476</u>	<u>387.194</u>	<u>— 188.282</u>
	<u>3.077.959</u>	<u>2.824.174</u>	<u>— 253.785</u>
	<u>19.541.926</u>	<u>23.700.045</u>	<u>+ 4.158.119</u>

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO D

DETTAGLIO DELLE SOMME ACCANTONATE SUI FONDI SPECIALI PER  
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSOPARTE CORRENTE: CAP. 3523 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO  
DEL TESORO

A) *Accantonamenti mantenuti nelle previsioni con la esplicita riserva di una loro riconsiderazione nel quadro di una globale revisione di tutte le contribuzioni dello Stato a favore di Enti, Istituti, Associazioni ed altri Organismi*

## MINISTERO DEL TESORO

	Importo dell'onere in milioni di lire
Concessione di un contributo annuo in favore dell'Istituto storico dei Cavalieri di Vittorio Veneto (Atto Camera 645) . . . . .	20 -
Aumento del contributo annuo in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (Atto Camera 1558) . . . . .	25 -
Concessione di un contributo annuo in favore dell'Unione nazionale consumatori (Atto Senato 1006). . . . .	40 -
Concessione di un contributo annuo in favore dell'Istituto per lo studio della società contemporanea (I.S.SO.CO.) (Atto Camera 302) . . . . .	50 -
Concessione di un contributo dello Stato alla Fondazione Giulio Pastore con sede in Roma (Atto Camera 1592) . . . . .	50 -
Aumento del contributo annuo in favore dell'Ente nazionale delle casse rurali agrarie ed enti ausiliari (Atto Camera 1930) . . . . .	100 -
Concessione di un contributo statale all'A.N.C.I., all'U.P.I. e all'U.N.C.E.M. (Atti Camera 1044 e 1744) . . . . .	130 -
	415 -

## MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » (Atto Camera 1537 — Atto Senato 1143) . . . . .	100 -
--	-------

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di un contributo annuo in favore dell'Istituto atlantico . . . . .	3,2
Concessione di un contributo annuo in favore del Centro italiano di studi per la conciliazione internazionale, con sede in Roma (Atto Camera 1982) . . . . .	10 -

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Importo dell'onere in milioni di lire
Aumento del contributo annuo in favore dell'Istituto italiano per l'Africa (Atto Camera 826 — Atto Senato 1075) . . . . .	20 —
Aumento del contributo annuo in favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma (Atto Camera 1452 — Atto Senato 1076) . . . . .	20 —
Proroga e aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe (Atto Senato 377/B — Atto Camera 1385) . . . . .	22 —
Proroga ed aumento del contributo in favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede in Milano per il quinquennio 1971-1975 (Atto Senato 382/B — Atto Camera 1420) . . . . .	40 —
Concessione di un contributo in favore dell'Istituto affari internazionali, con sede in Roma, per il quadriennio 1971-1974 (Atto Senato 57/B — Atto Camera 1376) . . . . .	50 —
Contributo a favore del Centro d'azione latina, con sede in Roma (Atto Senato 378/B — Atto Camera 1378) . . . . .	50 —
Aumento del contributo a favore dell'Istituto per il medio ed estremo oriente (I.S.M.E.O.) (Atto Camera 71) . . . . .	50 —
Contributo alla Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) con sede in Roma . . . . .	100 —
	365,2

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Aumento del contributo per i tavoli di studio alla stazione zoologica di Napoli (Atto Senato 898) . . . . .	16 —
Proroga ed adeguamento del contributo a favore della Fondazione « Querini Stampalia » di Venezia (Atto Camera 988) . . . . .	20 —
Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 8 febbraio 1971, n. 88, a favore della Società europea di cultura (SEC) con sede in Venezia (Atto Senato 727 — Atto Camera 2251) . . . . .	20 —
Elevazione del contributo annuo a favore dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi », con sede in Roma (Atto Senato 339 — Atto Camera 1457) . . . . .	27 —
Concessione di un contributo annuo a favore dell'Università di Roma per il funzionamento della scuola di perfezionamento in studi europei presso la Facoltà di economia e commercio (Atto Camera 1028 — Atto Senato 1085) . . . . .	30 —
Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1967, n. 2 a favore dell'Istituto Luigi Sturzo (Atto Senato 405 — Atto Camera 1917) . . . . .	30 —
Adeguamento dell'assegno ordinario e concessione di un contributo straordinario all'Istituto Froebeliano Vittorio Emanuele II di Napoli (Atto Camera 175) . . . . .	50 —
Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione « Don Giuseppe De Luca » con sede in Roma (Atto Senato 228 — Atto Camera 1918) . . . . .	50 —
Contributo a favore della Fondazione Giuseppe Emanuele Modigliani (Atto Senato 803) . . . . .	50 —
Concessione di un contributo annuo al Centro Camuno di studi preistorici (Atto Camera 940) . . . . .	50 —

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Importo dell'onere in milioni di lire
Aumento del contributo a favore dell'Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » (Atto Senato 805 — Atto Camera 2235) . . . . .	55 —
Aumento dei contributi statali in godimento agli istituti storici romani . . . . .	155,5
Concessione di un contributo annuo a favore della Società italiana di fisica per la pubblicazione della rivista « Il Nuovo Cimento » (Atto Senato 616 — Atto Camera 2236) . . . . .	200 —
Finanziamento della stazione zoologica di Napoli (Atto Camera 865 — Atto Senato 976) . . . . .	390 —
	<u>1.143,5</u>

## MINISTERO DELLA DIFESA

Istituzione del Museo Sacratio delle Bandiere della Marina Militare con sede in Roma presso il Vittoriale (Atto Senato 1020) . .	1,8
Contributo alla Fondazione « Acropoli Alpina » (Atto Senato 814 — Atto Camera 2064) . . . . .	4 —
Istituzione e ordinamento dell'Istituto radar e telecomunicazioni della Marina militare « G. Vallauri » (Atto Camera 1748) . . . . .	10 —
Contributo all'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati del volo (Atto Camera 501) . . . . .	30 —
Costituzione dell'Unione nazionale sottufficiali in congedo d'Italia (Atto Camera 1565) . . . . .	48 —
	<u>93,8</u>

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aumento del contributo annuo al Comitato nazionale italiano della FAO (Atto Senato 614 — Atto Camera 2032) . . . . .	70 —
Contributo annuo dello Stato a favore del Centro di specializzazione e ricerche economiche agrarie per il Mezzogiorno . . . . .	300 —
	<u>370 —</u>
Totale punto A) . . . . .	<u>2.487,5</u>

B) *Accantonamenti che sono stati iscritti in misura ridotta rispetto all'onere recato dai disegni di legge già presentati al Parlamento (od a quello considerato nei progetti di legge già definiti in sede governativa) in quanto è stato ipotizzato il rinvio della decorrenza del provvedimento stesso o se ne è ritenuto opportuno un contenimento dell'onere.*

## MINISTERO DEL TESORO

Istituzione sezioni regionali della Corte dei conti (Atto Camera 2051) ( <i>Carico legislativo milioni 1.000</i> ) . . . . .	300 —
Rinnovo dell'accordo italo-jugoslavo per la pesca in Adriatico ( <i>Carico legislativo milioni 1.000</i> ) . . . . .	770 —
	<u>1.070 —</u>

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

	Importo dell'onere in milioni di lire
Delega legislativa al Governo per l'emanazione di nuovi codici (Atto Camera 864) ( <i>Carico legislativo milioni 100</i> ) . . . . .	50 -
Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (Atto Camera 379/B — Atto Senato n. 542) ( <i>Carico legislativo milioni 2.000</i> ) . . . . .	1.000 -
Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti (Atto Senato 543 — Atto Camera 2194) ( <i>Carico legislativo milioni 2.000</i> ). . . . .	1.000 -
	<u>2.050 -</u>

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012 riguardante l'istituzione di scuole con lingua d'insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia (Atti Camera 693 e 1058 — Atto Senato 974) ( <i>Carico legislativo milioni 700</i> ) . . . . .	250 -
Norme per la riforma della scuola secondaria superiore (Atto Camera 1975) ( <i>Carico legislativo milioni 30.000</i> ) . . . . .	10.000 -
Istituzione di centri scolastici residenziali ( <i>Carico legislativo milioni 1.668,3</i> ) . . . . .	300 -
Provvedimenti urgenti per l'Università (Atto Senato 1012) ( <i>Carico legislativo milioni 65.000</i> ) . . . . .	60.000 -
	<u>70.550 -</u>

## MINISTERO DELL'INTERNO

Aumento del contributo ordinario a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (Atto Senato 301 — Atto Camera 2310) ( <i>Carico legislativo milioni 1.500</i> ) . . . . .	500 -
--	-------

## MINISTERO DELLA SANITÀ

Disciplina della produzione, commercio e impiego di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope e relative preparazioni. Prevenzione, cura e riabilitazione di relativi stati di tossicodipendenza. (Atto Senato 849) ( <i>Carico legislativo milioni 4.400</i> ) . . . . .	1.000 -
Riforma sanitaria ( <i>Carico preventivato milioni 185.000</i> ) . . . . .	70.000 -
	<u>71.000 -</u>

## AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (Atto Camera 1416) ( <i>Carico legislativo milioni 1.000</i> ) . . . . .	700 -
Riliquidazione della pensione dei dipendenti dei Corpi di polizia collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1956 ( <i>Carico legislativo milioni 4.800</i> ) . . . . .	2.220 -
	<u>2.920 -</u>
Totale punto B) . . . . .	<u>148.090 -</u>

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C) *Accantonamenti preordinati in conformità dei rispettivi progetti di legge già all'esame del Parlamento o di imminente presentazione.*

## MINISTERO DEL TESORO

	Importo dell'onere in milioni di lire
Concessione di una pensione straordinaria alla Signora Tarquinia Tarquini vedova del compositore Riccardo Zandonai (Atto Senato 322) . . . . .	0,8
Concessione di una pensione straordinaria allo scrittore Riccardo Bacchelli . . . . .	0,8
Concessione di una pensione straordinaria a favore della Signora Margherita di Mella vedova del Sen. avv. Gennaro Marciano . . .	0,8
Concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'Ammiraglio di divisione Luigi Rizzo (Atto Senato 455 — Atto Camera 2158).	1,2
Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del Maresciallo d'Italia Ettore Bastico . . . . .	2,4
Concessione di una pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 (Atti Camera 52 e 1192) . . . . .	10 -
Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca asiatica di sviluppo (onere per l'emissione di speciali certificati di credito) (Atto Camera 1840) . . . . .	25,6
Soppressione dell'Ente Gioventù Italiana e sistemazione del personale dipendente . . . . .	100 -
Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.) (onere per l'emissione di speciali certificati di credito) (Atto Senato 917). . . . .	140 -
Costituzione di una segreteria per il coordinamento presso il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica . . . . .	200 -
Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato . . . . .	250 -
Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International development association I.D.A.) (Atto Camera 1251 — Atto Senato 972) . . . . .	464,5
Inquadramento nei ruoli ferroviari dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori per l'illuminazione dei treni (Atto Camera 1514 — Atto Senato 1177) . . . . .	980 -
Modifiche ed integrazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, e disposizioni per considerare avvenuti per misura amministrativa i provvedimenti di decadenza dall'impiego adottati nei confronti del personale inquadrato nei ruoli organici dell'Azienda ferroviaria in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 747 . . . . .	2.100 -
Accordo per la definizione del contenzioso finanziario italo-giappone- nese, firmato a Roma il 18 luglio 1972 . . . . .	3.700 -
Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al Fondo pensioni e sussidi delle Ferrovie dello Stato (Atto Camera 1531) . . . . .	5.365 -

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Importo dell'onere in milioni di lire
Interventi a favore dell'editoria giornalistica e della stampa periodica . . . . .	7.700 -
Modifica degli articoli 1, punto 1, 10, punto 2, 1° e 2° comma, 12, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, contenente norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Atto Senato 891). . . . .	16.000 -
Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi (interessi e spese) . . . . .	47.820,2
	<u>84.861,3</u>

## MINISTERO DELLE FINANZE

Modifiche ed integrazioni degli articoli 109 e 110 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 . . . . .	<u>600 -</u>
--	--------------

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aumento dei contributi ai comuni per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392 e corresponsione dei contributi per il funzionamento degli uffici giudiziari di nuova istituzione (Atto Camera 899 — Atto Senato 1109) . . . . .	141,8
Ordinamento penitenziario (Atto Senato 538) . . . . .	700 -
Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori (Atto Senato 851 — Atto Camera 2002) . . . . .	1.000 -
Revisione dei contributi di cui alla legge 29 novembre 1941, n. 1405, per il funzionamento delle carceri mandamentali . . . . .	1.100 -
	<u>2.941,8</u>

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Partecipazione alla Convenzione per il commercio del grano . . . . .	0,5
Proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958 . . . . .	0,7
Adesione alla Convenzione che istituisce una Commissione sericola internazionale adottata a Parigi il 31 dicembre 1957 e sua esecuzione . . . . .	1 -
Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 8 ottobre 1968) (Atto Senato 1097) . . . . .	2 -
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (Atto Camera 1318) . . . . .	2,1
Aumento del contributo annuo a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa . . . . .	11,5

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Importo dell'onere in milioni di lire
Proroga dell'accordo internazionale sul caffè, adottato a Londra il 19 febbraio 1968 . . . . .	18 -
Contributo straordinario a favore dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (U.N.H.C.R.) (Atto Senato 861 — Atto Camera 2176) . . . . .	29,5
Partecipazione italiana alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione europea . . . . .	32 -
Partecipazione al programma delle Nazioni Unite per la valorizzazione delle risorse naturali non agricole nei Paesi in via di sviluppo . . . . .	62,5
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul cacao, adottato il 20 ottobre 1972 . . . . .	84 -
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei modelli e disegni industriali, adottato a L'Aja il 28 novembre 1960 con Protocollo e Regolamento . . . . .	100 -
Contributo all'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia . . . . .	120 -
Contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente . . . . .	235 -
Adesione alla Convenzione per l'Istituto internazionale dei brevetti (Atto Camera 1857) . . . . .	350 -
Rivalutazione degli assegni di pensione, d'invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia (Atto Camera 1662) . . . . .	400 -
Contributo al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) . . . . .	600 -
Partecipazione italiana all'Esposizione internazionale oceanografica « Okinawa 1975 » . . . . .	650 -
Università internazionale dell'O.N.U.: candidatura italiana per la facoltà di scienze a Trieste . . . . .	700 -
Ratifica ed esecuzione degli Accordi di cooperazione scientifica e tecnologica conclusi a Bruxelles il 23 novembre 1971 (Programma COST) (Atto Camera 1098) . . . . .	1.000 -
Contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) . . . . .	3.150 -
	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> 7.548,8

## MINISTERO DELL'INTERNO

Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (Atto Camera 917) . . . . .	110 -
Provvidenze per gli invalidi di servizio e loro congiunti . . . . .	1.200 -
Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Atto Senato 477 — Atto Camera 1585) . . . . .	1.678,5
Miglioramenti economici al clero congruato . . . . .	5.000 -
Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto Camera 1573) . . . . .	7.200 -
	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> 15.188,5



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

	Importo dell'onere in milioni di lire
Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti (Atto Camera 1417 — Atto Senato 1095) . . . . .	300 —

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Partecipazione della Società Alitalia alla gestione della Somali Airlines . . . . .	400 —
---	-------

## MINISTERO DELLA DIFESA

Integrazione della legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo speciale del Corpo delle armi navali e modifiche alle norme riguardanti l'avanzamento degli Ufficiali maestri direttori delle bande dell'Esercito e della Marina (Atto Senato 184) . . . . .	1,5
Revisione del ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di Gabinetto dell'Accademia navale (Atto Senato 557 — Atto Camera 1646) . . . . .	3,5
Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso Enti dell'Esercito . . . . .	24 —
Nuove norme per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma Aeronautica . . . . .	30 —
Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena . . . . .	50 —
Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari . . . . .	60 —
Modifiche al regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo all'indennità di trasferimento agli ufficiali e sottufficiali della Marina imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione di una precaria residenza (Atto Senato 901 — Atto Camera 2177) . . . . .	100 —
Conferimento a spese dello Stato della croce di anzianità di servizio ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica . . . . .	102 —
Riordinamento delle indennità spettanti agli operatori subacquei del Ministero della difesa ed al relativo personale di assistenza . . . . .	158 —
Ordinamento degli Uffici degli addetti militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e del trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato (Atto Senato 815) . . . . .	288 —
Applicazione dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, al personale civile della Difesa (Atto Camera 765) . . . . .	500 —
Nuove norme sulle servitù militari (Atto Camera 66) . . . . .	600 —
Riordinamento dei ruoli e norme sul reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (Atto Camera 1005) . . . . .	2.972 —
	4.889 —

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

	Importo dell'onere in milioni di lire
Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto (Atto Senato 472 — Atto Camera 1365) . . . . .	300 —
Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania (Atto Senato 471 — Atto Camera 1919) . . . . .	300 —
	<u>600 —</u>

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E  
DELL'ARTIGIANATO

Ratifica ed esecuzione del quarto Accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970 (Atto Senato 464 — Atto Camera 1556) . . . . .	3,6
Ratifica ed esecuzione degli Atti internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967 . . . . .	28 —
Abrogazione dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032 istitutiva della Stazione sperimentale per il vetro in Venezia-Murano (Atto Senato 821 — Atto Camera 2205) . . . . .	31 —
Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili . . . . .	50 —
Rilevamento della Carta geologica d'Italia (Atto Camera 1574)	100 —
Aumento del contributo statale all'Ente autonomo « Mostra mercato dell'artigianato » in Firenze (Atto Camera 760) . . . . .	150 —
C.E.C.A. Aiuti agli scambi intercomunitari di carbone da coke destinato alla siderurgia . . . . .	800 —
Istituti di ricerca e di sperimentazione per l'industria (Atto Camera 1649) . . . . .	879 —
Adesione alla Convenzione per l'istituzione di un sistema europeo di rilascio di brevetti . . . . .	2.000 —
	<u>4.041,6</u>

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Istituzione del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (Atto Camera 778) . . . . .	<u>2.770 —</u>
---	----------------

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Istituzione dei Centri regionali per il commercio con l'estero (Atto Senato 852 — Atto Camera 2206) . . . . .	<u>300 —</u>
---	--------------

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

	Importo dell'onere in milioni di lire
Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie con sede in Parigi . . . . .	3,8
Modifiche alla legge 19 gennaio 1967, n. 378, concernente il rifornimento idrico delle isole minori . . . . .	170 -
Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (Atto Camera 1027 — Atto Senato 761) . . . . .	225 -
Modifiche alle norme sui sussidi agli hanseniani e familiari a carico (Atto Camera 1870) . . . . .	390 -
Aumento del contributo agli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui alla legge 23 giugno 1970, n. 503 (Atto Camera 1914) . . . . .	1.940 -
	<u>2.728,8</u>

## MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Interventi finanziari a favore dell'attività di prosa (Atto Camera 1533 — Atto Senato 1190) . . . . .	1.773 -
Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero (Atto Senato 617 — Atto Camera 1691) . . . . .	4.000 -
Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (Atto Senato 950 — Atto Camera 2126) . . . . .	5.915 -
	<u>11.688 -</u>

## AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Ratifica della Convenzione internazionale per l'esplorazione del mare, adottata a Copenaghen il 12 settembre 1964 . . . . .	7 -
Proroga per un quinquennio dal 1° gennaio 1971, della legge 23 maggio 1952, n. 630 e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, librario ed archivistico dalle invasioni delle termiti (Atto Senato 756 — Atto Camera 1956) . . . . .	201 -
Trattamento economico dei graduati e militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia durante i giorni di viaggio di andata e ritorno per licenze di qualsiasi specie (Atto Camera 2020 — Atto Senato 1191) . . . . .	1.040,5
Nuove disposizioni per le pensioni privilegiate, ordinarie a favore di superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia . . . . .	2.700 -
Disposizioni per l'attuazione di norme comunitarie immediatamente efficaci nell'ordinamento interno . . . . .	5.000 -
Abolizione diritti sulle carni, portuali e aeroportuali (direttive CEE) . . . . .	5.000 -

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Importo dell'onere in milioni di lire
Adeguamento delle misure dell'indennità per servizi di istituto spettante ai militari dei Corpi di polizia . . . . .	79.000 -
Piattaforma personale amministrativo . . . . .	116.000 -
Piattaforma personale aziende autonome . . . . .	220.000 -
Piattaforma personale militare (compreso l'art. 16 quater) . . .	186.000 -
	<u>614.948,5</u>
Totale punto C) . . .	<u>753.806,3</u>
Totale accantonamenti di parte corrente (A + B + C) . . .	<u>904.383,8</u>

D) *Accantonamenti che sono stati eliminati dalle previsioni 1974 pur figurando nei fondi speciali del precedente anno finanziario 1973. (Viene indicato l'importo accantonato nel 1973)*

## MINISTERO DEL TESORO

Approvazione dell'atto aggiuntivo stipulato il 22 marzo 1969 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la « RAI » Radiotelevisione italiana . . . . .	140 -
Regolamentazione del servizio relativo ai programmi televisivi in lingua tedesca per l'Alto Adige . . . . .	4.210 -
Provvidenze per il comune di Roma . . . . .	5.000 -
	<u>9.350 -</u>

## MINISTERO DELLE FINANZE

Esenzioni fiscali per le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate, nel territorio della Repubblica, ai comandi militari dei Paesi dell'Alleanza Nord-Atlantica ed ai quartieri generali militari alleati della NATO . . . . .	280 -
	<u>280 -</u>

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 sulla costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura . . . .	186,3
Disposizioni sulla nomina e sulla formazione dei Magistrati . .	700 -
	<u>886,3</u>

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordo italo-somalo relativo alla definizione delle richieste di indennizzo presentate fuori termine dai residenti in Somalia per danni subiti durante l'occupazione britannica di quel territorio . . . . .	875 -
Nuovi assegni mensili base al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero . . . . .	1.150 -
	<u>2.025 -</u>

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

	Importo dell'onere in milioni di lire
Servizi di educazione fisica e compensi agli insegnanti per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva (Atto Camera 1722) . . . . .	950,7
Compensi per lavoro straordinario al personale ispettivo e direttivo della scuola (Atto Senato 897) . . . . .	4.780 -
Nuove norme per l'Università (Atto Senato 1013) . . . . .	20.000 -
Contributo a favore delle Società incoraggiamento arte e mestieri di Milano (Atto Camera 1168) . . . . .	100 -
Istituzione di Università statali in Abruzzo . . . . .	1.500 -
Ampliamento dell'organico del ruolo del personale della carriera di concetto dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato . . . . .	8 -
	<u>27.338,7</u>

## MINISTERO DELL'INTERNO

Provvidenze a favore dei decorati al valore civile, dei mutilati ed invalidi per atti di valor civile, degli orfani e delle vedove dei Caduti per atti di valore civile . . . . .	150 -
Nuovi organici delle carriere direttive e di concetto del Corpo di polizia femminile . . . . .	543 -
	<u>693 -</u>

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE [CIVILE

C.E.E. Rilevamento dati sulla circolazione stradale e sui costi delle infrastrutture . . . . .	<u>950 -</u>
--	--------------

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delega al Governo per il riordinamento e l'aggiornamento della legislazione sugli usi civici . . . . .	<u>100 -</u>
--	--------------

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Soppressione della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington e dell'annessa sezione acquisti. . . . .	<u>300 -</u>
---	--------------

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

	Importo dell'onere in milioni di lire
Modifiche alla legge 9 febbraio 1963, n. 223, istitutiva del Consorzio autonomo del Porto di Civitavecchia (Atto Camera 1405) . .	150 -
Provvedimenti per la costruzione e la gestione, in regime di concessioni demaniali marittime, degli approdi per il diporto nautico .	30 -
	<u>180 -</u>

## MINISTERO DELLA SANITÀ

Disciplina del commercio dei molluschi lamellibranchi . . . . .	40 -
Costituzione di istituti per l'assistenza agli spastici . . . . .	1.000 -
	<u>1.040 -</u>

## AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Cassa pensioni dipendenti civili dello Stato . . . . .	400 -
Modifiche alle devoluzioni dei canoni della RAI . . . . .	6.000 -
Modifiche al trattamento di previdenza per i dipendenti statali	4.000 -
	<u>10.400 -</u>
Totale punto D) . . .	<u>53.543 -</u>

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## CONTO CAPITALE: CAP. 5381 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO

A) *Accantonamenti che sono stati iscritti in misura ridotta rispetto all'onere recato dai disegni di legge già presentati al Parlamento (od a quello considerato nei progetti di legge già definiti in sede governativa) in quanto è stato ipotizzato il rinvio della decorrenza del provvedimento stesso o se ne è ritenuto opportuno un contenimento dell'onere.*

## MINISTERO DEL TESORO

	Importo dell'onere in milioni di lire
Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane ( <i>Carico legislativo milioni 4.500</i> ) . . . . .	2.500 —

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Integrazione della spesa per la costruzione di ponti stabili sul fiume Po ( <i>Carico legislativo milioni 1.400</i> ) . . . . .	1.000 —
Ulteriore contributo per il completamento dei bacini di carenaggio nei porti di Trieste, Genova e Livorno ( <i>Carico legislativo milioni 5.700</i> ) . . . . .	5.000 —
Stanziamiento di spesa per l'ammodernamento ed il potenziamento del Porto di Ancona (Atto Camera 2067) ( <i>Carico legislativo milioni 5.000</i> ) . . . . .	2.000 —
Finanziamento dei lavori per le idrovie (Atto Camera 1588) ( <i>Carico legislativo milioni 12.000</i> ) . . . . .	5.000 —
Autorizzazione di spesa per la progettazione e la esecuzione di opere portuali (Atto Camera 2066) ( <i>Carico legislativo milioni 22.000</i> ) . . . . .	10.000 —
	23.000 —

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Finanziamento degli Enti di sviluppo interregionali ( <i>Carico legislativo milioni 52.000</i> ) . . . . .	45.000 —
Attuazione direttive comunitarie in materia agricola (Atti Camera 2244 - 2245 — Atti Senato 1184 - 1185) ( <i>Carico legislativo milioni 184.700</i> ) . . . . .	98.500 —
Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi ( <i>Carico legislativo milioni 3.000</i> ) . . . . .	1.000 —
	144.500 —

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Credito navale (Atto Senato 1016) ( <i>Carico legislativo milioni 6.100</i> ) . . . . .	2.500 —
---	---------

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## AMMINISTRAZIONI DIVERSE

	Importo dell'onere in milioni di lire
Nuova autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo (Atto Senato 1187) ( <i>Carico legislativo milioni 29.790</i> ) . . . . .	20.000 -
Totale punto A) . . . . .	<u>192.500 -</u>

B) *Accantonamenti preordinati in conformità dei rispettivi progetti di legge già all'esame del Parlamento o di imminente presentazione.*

## MINISTERO DEL TESORO

Conferenza europea di biologia molecolare (C.E.B.M.I.) Costruzione di un laboratorio europeo per lo sviluppo delle ricerche nel settore . . . . .	200 -
Norme in materia di indennizzi e di reimpieghi . . . . .	300 -
Ripristino ed armamento del panfilo Elettra (Atto Camera 924) . . . . .	800 -
Partecipazione italiana al Fondo africano di sviluppo . . . . .	1.890 -
Aumento del capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) (Atto Senato 916) . . . . .	3.750 -
Concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui agli articoli 8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 . . . . .	4.000 -
Interventi in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia . . . . .	10.000 -
Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di programmi nazionali nel settore spaziale . . . . .	12.000 -
Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto per il quinquennio 1972-1976 e determinazione, per lo stesso quinquennio, dei rimborsi allo Stato ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507 (Atto Senato 788 — Atto Camera 2160) . . . . .	140.000 -
	<u>172.940 -</u>

## MINISTERO DELLE FINANZE

Contributi per la costruzione di alloggi da assegnare in locazione ai militari di truppa della Guardia di finanza (Atto Camera 1627 — Atto Senato 1175) . . . . .	132 -
Provvedimenti per favorire lo stoccaggio delle acqueviti di vino e di vinaccia (Atto Camera 1098). . . . .	5.000 -
	<u>5.132 -</u>



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

	Importo dell'onere in milioni di lire
Partecipazione dell'Italia alla costruzione del Laboratorio di biologia nucleare nell'ambito del C.E.B.M. . . . .	30 -
Acquisto o costruzione di sedi per Istituti di cultura e scuole italiane all'estero (Atto Senato 1061) . . . . .	500 -
Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di programmi nazionali e di collaborazione internazionale nel settore spaziale (Atto Senato 839)	14.850 -
	<u>15.380 -</u>

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Contributo all'Istituto di fisica nucleare . . . . .	<u>9.000 -</u>
--	----------------

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste (Atto Camera 1418 — Atto Senato 1096) . . . . .	30 -
Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione alla spesa di lire 15 miliardi per la costruzione della nuova sede degli Istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica (Atto Senato 251 — Atto Camera 653) . . . . .	200 -
Provvedimenti per il risanamento e consolidamento del Colle di Todi e per la salvaguardia del carattere artistico e storico della città di Todi (Atto Camera 1830) . . . . .	200 -
Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale ed artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (Atti Camera 446 e 587) . . . . .	400 -
Proroga o rifinanziamento della legge 29 maggio 1971, n. 457, concernente sovvenzioni per la nuova produzione di energia elettrica nell'Italia meridionale ed insulare . . . . .	800 -
Sistemazione, ampliamento e completamento dei valichi stradali di frontiera . . . . .	2.500 -
Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per lo sviluppo globale delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (Atto Senato 75 — Atto Camera 2225) . . . . .	5.000 -
Interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile (Fiumicino) (Atto Senato 882) . . . .	7.000 -
Concessione di contributi per opere ospedaliere (Atto Senato 369 — Atto Camera 1447) . . . . .	10.750 -
Legge per la casa . . . . .	30.000 -
	<u>56.880 -</u>

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

	Importo dell'onere in milioni di lire
Disposizioni per il rinnovamento, ammodernamento e potenziamento dei servizi di trasporto esercitati per mezzo della gestione governativa delle ferrovie meridionali sarde ed autoservizi integrativi (Atto Senato 1045) . . . . .	1.000 -
Autorizzazione di una ulteriore spesa per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma, da Prati a Termini e ad Osteria del curato . . . . .	5.000 -
	<u>6.000 -</u>

## MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione al Ministero della difesa ad acquistare o costruire alloggi di tipo economico per il personale militare . . . . .	1.250 -
Programma straordinario ed urgente di potenziamento dei servizi di assistenza al volo . . . . .	10.000 -
	<u>11.250 -</u>

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania (Atto Senato 471 — Atto Camera 1919) . . . . .	200 -
Legge quadro per i parchi nazionali e le riserve naturali . . . . .	1.000 -
	<u>1.200 -</u>

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E  
DELL'ARTIGIANATO

Finanziamenti agevolati per la costruzione o l'ampliamento di impianti destinati alla conservazione di prodotti petroliferi. . . . .	2.000 -
Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo di lire 60 miliardi per l'esercizio finanziario 1974. . . . .	60.000 -
	<u>62.000 -</u>

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Ulteriore integrazione di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci . . . . .	15 -
Approvazione della Convenzione stipulata tra l'Ente autonomo esposizione universale di Roma e lo Stato per la concessione in uso ventennale al Ministero della marina mercantile e successivo passaggio in proprietà al demanio dello Stato di un immobile . . . . .	665,4

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Importo dell'onere in milioni di lire
Ulteriori provvidenze a favore della pesca marittima (Atto Camera 1258 — Atto Senato 1189) . . . . .	2.300 —
Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale (Atto Camera 1938) . . . . .	25.000 —
	<u>27.980,4</u>

## MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone collinari e montane dell'Appennino centro-settentrionale (Atto Senato 517). . . . .	<u>700 —</u>
---	--------------

## AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Ulteriori provvidenze a favore della zona del Vajont . . . . .	9.428 —
Provvidenze per la Basilicata e la provincia di Cosenza . . . . .	26.000 —
Finanziamento di programmi di intervento nei settori delle infrastrutture industriali e sociali attraverso l'elaborazione di specifici progetti la cui attuazione potrà essere realizzata dalle Amministrazioni centrali e regionali . . . . .	60.000 —
	<u>95.428 —</u>
Totale punto B) . . . . .	<u>463.890,4</u>
Totale accantonamenti del conto capitale (A + B) . . . . .	<u>656.390,4</u>

C) *Accantonamenti che sono stati eliminati dalle previsioni 1974 pur figurando nei fondi speciali del precedente anno finanziario 1973. (Viene indicato l'importo accantonato nel 1973).*

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasformazione del comprensorio Appia Antica in parco pubblico . . . . .	<u>1.000 —</u>
--	----------------

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sopraelevazione del palazzo di giustizia di Milano . . . . .	1.000 —
Contributi all'ANAS. . . . .	6.400 —
	<u>7.400 —</u>

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

	Importo dell'onere in milioni di lire
Lavori di completamento delle opere di potenziamento degli impianti di raddoppio del binario sul tronco Barra-Torre Annunziata della ferrovia Circumvesuviana . . . . .	550 —

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E  
DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali e del commercio integrato (Atto Camera 1288) . . . . .	1.000 —
Proroga della legge 16 settembre 1960, n. 1016 sul finanziamento a medio termine al commercio (Atto Senato 356 — Atto Camera 1140)	1.000 —
Modificazioni della legge 28 marzo 1968, n. 404, recante norme sulla elettrificazione delle zone rurali (Atto Senato 145) . . . . .	10.000 —
	12.000 —

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Applicazione regolamento comunitario per la pesca . . . . .	1.000 —
Totale punto C) . . . . .	21.950 —

RIMBORSO DI PRESTITI: CAP. 6036 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL  
MINISTERO DEL TESORO

MINISTERO DEL TESORO

	Importo dell'onere in milioni di lire
Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi (quota capitale)	31.000 —



## **DISEGNO DI LEGGE**





**DISEGNO DI LEGGE**

*(Stato di previsione dell'entrata)*

**Art. 1.**

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1974, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

*(Totale generale della spesa)*

**Art. 2.**

È approvato in lire 24.661.903.582.000 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1974.

*(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)*

**Art. 3.**

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

**Art. 4.**

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale è stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 1.550 milioni.

## Art. 5.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, l'assegnazione a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 700.000.000.

## Art. 6.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1974, è autorizzata in lire 14 miliardi e 500 milioni, ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

## Art. 7.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscriverne al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

## Art. 8.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 90.000.000.000.

## Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della legge 19 luglio 1971, n. 565, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC) è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 2.700.000.000.

## Art. 10.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 16.000.000.

## Art. 11.

Per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è autorizzato il limite di impegno di lire 86.667.000 per l'anno finanziario 1974.

Le annualità occorrenti per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma saranno stanziati al capitolo n. 3045 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno 1974 e fino al 2003.

## Art. 12.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 4.000.000.000.

## Art. 13.

L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 50 miliardi, ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

## Art. 14.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonché del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 20.070.000.000.

## Art. 15.

La quota parte degli stanziamenti autorizzati a favore della Cassa per il Mezzogiorno, con l'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario, è stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 350.000.000.000.

Si applicano, a dette operazioni, le norme di cui al quarto comma dello stesso articolo 17.

## Art. 16.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, calcolato ai sensi dell'articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1971, n. 167, resta determinato, per l'anno finanziario 1974 — dedotto l'importo indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente trasferimento alle regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali e la somma prevista dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36 — in lire 359 miliardi 149 milioni 637 mila.

## Art. 17.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche

in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 329.843.660.000 a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1974.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.

#### Art. 18.

Per l'anno finanziario 1974, le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, nonché per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire 53.500.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Di detto importo lire 52.000.000.000 sono destinate per i fini di cui ai citati articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse.

#### Art. 19.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 799.390.341.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1974.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello dei trasporti e dell'aviazione civile.

#### Art. 20.

Per l'anno finanziario 1974, le somme da corrispondere da parte del Ministero del te-

soro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione al regolamento (CEE) 1192/69 del Consiglio in data 26 giugno 1969, relativo alle norme per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (categorie II - III - IV e VIII), ed al regolamento (CEE) 1191/69 del 26 giugno 1969, riguardante l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, restano determinate rispettivamente in lire 46.994.288.000 ed in lire 239.070.359.000.

Art. 21.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, del fondo iscritto al capitolo n. 2398 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei Commissariati del Governo presso le Regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle Commissioni di controllo.

Art. 22.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1974, del fondo iscritto al capitolo n. 2399 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali.

Art. 23.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'attuazione del referendum dal fondo iscritto al capitolo n. 2400 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 ai capitoli degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e

dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi speciali, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

Art. 24.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 12 miliardi 390 milioni iscritto al capitolo numero 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 25.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 2426, 3210, 3481, 3524, 3525, 3528, 5370 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

Art. 26.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, dei fondi iscritti ai capitoli n. 2943 e n. 6037, n. 3141 e n. 6051, del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste da specifiche disposizioni legislative.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonché tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Art. 27.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative tra il capitolo numero 2786 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e i capitoli nn. 1090 e 1806 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 28.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 3523, 5381 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 a quelli delle Amministrazioni interessate,



nonchè ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

Art. 29.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1974, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonchè l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1973 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonchè di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

Art. 30.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1974, in lire 700 miliardi.

Art. 31.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2433, 2434, 2931, 3249, 3364, 3413 e 3442 dello stato di

previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 32.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 33.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 34.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 35.

Il fondo di riserva per le spese impreviste, da utilizzare ai termini dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 10.000.000.000.

## Art. 36.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a dare attuazione alla decisione del Consiglio delle Comunità europee 22 marzo 1971, n. 71/143/CEE relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, ed a tal fine ad effettuare nell'anno 1974, in una o più volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare del concorso dell'Italia, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)*

## Art. 37.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

## Art. 38.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1974, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

## Art. 39.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali

di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1974, è stabilito in 100.

Art. 40.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, anche in appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1974, del fondo iscritto al capitolo 1701 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'attuazione della riforma tributaria.

Art. 41.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651, la somma da assegnare al fondo speciale per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non sono in pareggio economico sarà stabilita, per l'anno finanziario 1974, al momento in cui i relativi disavanzi saranno noti e sarà iscritta mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 42.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli nn. 1802, 1803, 1804, 1805, 1807, 1810, 1811, 1812, 1813 e 1814 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1974, concernenti somme da attribuire ai Comuni, alle Province e a talune Regioni in sostituzione di tributi, contributi e partecipazioni.

Art. 43.

Alle spese di cui al capitolo 1215 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

## Art. 44.

Alle spese di cui al capitolo n. 5021 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

## Art. 45.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a pagare le spese per l'anno finanziario 1974 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

(*Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica*)

## Art. 46.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

## Art. 47.

La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1974, è stabilita in lire 140 miliardi, di cui lire 20 miliardi iscritte al capitolo n. 5011 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e lire 120

miliardi da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno. Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)*

Art. 48.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

Art. 49.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1974, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 50.

Le entrate e le spese degli Archivi notari, per l'anno finanziario 1974, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)*

Art. 51.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno fi-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

## Art. 52.

Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1831 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1974, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.

## Art. 53.

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera *b*), della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia è stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 500.000.000.

## Art. 54.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti, rispettivamente, l'indennità al personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

## Art. 55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, dal capitolo n. 1741 ai capitoli n. 1531 e n. 1743 i fondi occorrenti per l'attuazione della legge 17 luglio 1970, n. 569, riguardante modifiche delle norme concernenti il personale assunto

a contratto dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.

Art. 56.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, numero 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1974, in lire 203.132.000.

Art. 57.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1974, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

*(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)*

Art. 58.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1974 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

Art. 59.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, l'assegnazione di lire 44.000.000 per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27.

Art. 60.

Lo stanziamento destinato alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli Istituti scientifici speciali per



l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche, ivi comprese le dotazioni librerie degli Istituti e delle biblioteche di facoltà e per il loro funzionamento, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 11.500.000.000.

Art. 61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

Art. 62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione tra i competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1974, del fondo iscritto al capitolo n. 2761 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi all'attuazione del provvedimento concernente lo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato, nonchè al trasferimento agli stessi capitoli degli stanziamenti previsti nel suddetto stato di previsione della spesa per compensi speciali ed altre competenze accessorie la cui attribuzione resta esclusa dal citato provvedimento.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

Art. 63.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario

1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

Art. 64.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 5.000.000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour e per il funzionamento della Commissione a tale scopo istituita.

Art. 65.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, l'assegnazione di lire 14 miliardi per gli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonché per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessità degli enti assistenziali nelle diverse regioni.

Art. 66.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1974, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 67.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1969, n. 968, occorrente per provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato, per l'anno finanziario 1974, in lire 200.000.000.

Art. 68.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di

pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1974, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 69.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1974, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Art. 70.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1974, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

Art. 71.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1974, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di reli-

gione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Art. 72.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonchè il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1974, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

*(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)*

Art. 73.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

Art. 74.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 62.905.000.000, di cui lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente, alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chostro di Monreale, previsti dal-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la legge 18 agosto 1962, n. 1356, e lire 62.830.000.000 per provvedere ai sottoindicati interventi con esclusione, per le regioni a statuto ordinario, di quelli attribuiti alla competenza delle medesime dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962,

n. 1101, nonchè dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 141, limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.

Art. 75.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 15.750.000.000, di cui lire 5.000.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonchè in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, numero 736 —; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, numero 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonchè dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secon-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

do comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

## Art. 76.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 3.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

## Art. 77.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 2.500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati, ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale, per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonchè delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

## Art. 78.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 2.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi a fondo perduto a favore dei lavoratori dipendenti o autonomi di cui all'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

## Art. 79.

È stabilito, per l'anno finanziario 1974, ai sensi del decreto legislativo del Capo prov-

visorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 1.260.000.000 di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi, ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali, ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 750.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

#### Art. 80.

Sono stabiliti, per l'anno finanziario 1974, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 250.000.000;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse di enti locali nelle Regioni a statuto speciale mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma



dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 380.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 del 1949 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 60.000.000;

b) per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589 del 1949, lire 20.000.000;

c) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 del 1949 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 20.000.000;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589 del 1949, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 250.000.000 di cui lire 150 milioni per le opere previste dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 506;

e) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonchè per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 30.000.000.

#### Art. 81.

È stabilito, per l'anno finanziario 1974, un limite di impegno di lire 150.000.000 per la concessione di contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonchè delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

## Art. 82.

È stabilito, per l'anno finanziario 1974, il limite di impegno di lire 4.000.000.000 per gli adempimenti previsti dall'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la concessione di contributi nel pagamento di interessi sui mutui contratti per iniziative da realizzare su aree in concessione.

## Art. 83.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

## Art. 84.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481 e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

## Art. 85.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare e dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516, integrata dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 576.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere:

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 5279 e 5280 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1974, in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11, terzo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 124;

alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5602, 5852, 5859 e 5886 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491 e dal decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94;

alle variazioni compensative fra i capitoli 5595, 5866 e 5885 del medesimo stato di previsione in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475;

alle variazioni compensative tra i capitoli 5085, 5103, 5178 e 5283 del medesimo stato di previsione in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dal decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

#### Art. 86.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1974, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (*Appendice n. 1*).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1974, concernenti gli oneri di carattere generale,

il fondo iscritto al capitolo n. 247 del detto stato di previsione.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonchè le iscrizioni ai competenti capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

#### Art. 87.

Alle spese di cui al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

*(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative)*

#### Art. 88.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

#### Art. 89.

È stabilito, per l'anno finanziario 1974, in relazione alla deliberazione del CIPE del 28 gennaio 1971, il limite d'impegno di lire 4.125.000.000 per la concessione di contributi nelle spese per la costruzione della linea e per la provvista del materiale rotabile e di esercizio di ferrovie metropolitane, ai sensi della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.

#### Art. 90.

Alle spese di cui al capitolo n. 5065 dello stato di previsione della spesa del Ministero

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei trasporti e dell'aviazione civile si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

**Art. 91.**

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1974, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (*Appendice n. 1*).

**Art. 92.**

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 35.000.000.000.

**Art. 93.**

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1974, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

*(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)*

**Art. 94.**

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomu-

nicazioni, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

#### Art. 95.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1974, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

#### Art. 96.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1974, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

#### Art. 97.

Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

#### Art. 98.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1974, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella

legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

Art. 99.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1974, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

Art. 100.

Alle spese di cui ai capitoli n. 296, n. 300 e n. 305 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 101.

Alle spese di cui ai capitoli n. 531, n. 532, n. 539 e n. 542 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

Art. 102.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario

1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

Art. 103.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1974, le seguenti spese:

lire 162.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 628.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi; per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione; per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;

lire 110.233.244.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonchè per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonchè per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze; per la codificazione dei materiali e per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; infrastrutture demaniali).



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzione, acquisto, trasformazione e manutenzione straordinaria di unità navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di viveri, vestiario, casermaggio e materiale sanitario; servizio automobilistico; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; vestiario e casermaggio; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; gruppi elettrogeni e macchine elettriche; materiali speciali e parti di ricambio). Spese di trasporto di materiali acquisiti in dipendenza di accordi internazionali. Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il potenziamento dei servizi tecnici e logistici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni, polizia giudiziaria e commissariato.

## Art. 104.

Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1974, della somma di complessive lire 110.233.244.000 autorizzata con l'articolo 103 della presente legge.

## Art. 105.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di

previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1974, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonchè delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.

#### Art. 106.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 2411, 2412, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

#### Art. 107.

Le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 — alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonchè alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1974, come segue:

Esercito . . . . .	L. 7.450.000.000
Marina . . . . .	» 7.500.000.000
Aeronautica . . . . .	» 4.650.000.000
Arma dei carabinieri . . . . .	» 4.400.000.000

#### Art. 108.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge

22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1974, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 109.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1974, come appresso:

a) Militari specializzati:

Esercito . . . . .	n. 21.000
Marina . . . . .	» 18.000
Aeronautica . . . . .	» 37.100

b) Militari aiuto-specialisti:

Esercito . . . . .	n. 40.000
Marina . . . . .	» 13.500
Aeronautica . . . . .	» 14.260

Art. 110.

Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in 2.000 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.200 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.870 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Art. 111.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in 400 unità.

Art. 112.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . n.	43
guardiamarina . . . . . »	47

## Art. 113.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in 200 unità.

## Art. 114.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, come appresso:

Esercito . . . . . n.	900
Arma dei carabinieri . . . . . »	55
Marina . . . . . »	350
Aeronautica . . . . . »	1.800

## Art. 115.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1974, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti . . . . . n.	7.000
graduati e militari di truppa . . . »	21.000

## Art. 116.

Il numero globale dei capi di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1974,

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 8.000 unità.

## Art. 117.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1974, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti . . . . .	n. 7.000
sergenti raffermati di leva . . . »	600
sottocapi e comuni volontari . . »	4.459
sottocapi raffermati di leva . . . »	1.200

## Art. 118.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1974, come appresso:

sergenti . . . . .	n. 10.800
graduati e militari di truppa . . . »	4.500

Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, è stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 4.500 unità.

## Art. 119.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1974 (*Elenco n. 3*).

*(Stato di previsione del Ministero  
dell'agricoltura e delle foreste e  
disposizioni relative)*

Art. 120.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero 13*).

Art. 121.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 1971, n. 144, l'assegnazione a favore della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per le spese generali di funzionamento è stabilita, per l'anno finanziario 1974, in lire 6.100.000.000.

Art. 122.

Alle spese di cui al capitolo n. 1874 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 123.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1974, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

Art. 124.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1974, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricol-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*).

## Art. 125.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nell'anno finanziario 1974, le eventuali variazioni al bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali dipendenti dall'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

*(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)*

## Art. 126.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

## Art. 127.

Ai sensi dell'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 11 miliardi per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti speciali a favore di medie e piccole industrie.

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)*

## Art. 128.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

## Art. 129.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1974, ai termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.

## Art. 130.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 100.000.000.

## Art. 131.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 20.000.000.000.

## Art. 132.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ed alla ripartizione, negli stati di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1974, dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro — rubrica Provveditorato generale dello Stato — per le spese inerenti ai servizi e forniture considerate dal regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94 e relative norme di applicazione, delle somme versate in entrata dagli Enti di previdenza tenuti a contribuire alle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 846.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato, per il medesimo anno finanziario 1974, a trasferire, su proposta dei Ministeri inte-



ressati, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

Art. 133.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1974, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

*(Stato di previsione del Ministero  
del commercio con l'estero)*

Art. 134.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

*(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)*

Art. 135.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

Art. 136.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 200.000.000 per le sistemazio-

ni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 e successive modificazioni e dalla legge 4 gennaio 1968, numero 19.

Art. 137.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata, per l'anno finanziario 1974, in lire 90.000.000.

Art. 138.

Alle spese di cui al capitolo n. 1174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

*(Stato di previsione del Ministero  
delle partecipazioni statali)*

Art. 139.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

*(Stato di previsione del Ministero della sanità  
e disposizioni relative)*

Art. 140.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

## Art. 141.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 44.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

## Art. 142.

Lo stanziamento di lire 19.000.000.000, iscritto al capitolo 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1974, quale fondo nazionale ospedaliero, è comprensivo della somma di lire 5 miliardi destinata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessità in rapporto alle finalità di cui all'articolo 2 della legge medesima.

## Art. 143.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1974, le somme — corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capitolo 3612 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario — occorrenti per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

## Art. 144.

Alle spese di cui ai capitoli n. 1271 e n. 1281 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

*(Stato di previsione del Ministero  
del turismo e dello spettacolo)*

Art. 145.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1974, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

Art. 146.

Alle spese di cui ai capitoli n. 1022, n. 1023 e n. 1024 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244, sulla contabilità generale dello Stato.

*(Quadro generale riassuntivo)*

Art. 147.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1974 con le tabelle allegate.

*(Disposizioni diverse)*

Art. 148.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1974 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'ammontare di detti buoni poliennali non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese — maggiorata dell'importo dei buoni poliennali scadenti nel corso dell'anno finanziario — ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della diffe-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

renza e del rimborso suddetti. Per essi si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Detti buoni poliennali del Tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni poliennali del Tesoro in scadenza al 1° aprile 1974.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, ivi compreso l'importo relativo alla prima rata di interessi, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 149.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1973-74 e 1974-75, restano stabilite, per l'anno finanziario 1974, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

## Art. 150.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1974, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

## Art. 151.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

## Art. 152.

Il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e, per ciascuno di essi, alla indicazione delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, provvederà, altresì, a trasferire dai capitoli individuati con il decreto di cui al comma precedente ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle Amministrazioni ed Aziende autonome, l'importo differenziale tra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

## Art. 153.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

## Art. 154.

I residui risultanti al 1° gennaio 1974 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO**  
**PER L'ANNO FINANZIARIO 1974**

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BI

ENTRATA			
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE .....		16.107.715.000.000	
— Imposte sul patrimonio e sul reddito .....	4.259.600.000.000		
— Tasse ed imposte sugli affari .....	5.658.005.000.000		
— Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane .....	5.008.100.000.000		
— Monopoli .....	976.010.000.000		
— Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco .....	206.000.000.000		
	16.107.715.000.000		
TITOLO II. — ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE .....		822.606.313.000	
TOTALE TITOLI I E II .....		16.930.321.313.000	16.930.321.313.000
SPESE CORRENTI .....		19.498.649.492.000	
DIFFERENZA .....		2.568.328.179.000	
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI .....			50.654.865.000
TOTALE TITOLI I, II E III .....			16.980.976.178.000
ACCENSIONE DI PRESTITI .....			305.564.145.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE .....			17.286.540.323.000



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1974

SPESA			
<b>TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento):</b>			
Tesoro .....		6.336.495.738.000	
Organi costituzionali dello Stato .....	67.510.000.000		
Organi e Servizi generali dello Stato .....	70.841.655.000		
Amministrazione del Tesoro .....	2.171.318.662.000		
Altri servizi .....	11.127.619.000		
Pensioni e danni di guerra .....	467.841.869.000		
Interessi sui prestiti .....	1.307.785.626.000		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso .....	904.383.800.000		
Fondi di riserva .....	145.000.000.000		
Finanza regionale e locale .....	1.176.615.507.000		
Ammortamenti di beni mobili .....	14.071.000.000		
Finanze .....		3.477.287.985.000	
Servizi .....	1.050.942.650.000		
Finanza regionale e locale .....	2.413.145.335.000		
Ammortamento di beni immobili patrimoniali .....	13.200.000.000		
Bilancio e programmazione economica .....		7.012.873.000	
Grazia e giustizia .....		272.148.108.000	
Affari esteri .....		135.521.703.000	
Pubblica istruzione .....		3.733.668.650.000	
Interno .....		772.202.836.000	
Pubblica sicurezza ed antincendi .....	466.923.833.000		
Assistenza e beneficenza .....	148.021.893.000		
Altri servizi .....	157.257.110.000		
Lavori pubblici .....		69.672.317.000	
Trasporti e aviazione civile .....		182.454.612.000	
Poste e telecomunicazioni .....		187.580.000	
Difesa .....		2.353.334.901.000	
Agricoltura e foreste .....		94.078.528.000	
Industria, commercio e artigianato .....		13.182.595.000	
Lavoro e previdenza sociale .....		1.656.987.287.000	
Servizi .....	52.938.287.000		
Previdenza ed assistenza .....	1.604.049.000.000		
Commercio con l'estero .....		26.323.573.000	
Marina mercantile .....		120.929.246.000	
Partecipazioni statali .....		1.504.501.000	
Sanità .....		202.160.433.000	
Turismo e spettacolo .....		43.496.026.000	
		19.498.649.492.000	19.498.649.492.000
<b>TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento):</b>			
Tesoro .....		3.168.618.308.000	
Organi e servizi generali dello Stato .....	50.000.000.000		
Amministrazione del Tesoro .....	1.315.993.907.000		
Anticipazioni a copertura disavanzi gestione di aziende autonome .....	1.129.234.001.000		
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso .....	656.390.400.000		
Finanza regionale e locale .....	17.000.000.000		
Finanze .....		3.625.100.000	
Bilancio e programmazione economica .....		20.000.000.000	
Grazia e giustizia .....		5.500.000.000	
Affari esteri .....		2.000.000.000	
Pubblica istruzione .....		22.271.000.000	
Interno .....		100.000.000	
Lavori pubblici .....		541.532.351.000	
Trasporti e aviazione civile .....		34.977.937.000	
Difesa .....		20.071.075.000	
Agricoltura e foreste .....		211.018.931.000	
Industria, commercio e artigianato .....		108.463.000.000	
Lavoro e previdenza sociale .....		20.385.000.000	
Commercio con l'estero .....		550.000.000	
Marina mercantile .....		15.020.000.000	
Partecipazioni statali .....		—	
Sanità .....		300.000.000	
Turismo e spettacolo .....		26.963.250.000	
		4.201.395.952.000	4.201.395.952.000
<b>TOTALE TITOLI I E II</b> .....		23.700.045.444.000	23.700.045.444.000
<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b> .....		961.858.138.000	961.858.138.000
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b> .....		24.661.903.582.000	24.661.903.582.000
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b> .....		17.286.540.323.000	
<b>DIFFERENZA</b> .....		7.375.363.259.000	

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO 1 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE  
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1974 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Tra sporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Inter-venti a favore della finanza regionale e locale	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Tesoro .....	472.454	16.600	»	»	668.870	215.659	64.276	786.676	2.094.442	1.484.137	1.202.580	2.499.420	9.505.114
Finanze .....	607.076	»	»	»	»	135.450	107	369	12	»	2.413.145	324.754	3.480.913
Bilancio e programmazione economica .....	7.013	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20.000	»	27.013
Grazia e giustizia .....	35	»	276.782	»	»	»	»	831	»	»	»	»	277.648
Affari esteri .....	»	»	»	»	108.553	20.593	»	7.776	»	600	»	»	137.522
Pubblica istruzione .....	66.916	»	»	466.924	»	3.755.890	100	50	»	»	»	»	3.755.940
Interno .....	11.525	»	»	»	»	5.893	190.156	148.022	»	»	84.448	»	772.303
Lavori pubblici .....	285	»	23.000	»	»	50.182	»	78.242	76.841	181.259	»	»	611.205
Trasporti e aviazione civile .....	»	»	»	»	»	»	»	»	217.148	»	»	»	217.433
Poste e telecomunicazioni .....	»	»	»	380.346	»	»	»	»	187	»	»	»	187
Difesa .....	»	1.974.746	»	»	»	»	890	»	17.424	»	»	»	2.373.406
Agricoltura e foreste .....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	305.097	»	»	305.097
Industria, commercio e artigianato .....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	121.646	»	»	121.646
Lavoro e previdenza sociale .....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.677.372
Commercio estero .....	»	»	»	»	4	»	»	1.677.372	»	26.870	»	»	26.874
Marina mercantile .....	»	»	»	»	»	»	»	4.050	131.586	313	»	»	135.949
Partecipazioni statali .....	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1.504	»	»	1.504
Sanità .....	»	»	»	»	»	»	»	202.460	»	»	»	»	202.460
Turismo e spettacolo .....	»	»	»	»	»	35.091	»	30	»	35.338	»	»	70.459
	1.165.304	1.991.346	299.782	847.270	777.427	4.218.758	255.529	2.905.878	2.537.640	2.156.764	3.720.173	2.824.174	23.700.045

(milioni di lire)

(a) Di cui milioni 1.560.774 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE  
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1974 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

MINISTERI	SPESE CORRENTI										TOTAL E
	Servizi degli Organi costi- tuzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasfe- rimenti	Interessi	Poste cor- rettive e compensa- tive delle entrate	Ammor- tamenti	Somme non attribuibili		
	(milioni di lire)										
Tesoro .....	67.510	97.360	16.550	163.089	3.408.317	1.307.786	300	14.071	(a) 1.261.513	6.336.496	
Finanze .....	»	376.356	103.100	107.263	2.549.124	2.600	317.268	13.200	8.377	3.477.288	
Bilancio e programmazione economica .....	»	1.243	154	2.977	2.638	»	»	»	1	7.013	
Grazia e giustizia .....	»	172.475	46.603	45.707	7.348	»	»	»	15	272.148	
Affari esteri .....	»	71.371	5.975	28.577	25.596	»	4.000	»	3	135.522	
Pubblica istruzione .....	»	3.109.497	270.840	105.005	248.816	»	1	»	10	3.733.669	
Interno .....	»	362.614	88.105	84.936	233.598	»	850	»	2.100	772.203	
Lavori pubblici .....	»	27.501	16.385	23.603	2.031	»	2	»	150	69.672	
Trasporti e aviazione civile Poste e telecomunicazioni ..	»	21.007	2.640	11.720	147.083	»	5	»	»	182.455	
Difesa .....	»	128	17	41	1	»	»	»	»	187	
Agricoltura e foreste .....	»	912.584	376.877	1.007.913	17.563	»	24.000	»	14.398	2.353.335	
Industria, commercio e ar- tigliano .....	»	36.560	25.419	14.159	17.335	»	»	»	605	94.078	
Lavoro e previdenza sociale Commercio estero .....	»	6.786	2.264	2.286	1.838	»	7	»	2	13.183	
Marina mercantile .....	»	39.872	5.100	7.813	1.604.200	»	»	»	2	1.656.987	
Partecipazioni statali .....	»	2.381	1.472	10.357	12.114	»	»	»	»	26.324	
Sanità .....	»	6.959	2.323	3.797	107.759	»	90	»	1	120.929	
Turismo e spettacolo .....	»	1.037	136	329	2	»	»	»	»	1.504	
»	»	10.616	2.380	44.405	144.752	»	1	»	6	202.160	
»	»	1.692	914	1.973	38.916	»	»	»	1	43.496	
	67.510	5.253.039	966.754	1.665.950	8.569.031	1.310.386	346.524	27.271	(a) 1.287.184	19.498.649	

(a) Di cui milioni 904.384 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 156.000 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

